IL FORO
CRIMINALE.

IL FORO
CRIMINALE
DI RAFFAELE ALA

Della Romana Curia avvocato; presso la S. Consulta difensor pubblico; uditore criminale di S. E. R. il Sig. Cardinale DELLA SOMAGLIA, Decano del S. Collegio, Segret.° di Stato ec. ec. ec.

TOMO QUARTO.

ROMA 1826.
Dalla Tipografia di Crispino Puccinelli.
(A spese dell'Autore.)

Con Approvazione e Privilegio Sovrano.

PER LA REVISIONE

All'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Invernizi Censore Legale; ed al Reverendissimo P. Maestro Reggente Orioli Censore Teologo.

Fr. Th. Dom. Piazza S. P. A. Pro-Magister.

Ho esaminato il quarto Volume della Opera, che porta il titolo *Foro Criminale*, composta dal Signor Avvocato Raffaele Ala, e lo giudico meritevole di esser pubblicato, giacchè oltre al buono stile Italiano, col qual'è scritto, l'ordine e la chiarezza, istruisce delle cose criminali la gioventu studiosa, e somministra un prontuario teorico-pratico agli esercenti la professione criminale.

Roma li 15 di Ottobre 1825.

Filippo Invernizi Avvocato Concistoriale, del Fisco, e della Rev. Camera Apostolica. REVISORE.

NIHIL OBSTAT.

Fr. Antonius Franciscus Orioli Censor Theologus.

Nulla osta in questo scritto alla sua impressione per quello, che riguarda il Politico relativamente alla Segreteria di Stato.

G. M. Card. DELLA SOMAGLIA.

IMPRIMATUR

Fr. Th. Dom. Piazza Ord. Præd. S. Pal. Apost. Pro-Magister.

IMPRIMATUR

J. Della Porta Patr. Constantinop. Vicesgerens.

IL FORO
CRIMINALE.

TRATTATO III.

Delitti contra le Proprieta' dei Privati.

Protette sono dalle leggi le proprietà dei privati come lo sono la vita di essi e l'onore.

Quella giustizia dunque, che vuol punito chi offesa o morte recò a persona, chi colla voce o collo scritto osò di un uomo denigrare il buon nome, quella giustizia tutelare arma pure il suo braccio contra colui, che innoltrò mano rapace ad involare gli effetti altrui o danari; che per volgere a profitto suo questi danari ed effetti usò di frodi, tramò insidie ad incauto, tradì l'amicizia e la buona fede; che quale arpia dei Catoni, o quale ingordo lupo degli Agesilai e dei Luculli scagliossi a divorare senz'artifizio e senza ritegno le sostanze di un'altro.

Dican pure gli Stoici ed i Pirronisti che le cose tutte sieno in natura comuni: dicano che la sola necessità del riparo ai mali indotti dalle avanie e dai disordini abbia tolta la naturale

uguaglianza e dato luogo alla divisione dei dominj; che perciò il rapimento e la invasione, i danni studiosi, le frodi soggiacciano a que' tali divieti, i quali ebbero primitiva derivazione dal diritto delle genti sistemato negli uomini quando per patti stabiliti tra loro ognuno riconobbe le sue proprietà sul deposito sociale, donde il braccio surse delle Leggi per difendere le proprietà medesime dal dispotismo e dalle usurpazioni.

Ebbene; sanzionato così lo equilibrio nei diritti degli uomini avrebbe posto il primo freno alle discordie ed alle stragi: una libertà senza limiti non potea non essere di questi mali funesta sorgente: l' uomo possedea per altri, non per se, quel. ch' era suo: potere, dominj, sostanze erano illusioni foriere di disastri: la sola incertezza di conservar questi beni costituiva il minore dei mali inseparabili da un precario ed effimero godimento: il proprietario o dovea cederlo allo invasore, od esporsi al massacro.

Ma i beni che l' uomo acquista coll' uso legittimo e colla forza delle facoltà sue naturali, non hanno forse ugual ragione ad essere conservati che le facoltà medesime, da cui hann' origine e dipendenza, quelle facoltà, ch' egli portò seco nascendo? Tai beni dunque riputar debbonsi proprietà sue, invader le quali senza diritto sarebbe lo stesso che un volere a man salva opprimere il debole, un formare il proprio soste-

gno sulla distruzione degli altri, un profittare della destrezza e della forza per usurpar quello, che appartiene a chi di uguale attività manca pella sua cautela e difesa, un far guerra alla giustizia, alla ragione, alla pietà, all' ordine delle cose, agli esseri medesimi, la esistenza dei quali non possiam da quest' ordine concepire disgiunta.

Si ponga perciò tra i diritti di natura quello ancora, che impone all' uomo di rispettare le proprietà de' suoi simili.

E sebbene sulle Storie veggiamo il furto ammesso tra i costumi della Egiziana barbarie e della ferocia Spartana, ammesso innoltre per un fine tutto interessante alle vedute politiche di alcuni popoli inclinati a stabilire la loro potenza colle invasioni e colle rapine « *ut sic furando*, come Varrone fa riflettere, *alia solertior, alia cautior a praedonibus juventus fieret* » questo però esecrando sistema, questo non men riprovevole fine rendeansi utili alle speculative di popoli orgogliosi, il valor dei quali non lasciò ne' loro fasti che memorie ignominiose di usurpazioni e di eccidj. Un abuso poi non può torre nè punto scemare la forza a quella legge inalterabile, ch' è la regola di tutte le cose « *naturam expelles furca*, il Venosino dice, *tamen usque recurret* ». Altronde se leggiamo sulle Storie che gli Egizj e gli Spartani non costumavano punire il furto, leggiamo ancora che tal delitto presso gli Sciti soggiaceva a pene severe,

e presso gli Ateniesi un furto qualunque sebben di fievole oggetto veniva punito colla morte.

Il furto è proibito dal naturale diritto. Il Giureconsulto Paolo nella *leg.* 1 *ff. de furtis* dice il furto « *lege naturali prohibitum* »; e Vulpiano nella *l. probrum ff. de verb. signif.* « *furtum natura turpe est.* »

Sia però proibito il furto dal diritto di natura, lo sia dal diritto delle genti, i diversi pareri su tal tema significati dai giureconsulti c' ingolferebbero in quistioni di parole. « *Ne furtum facias* » è il divieto, che lo stesso AUTOR SOMMO della Natura ci ha dato : è legge di DIO - *Exod. cap.* 20 *levit. cap.* 18

10 Ma non col solo furto l' uomo può esser danneggiato nelle proprietà sue o spogliato di esse; può esserlo cogl' inganni; con talune azioni, le quali ancorchè manchino di un material estremo, della dolosa ablazione o contrettazione, che unito agli altri viene a costituire la vera idea del furto, producon però gli stessi effetti in pregiudizio di colui, che le soffre; sono per conseguenza vietate e punite come i furti.

Azioni di tale indole considero in chi si appropria danari e robe affidate per altri usi; in chi estorce danari altrui o effetti con artifizj, con simulazioni, con usure, o con altri mezzi dolosi, aumentando i suoi comodi e beni con incomodo e danno degli altri.

12 Ora dovendo esporre i delitti, che percuo-

tono le proprietà dei privati, vengo secondo il metodo, che mi proposi tenere in questa mia Opera, e giusta la divisione delle contenute materie a ragionare 1° del furto: 2° dello abuso di fiducia: 3° dei contratti illeciti. I Trattati susseguiti faran conoscere in quante altre maniere si possa recare ingiuria e detrimento ai diritti ed alle sostanze dei privati.

••••••

CLASSE PRIMA

Furto.

1 a 3 Etimologia della parola *furto*.
4 Definizione del furto.
5 a 9 Spiegazione di essa.
10 11 Azione di furto.
12 Condizzione furtiva.
13 14 Azione vendicatoria.
15 Azione esibitoria.
16 Furto manifesto.
17 Non manifesto.
18 Semplice.
19 Qualificato.
20 Quali sieno le circostanze gravanti.
21 22 Relative all' oggetto rubato sono la qualità e quantità.
23 Pella *qualità* - Sagrilegio.
24 25 Peculato - peculatore.
26 Nello Impiegato delitto più grave.
27 a 30 Da chi e quando commettasi.
31 32 Quando non si commetta da chi a suo profitto disponga della pubblica moneta.
33 Dei residui.
34 a 35 Pella *quantità* - furto magno.
38 Pella *persona*, che ruba - furto domestico.
39 40 Qual sia, e da chi si commetta.
41 a 51 Rejudicate - ragioni dimostrative della giustizia di esse - casi da osservarsi.
52 a 63 Furti tra parenti. - Complici.
64 a 67 Furto, che il facoltoso commetta al povero, il padrone al servo.
68 69 In ragione del *tempo* - furto notturno.
70 71 In ragione del *luogo*.
72 Furto balneario.

1 FURTO così vien detto dal latino *furvo* (come Varrone riflette), che significa oscuro, nascoso, occulto.

2 E secondo Gellio *l.* 1 *cap.* 18 dal greco φῶς, o φῶρας *a ferendo*, o *d' auferendo*;

giacchè il ladro occultamente toglie, ed occulta quel, che toglie « *occulte aufert, et occultat ablata* » *Eisfelda lex. eth.* parola - *furtum*.

3 E quasicchè la voce *fur* possa puranco esser desunta *a fune, vel a furca*, non mi sembra fuori di proposito trascrivere la elegante allusione fatta da un Poeta (Joan. Ovven. l. 1 Epigr. 69) nei seguenti due versi

Latronum finis funus, mors ultima merces;
Furca capit fures; hinc puto nomen habet.

4 Il furto è definito « contrettazione fraudo-« lenta fatta di cos' aliena, o dell' uso, o del « possesso, con animo di ritrarne lucro contra vo-« lontà di quello, a cui la stessa cosa, uso, o « possesso appartiene » *contrectatio rei fraudolosa, lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus, possessionisve, invito domino facta - l.* 1 § 3 *ff. de furt. Instit. Just.* § 1 *de oblig., quæ ex delict. nasc.*

5 *Contrectatio* è l' atto di maneggiare la cosa per sottrarla; cioè il toglimento ed asportazione della cosa medesima da un luogo all' altro - *l.* 3 § *rem ff. de adquir. poss., l. si quis* § *neque ff. de furt.* Imperocchè *contrectare* viene ad esprimere il materiale atto *di prendere, di maneggiare*.

6. *Fraudolenta*, dolosa; di un dolo clandestino non violento. *Fraus vulpeculæ* (disse Tullio), *vis leonis est. - Inst. Justin. de oblig. quæ ex delict. nas.* § *furtum il primo, l. ff.*

de furt., *argom. dalla legge* 75 *ff. eod.*, *leg.* 41 § 1 *ff. ad leg. Aquil.*, *l.* 48 § 2 *ff. de furt.*; *leg.* 50 §. 2, *l.* 53 *in princ. ff. eod.*, *l.* 5 *cod. de injur.*

7 *Di cosa aliena*, ch' è in proprietà o dominio di un' altro - *l. vulgaris ff. de furt.*

8 *Con animo di ritrarne lucro.* Senza tale animo la contrettazione di cos' altrui potrebbe esser delitto di altra specie, ma non sarebbe furto. *l.* 8 § 2 *ff. arb. furt. cæsar.*, *l.* 39, *l.* 53 *ff. de furtis*, *l.* 5. § *ult.*, *l.* 41 *ff. ad l. Aquil.*

9 *Della cosa stessa*, *o dell' uso*, *o del possesso*. Quindi è furto della cosa se il ladro ha l' animo di appropriarsi il *corpo* della cos' altrui: è furto dell' uso se fa della cos' altrui un *uso*, che non gli è stato permesso § 6, 9 *de oblig. quæ ex delicto*; è furto del *possesso* se il ladro toglie il comodo del *possesso* di una cos' ancor sua a chi ha ragione di possederla, come se il debitore sottrae il pegno consegnato al suo creditore § 10 *Inst. d. titulo*, *l.* 74 *ff. de furtis*.

10 Il reo di tal contrettazione soggiace in giudizio civile *all' azione di furto* ed alla *condizzione furtiva*.

11 *L' azione di furto* sottopone lo stesso reo alla pena pecuniaria a favore di chi era interessato che il furto non fosse commesso § 5 *Inst. de oblig. quæ ex delicto.* § 13 *eod. tit.*

12 La *condizzione furtiva* è l' azione persecutoria della cosa rubata o del prezzo di essa

cosa ; la quale azione compete al padrone contra il ladro e contra lo erede di lui - *ll.* 1, 7, 8, 9, 13 *ff. de cond. furt.*

13 Concorrono altresì l' azione *vendicatoria* e la *esibitoria*.

14. L' azione *vendicatoria* compete al proprietario contra qualsiasi possessore della cosa acciocchè questa siagli restituita - *l. in rem actio* 23 *ff. de rei vind.*, *l.* 1 *cod. ub. in rem. act.*

15 L' azione *esibitoria* o *ad exhibendum* compete a quello, di cui è interesse che la cosa venga esibita; ed esercibile rendesi contra qualunque possessore, comodatario, depositario, ritentore di pegno per sicurezza di credito, i quali debbono dare la cosa stessa e come si trovava nell' atto della inchiesta promossa - *ll.* 3 § *ult.* 4, 9 §§ 3, 5, *l. penult. ff. ad exhibend.*

16 Furto manifesto - Il furto dicesi *manifesto* « quando sorpreso è il ladro dal proprietario, dal vicino, o d' altra persona sull' atto stesso, in cui egli lo eseguisce, o appena lo ha eseguito, tenendo la cosa furtiva presso di se; o viene osservato con questa mentre si trova in camino per trasportarla dal sito, ove l' ha tolta, a quello destinato ». *l.* 3 § *sed utrum ff. de furt.*, *l. quo destinaverit ff. eod.*

17 Non manifesto « è quando il ladro non « viene sorpreso, nè osservato, come sopra, « colla cosa furtiva. » *Instit. de oblig. quæ ex delict. nasc.* § 3.

18 Semplice « si appella il furto quando « non ha alcuna delle circostanze, che lo ag- « gravino. »

19 Qualificato « è quando vi sieno concor- « se circostanze, dalle quali il medesimo furto « riceve *gravezza* e talvolta *titolo* ancora, che « il distingue dagli altri furti. »

20 Le circostanze o qualifiche gravanti concorrono in ragione 1° dell'oggetto rubato: 2° della persona, che ruba, e di quella, a cui si ruba: 3° del tempo: 4° del luogo: 5° del modo: 6° della pluralità dei furti.

21 Nell' oggetto rubato sono considerate la *qualità*, e la *quantità*.

22 Pella qualità del oggetto

23 Sagrilegio. « Il furto della cosa sacra » dicesi *sagrilegio*, di cui parlerò nel *Trattato IX*.

24 Peculato. « Il furto di moneta o di altra cosa *pubblica* » chiamasi *peculato*, così detto (come Festo avverte) a *pecore*, nel quale i nostri Antichi facean consistere la opulenza di uno Stato ; e da cui ebbe principio la frode.

25 Peculatore tanto è il privato, qualora il furto, ch' egli commette, cada sul danajo o altra cosa di proprietà pubblica, o di Sovrano, o di Governo, quanto lo uffiziale o impiegato, che amministri *tal* danajo, o a cui *tal* cosa sia stata dal Governo affidata - *Instit. Justin. de judic. public.* § 9, *l.* 9 § 2 *ff. ad leg. Jul. pec.*

26 Nel quale impiegato però questo delitto viene considerato più grave - *l. unic. cod. de pecul.*

27 Commette il peculato non solamente chi ruba o fà rubare moneta pubblica ; m' ancor chi ruba oro, argento, o rame destinato per coniarla o per altro pubblico lavoro ; o un' oggetto predato al nimico del Sovrano, della Nazione ; o un oggetto qualunque divenuto pubblico - *l.* 1 *ff. ad leg. Jul. pecul.*, *l. sacrilegii § si quis ex metallis Cæsarianis, l. qui tabulam, l. qui perforaverit, l. is, qui prædam ff. eod.*

28 Commette innoltre il peculato chi dolosamente assegna o nota su i libri censuarj danajo in minor quantità del ritratto dalla vendita di una cosa pubblica - *l.* 10 *princ. ff. ad l. Jul. pecul.*

29 Chi fingendosi creditore del Fisco esige quello, che al Fisco è dovuto - *l. sacrilegii* 9 § *eod. capite ff. eod.*

30 Le leggi 1ª e 2ª *cod. de his, qui ex publ. ration., le ll.* 8ª *e* 9ª § *Senatus ff. ad leg. Jul. pecul.* dichiarano peculatori eziandio coloro - *qui tabulam æneam, agrorum, aut quid aliud continentem, refixerit; vel quid inde immutaverit; qui quid in tabulis publicis deleverit, vel induxerit; qui injussu ejus, qui ei rei præerit, tabularum publicarum inspiciendarum, describendarumque potestatem fecerit;* e chi abbia data o ricevuta in mutuo la pubblica moneta.

31 « Nota » *La legge sacrilegii capite* § 2 *ff. ad leg. Jul. pecul.* ci dà occasione a riflettere non esser colpevole di peculato chi a suo profitto disponga del danajo sebben pubblico o di proprietà del Governo, il quale faccia ritenere o amministrare tal danajo a rischio di esso disponente, sia questi un privato, sia un funzionario - *Labeo peculatum definit pecuniæ publicæ, aut sacræ furtum, non ab eo factum, cujus periculo fuit; et ideo æditumm in his, quæ ei tradita sunt, peculatum non admittere - e nel* § 4 - *Is autem, qui pecuniam trajiciendam suscepit, vel quilibet alius, ad cujus periculum pecunia pertinet, peculatum non committit.*

32 Imperocchè dobbiam distinguere gli esattori, i cassieri, i prefetti, o amministrator i dello

Erario dagli appaltatori o affittuarj di dazj o di altri pubblici diritti e proprietà: quegli ritengono come in deposito il danajo, la esigenza e ritenzione del quale sono state loro affidate per consegnare lo esatto al Governo, o per erogarlo agli usi dal Governo destinati: impongono dunque, esigono, e ritengono, non però a conto e rischio loro, ma del Governo, a differenza degli appaltatori, o affittuarj, ed altri ch' esigono ed amministrano per proprio conto e rischio; nè danno al Governo che la sola corrisposta, la quale costituisce tutto il loro debito. Regola è perciò che quando il pericolo della pubblica moneta o altra cosa pubblica, quando il deperimento di tal moneta o cosa sieno a carico del ritentore, la mancanza, il deviamento ec. non potranno che produrre al ritentore una civile risponsabilità - *ita ut eam pecuniam, si interversa fuerit, tamquam privatus debitor Reipublicæ debeat; non tamquam reus criminis* - *Anton. Mat. de pecul. cap. 1 n. 7.*

33 Dei residui - *De residuis* è tenuto « chi « ad uso proprio converte tutto o porzione seb« bene sopravvanzata del danajo dal Governo « affidatogli acciocchè erogato lo avesse ad un la« voro pubblico o in altra guisa impiegato; ov« vero esatto tal danajo in circostanza di am« ministrazione, l'occulti interamente o in par-

« te; o il ritenga presso di se oltre ad un an-
« no senz' aver eseguito lo incarico, nè data al-
« cuna denunzia, nè renduto conto ». *l.* 2, *l.* 4
§§ 3 *et* 4 *ff. ad leg. Jul. pecul.*, *de sacrileg. et resid.*

34 Pella quantità dell' oggetto

35 Furto magno - Quantità vistosa del danajo sottratto o del valore della cosa rubata rende grave il delitto di furto.

36 La quantità, che ci fà distinguere il furto qualificato per essa, ed il furto semplice, è fissata dalle leggi statutarie, e dalle consuetudini dei Luoghi.

37 Le leggi Pontificie, ossieno *Bandi generali di Consulta nel num.* 98, ed i Bandi del *Governo di Roma nel num.* 59 considerano come semplice il furto (quando non concorra circostanza gravante) il valor del quale non superi scudi *dieci*; e se il valore ascende a scudi *cinquecento*, appellano furto *magno*.

38 - Furto domestico, ossia con qualita' di famulato - Pella persona, che ruba, e per quella, a cui si ruba, qualificato è il furto, che il servidore, famigliare, o domestico commette al proprio padrone - *l. perspiciendum* § *furta domestica*, ed ivi *la glossa ff. de poen.*

39 Sotto il titolo di servidori, domestici, famigliari sono ancora compresi i garzoni, lavoranti, facchini, e tutti quei, che servono nelle officine, nelle botteghe de' mercadanti, orefici, barbieri, fabbri, e di altri artisti, i fattori, i garzoni di campagna, gli operaj, qualora dai padroni vengano stipendiati o a giornata, o a mese, o in altro modo, ed ancorchè ricevessero il solo vitto. — *Bandi Generali di Consulta num.* 108, *e del Governo di Roma num.* 63.

40 Quistione fu talvolta promossa se il solo vitto, che un garzone o famigliare riceve dal suo padrone si possa considerare stipendio, salario ec. pel quale il garzone medesimo o famigliare, che non abbia stipendio in contanti, debbasi dire colpevole di furto domestico, rubato avendo al padrone.

41 La S. Consulta ha deciso *affermativamente* in una Causa *Perugina* (*di furto domestico*) — giudicata il dì 15 di Novembre 1824 in sequela di appello interposto da M.... V.... accusata di furto con famulato da M.... C.... a cui la stessa V.... serviva nelle faccende domestiche, e per questo servigio non avea che il solo vitto: essa V.... si gravò della sua condanna emanata dal Tribunale di prima istanza a cinque anni di reclusione: ella confessato aveva il furto; pretendea però che il solo vitto non si dovesse valutare come stipendio; e che senza questo la qualità di famulato non concorresse nel furto.

42 Letterale peraltro e limpida è la disposizione dei Bandi « *ancorchè ricevessero il solo vitto* » Ognun comprende secondo questa legge che il vitto si ha per salario ancorchè non siavi espressa convenzione tra il padrone ed il servo che lo alimento somministrato dal padrone stesso in luogo di stipendio: imperocchè il servo contentandosi del solo vitto senza far parola di salario in contanti viene col suo silenzio ad indurre un' accettazione, che compie di una tacita convenzione gli estremi.

43 Ma la V.... ammise che pel servigio da essa prestato la C.... a termini della loro convenzione dovea somministrare il solo alimento: ecco dunque nello alimento una pattuita mercede: la S. Consulta non dichiarò diversamente « risulta che l'appellante si rendesse colpevole « del delitto mentr' era presso la enunciata C...: « in qualità di fantesca con pattuita mercede ».

44 Indarno io portava il S. Tribunale a riflettere che la legge accennata contemplato abbia il vitto come salario pe' soli giovani lavoranti, facchini, garzoni di campagna, fattori ed altri operaj menzionati nell' articolo 108 dei B. G. di Consulta, non pei servidori, famigliari, o domestici, dei quali parla in articolo separato, ch' è il num. 105, e che perciò dovendosi riferire *ad proxima, non ad remotiora* la disposizione discretiva di una legge, particolarmente penale, che va coartata piuttosto, e non ampliata oltre

al caso espresso - *Decis.* 607 *num.* 24 *avanti Olivatio Tom.* 6 - , la imputazione del vitto in salario motivata pei garzoni, e pegli operaj (nel num. 108 dei B. G. di Cons.) non sia estensiva ai domestici servidori mentovati nel num. 105.

45 « La coabitazione (io così ragionava) del « servo col suo padrone, o una consuetudine, « che a coabitazione equivalga, e lo stipendio, « che obliga il servo a prestar la opera sua, « sono i requisiti del famulato nel domestico, « o inserviente famigliare - *ut dicantur dome-* « *stici, requiritur cohabitatio, ac etiam præ-* « *statio expensarum - Bajard. ad Clar.* § *fur-* « *tum. num.* 84 *dopo Socin. cons.* 17 *Alex.* « *cons.* 135 *lib.* 1, *Calcfat. cons.* 106 *tom.* 1, « *cons. crim. divers. mag. impress.* Il vitto « per quanto dire si voglia un dippiù della coa- « bitazione si può prendere come un' acces- « sorio connaturale, sembrando ella umana co- « sa che se rendiamo partecipi del nostro cibo « ancor le bestie, le quali a lambire ci ven- « gono il piè mentre desiniamo, lasciam porzio- « ne di tali avvanzi alle persone, che ci presta- « no utili servigj sotto un medesimo tetto.

46 Il Sagro Tribunale non aderì a queste riflessioni: Egli non dovea distinguere, come non distinse, il servigio, al quale tenuta era la V...., da quello, che il famigliare rende al padrone in casa, il lavorante in bottega, l'operajo nel fondo; ravvisò nel vitto un salario pro-

porzionato allo incarico assunto dalla V.... ed un salario accettato da lei: Egli uniformandosi allo spirito della legge considerò che la V.... col furto commesso tradì la fiducia, che la C.... le avea, ed i doveri, che incombeano ad una serva, di custodire e conservare gli effetti affidati ad essa.

47 Altra quistione fu proposta non ha molto, e decisa dalla Congregazione criminale del Governo « se cioè furti con famulato si debbano « dire quei commessi da un domestico, lavoran« te, garzone, od operajo, di oggetti estranei « dal loro servigio e custodia ».

48 Il caso, sul quale cadde tal quistione, era di un giornaliere operajo di campagna, che la sera costumava come gli altri operaj, durante la lavorazione delle maggesi, recarsi alla casa del padrone per ricevere le mercedi o giornate: nella stessa casa rubò dei danari e delle biancherie. A difesa di lui eccitai quistione se si dovesse dir furto con qualità di famulato. L' operajo non involò alcuno degli oggetti ad esso affidati: egli altronde non era un domestico: coltivatore di terra, tenuto a giornata, prestava servigio in campagna, non in casa del derubato: la risposta data dagli ottimi Giudici a questa mia deduzione mi sembrò ragionevole. Il mercenario sebben giornaliere (così Eglino) acquista una talquale famigliarità presso la persona, a cui serve co' suoi travagli: desso ancora è nel novero dei domestici.

In fatti tra i domestici viene classificato da *Cæpoll.* nell' *authentica sed novo jure n.* 54 *et seq. cod. de serv. fugitiv.*, non che dai *DD.* alla *legge si libertus ff. de furt.* chi serve in campagna, e non in casa; ma frequenta questa in occasione appunto e per causa dei lavori: vi è ammesso; vi riceve le sue mercedi; il padrone ha fiducia di esso; questo padrone non ha motivo di cautelarsi da lui, come si cautelerebbe da persona straniera; e neppure lo ha di sospettare che quegli si avvanzi a commettere un furto.

49 L' operajo dunque che ruba in casa di colui, del quale coltiva le terre, viene a tradire un padrone, a profittare della buona fede e confidenza di questo, a prevalersi della facilità, che ha di rubare perchè ammesso in casa senz' alcuna cautela, come naturalmente ammesso è chi frequentar deve una casa o famiglia per un servigio qualunque.

50 Così un servidore domestico, che in casa presta servigio abituale, se ruba ordigni campestri appartenenti al padrone, e ritenuti non in casa, ma in villa, non avrà commesso un furto con qualità di famulato? La gravezza, che al furto deriva da questa qualità, ha senza dubbio i suoi gradi: la stessa gravezza va in ragione dei rapporti, che il ladro ha col suo padrone, di attinenza, di famigliarità, di opera stipendiata: quantoppiù sono estesi questi rapporti tanto mag-

gior fiducia comprendiamo che il padrone abbia nel servo; e tantoppiù grave si è il furto, che il servo commette; nel qual furto ravvisiamo una violazione di tal fiducia: questa violazione di fiducia, la gravezza cioè del delitto, giugnerà al sommo grado, se commesso in oggetti, relativo ai quali era il servigio della persona salariata; poichè il servo viene a spogliare il padrone di quegli effetti, che dovea conservare. L'operajo si fà reo di questo attentato involando al padrone gli ordigni o stromenti, con cui coltivava di esso padrone i poderi. In ragione di servigio poi non sarebbe così grave il furto, che il giornaliere lavorante di campagna commettesse al padrone in città, cioè in casa, ove non presta servigio; e nondimeno il dovremmo sempre considerare un furto con famulato, punibile almeno con alquanto più di rigore che se fosse stato commesso da estranea persona.

51. La stessa ragione milita pell'uso di rigore contra il domestico o servidore quando egli avesse commesso il furto verso gl'individui da esso non serviti, ma che trovavansi o in casa del suo padrone, o in quella dove lo accompagnò. La stessa ragione ancor milita contra gl'inservienti nella locanda, nella osteria, nella nave, dovendosi ritenere i furti da loro commessi come furti con qualità di famulato, almeno indirettamente, sia per la ingiuria da tal inservienti recata ai loro padroni, sia pella circostanza,

che diè occasione ai furti o li ha facilitati, sia in fine pella risponsabilità, che corre agli stessi padroni verso i derubati, la qual risponsabilità fà che tai furti si abbiano come commessi ai medesimi padroni - *DD. alla leg. fullo, et sarcinator ff. de furt.*

52 Tra i furti domestici annoverar si possono quei, che il figlio commette al padre, la moglie al marito, e viceversa, come ancora i furti, che commettonsi tra gli altri congiunti ed affini.

53 Il figlio però non soggiace ad *azione di furto*. Il padre può stabilire da se una disciplina domestica; da se deciddre e comporre gl' interessi coi figli - *l. 4 cod. de patr. potest.* - nè uopo egli ha di esperimenti e di azioni clamorose - *l. 17 ff. de furt.* - altronde padre e figlio si hanno per una stessa persona - *l. fin. cod. de impub. et al. subst.* - si han come compadroni e partecipi delle medesime sostanze - *l. 11 ff. de lib. et post.* - Il padre dunque se contra il figlio un' azione intentasse di forto verrebbe ad agire contra se stesso - *l. 16 ff. de furt.*

54 Il padre peraltro può per correzione del figlio richiedere delle misure afflittive presentando esso figlio al braccio della giustizia. *ll. 3 e 4 cod. de patr. potest.*, *l. unic. cod. de emend. serv.*, *l. 11 § 1 ff. de poen.* E qualora il figlio possedesse un peculio castrense o quasi castrense, il padre su tal peculio ha diritto in for-

za dell' azione utile, che gli compete, di rivalersi della cosa rubata - *l.* 52 § *sed si filius ff. de furt.*

55 La medesima ragione, per cui vien' esclusa l' azione di furto commesso dal figlio al padre, milita nel furto, che il padre commette al figlio. Si aggiugne dippiù l' ossequio dovuto al padre; si aggiugne il riguardo alla patria podestà - *ll.* 1, 2, 5, 6, 7, 9 *ff. de obs. paren. et patr. praest.*

56 Ossequio è ancor dovuto agli ascendenti paterni; come dovuto parimenti è alla madre ed agli ascendenti materni; e perciò neppure contro di loro ha luogo l' azione di furto.

57 Tale azione innoltre non compete al marito contra la moglie; nè alla moglie contra il marito: l' onore del matrimonio, il consorzio di vita e di fortune, che havvi tra conjugi, non ammettono azioni infamanti, bensì quella unicamente, che dicesi *rerum amotarum*, pel ricupero della cosa medesima o pel conseguimento del suo valore - *l.* 52 §§ 1, *et* 2 *de furt*, *l.* 17 *cod. eod. ll.* 1, 2, *et seq. ff. de act. rer. amot.* - Ma neppur quest' azione *rerum amotarum* rendesi esercibile qualora non sia seguito divorzio; giacchè, *constante matrimonio*, il conjuge, che ha patito il furto dall' altro, può valersi dell' azione *condittizia*, ovvero in *factum*; le quali azioni sono dirette contra coloro, che senza diritto posseggono la cosa spettante all' at-

tore - *l.* 25 *ff. de furt., argom. dalla leg.* 2 *cod. eod.*

58 Per gli altri consanguinei ed affini alcuni pretendono esclusa l' azione di furto: argomento ne traggono dalla *leg.* 9 *ff. de suspect. tut. et cur.*, che non permette la rimozione di un tutore, quantunque sospetto d' infedeltà, quando un qualche vincolo di sangue o di affinità passi tra il tutore medesimo ed il pupillo, volendo solamente che sia dato al pupillo stesso un contutore, ossia curatore aggiunto.

59 Havvi però chi oppone il silenzio della legge punitiva dei furti: questa legge, gli oppositori dicono, dichiarò esenti dall' azione di furto il figlio, che rubò al padre, la moglie, che rubò al marito: di altri consanguinei ed affini non fà menzione; dunque non li ha voluti esenti; la legge poi, che al tutore sospetto risparmia per un riguardo alla parentela col pupillo il disdoro della rimozione, non parla di furti « *de furto non loquitur, nec potest eousque interpretatione produci.* » *Anton. Matteo de furt. cap.* 1 *n.* 12 *circa fin.*; ed altre leggi assoggettano espressamente all' azione accennata il figliastro, che ruba al patrigno o alla matrigna - *ll.* 3 *et ss. cod. de furt.*

60 Peraltro se considerazione hanno incontrata nelle leggi romane la podestà del padre sul figlio, il consorzio di vita tra conjugi, e perfino il dominio del padrone sul servo, poichè quan-

tanque il furto commesso dal servo al padrone sia furto domestico, e colla qualità di famulato, nondimeno il diritto civile non dà l' azione di furto. - *l.* 17 *ff. de furt.*, *l.* 11 *ff. de pœn.*, *l.* 7 *ff. de oblig. et action.* - ; azione, la quale non si può dire che indotta in seguito da consuetudini e dagli statuti dei luoghi - *Jul. Clar. l.* 5 *sent.* § *furtum n.* 22; se l' affezione tra i liberti o clienti ed i loro patroni, se la famigliarità tra i mercenarj ed i loro conduttori hanno dalle leggi civili ottenuta una considerazione - *l.* 11 § 1 *ff. de pœn.*, *l.* 89 *ff. de furt.* - non dovran pure averla i vincoli di sangue in persone men vicine tra loro che il figlio al padre, la moglie al marito, ma più meritevoli di riguardi che i servi, i liberti, i mercenarj?

61 Lo Imperador Carlo V. nella Costituzione 6 prescrisse la pena di morte contra i rei di furto magno; ma non volle che tal pena fosse applicata per furti tra consanguinei sino al quarto grado: e sebbene la stessa Costituzione non parli di affini, tuttavia il Foro Sassonico la interpretò induttivamente a favore ancor di questi, cioè dei prossimi affini, del suocero, del patrigno, del genero, del figliastro, i quali sono in luogo di ascendenti e discendenti - *l.* 1, *l. cum pater* 4 *ff. ad leg. Pomp. de parr.*, e nelle *Istituzioni di Giust. de nupt.* § *affinitati* 6 *vers. quia utræque filiæ loco* - .

62 Io converrò con quei, che ammettono l' a-

zione di furto tra i consanguinei collaterali o trasversali , e tra gli affini ; ma non suggerirei misure di rigore per quanto gravi fossero i furti commessi da un consanguineo all' altro , dall' uno all' altro affine : nei casi poi di patrimonio indiviso e di convivenza tra i medesimi lari non ammetterei l' azione di furto anzicchè la *utile* , *la condittizia* , *in factum etc.*

63 Se però il figlio la moglie , o altri consanguinei ed affini vanno esenti dall' azione di furto , non vanno esenti le persone , che hanno consigliati i medesimi o istigati a rubare, qualora il furto sia seguito ; che han prestata loro assistenza o ajuto ; come neppur va esente chi ha consigliato o istigato , assistito o coadjuvato il servo - *l. si quis uxori ff. de furt.* , *l. qui servo* § *item placuit ff. cod.* , nelle *Istituzioni di Giustiniano* §8 *unde et illud quæsitum*, *colla gloss. de oblig. quæ ex delict. nasc.*, *e nel* § *si qui .v. si vero opem* : - nè va esente chi ha ricevuta ed occultata la re-furtiva scientemente che fosse tale , consegnatagli dal figlio o dalla moglie , o dal servo del derubato , o d' altri domestici consanguinei od affini del derubato medesimo. *l. eos cod. de furt.*

64 Tra i furti qualificati in ragion di persone potrebbe aver luogo quello, che il facoltoso commette al povero, il padrone al servo.

65 Se il servo ed il povero involassero tutt' i danari e gli effetti posseduti dal padrone , dal

dovizioso, sia che la re-furtiva uguagliasse, sia che oltrepassasse il valore di scudi *cinquecento*, rei dovremmo dichiararli *di furto magno*, e li sottoporremmo al rigore della pena, lasciata per un momento a parte circa il servo la qualità di *famulato*: nondimeno potremmo pur nella miseria e nelle asprezze della vita servile fissare un guardo: « ecco, potremmo dire, ecco gli stimoli al delitto »: l' uno tiranneggiato dal suo dominatore era omai stanco di un giogo, per cui è così miserabile la condizione dell' uomo che ancor nella disgrazia malmenato il veggiamo da indiscreto padrone - *jugo defessus*, Menippo Cinico dicea, *procumbit bos*, *et vapulat* -: l' altro mancava di alimento quando lo era egli stesso ai cruciati della fame; seguì la forza necessitosa di questi; ebbe proposito di sottrarsi col delitto alla situazione dolorosa, in cui non avrebbe che indarno attesi da prodiga mano soccorsi uguali ai bisogni suoi attuali o preveduti.

66 Ma se un padrone crudele ed ingordo invola al servo il prezzo dei sudori da questo versati sotto il peso di una schiavitù, a cui quegli dee la conservazione se non la prima esistenza di sue fortune e de' suoi comodi, se un' opulento rapisce al povero il misero frutto, che lo infelice ha potuto mendicando raccorre da sovvenzioni pietose per porgere alla prole, che lo circonda, uno scarso alimento, quali saranno in tai casi gli stimoli al delitto? Non la indigenza,

non proposito di un passaggio a condizione migliore . . . *quid enim pelago quid rivulus addit?* Riflettiam coi Poeti; *vilia divitibus quid scruta, atque ossa merentur?* È dunque sola nequizia; è l'*auri sacra fames*, che fà trascendere in questi casi al delitto; è l'avidità di un sitibondo, che vuole anco a fetido limo appressar le fauci anelanti.

67 Sia pur grave quanto si voglia il danno, che al ricco provvenga da un furto vistoso: egli però possiede cospicui capitali, che in brieve tempo riprodurranno altrettanto: egli ottiene favori, ed ha pronti mezzi, che il ricupero gli facilitano degli oggetti e di quello, che il ladro non ha occultato puranco o profuso. Ma il povero tutto perde nel poco; e pusillanime, qual'egli è, forse non osa invocare giustizia contra il prepotente per non esporsi a peggiori disastri; nella oppressione dunque e nelle angustie desolatrici, che piombano sul derubato, considero il peso delle conseguenze del furto; peso, che tantoppiù aggrava questo delitto, sebbene l'asse involato dal ricco al mendico si riducesse ad un tenuissimo numerario; peso, che richiamar dovrebbe tutto il rigore della legge pella punizione di un tal furto, come se si trattasse di furto magno.

68 **Furto notturno** - Il tempo ancora influisce alla gravezza del furto: commesso di notte va punito più rigorosamente che quello commesso nella luce del giorno - *argom. dalla l.* 2 *ff. de effract. et expil., dalle leg.* 1, 2 *ff. de fur. balnear., l.* 3 § *ult. ff. de offic. præf. vigil., l.* 6 *princ. ff. ad leg. Jul. pecul.*

69 Le tenebre sono ai ladri propizie quanto avare di soccorsi alle persone oneste, che per esse ponno men cautelarsi dalle insidie de' malvagi: contra questi dunque vegli più severa la legge: sieguano i Tribunali nella punizione dei ladri notturni le massime di rigore insinuate dai Giurisprudenti (colla *l. sacrilegii poenam in princ.* - parol. - *coeterum si quis interdiu ff. ad leg. Jul. pecul.*) e risparmino tal rigore, fin dove permesso è lo arbitrio, verso chi sotto l'egida di una sanzione (*l. furem nocturnum ff. ad leg. Corn. de sicar. ed ivi la gloss.*) privò di vita il notturno involatore de' suoi danari o effetti, il quale sorpreso, raggiunto, non che rilasciarli, osò anzi resistere ed attentare alla vita del proprietario, che li riclamava.

70 Dal luogo medesimo, in cui commesso è il furto, può a questo delitto ridondare gravezza.

71 Un furto seguito ove individuo qualunque più facilmente può essere insidiato dai ladri, ove piucchè in altri luoghi interessa al diritto pubblico, all' ordine sociale, ai costumi, alla buona fede che rispettate sieno le persone e le loro so-

stanze, non dee certamente aver novero tra i semplici furti.

72 Furto balneario - Dal luogo ricevono gravezza e titolo

1° Il furto *balneario*, cioè delle vesti di coloro, che spogliansi per entrare nei bagni - *l.* 1 *et per tot. ff. de fur. balnear.*

73 Furto sacculario

borseggio - 2° Il furto, che suol comunemente accadere nelle vie, nelle piazze, nelle Chiese; delle borse o tasche o sporte altrui o degli oggetti contenuti - *l. saccularii ff. de extraord. crim.*, ed ivi *la gloss.*, *l. de his ff. de effract. et expilat.*; gli autori dei quali furti sono detti saccularj, borsajuoli, borseggiatori, tagliaborse; dai Latini *crumenisecæ*, *saccularii*.

74 Espilazione - Spoglio -

Cappeggio - 3° Il furto delle vestimenta ai viandanti in paese o fuori, di giorno o di notte - *l.* 1 *ff. de effract. et expilat:* questi furti hanno il titolo di *espilazioni* o *spogli*: i rei perciò appellansi espilatori; se poi sono commessi di notte, hanno il nome di *cappeggi* - *Fulgin. nell'authent. sed novo jure n.* 12 *V. et rursus*

cod. de serv. fugitiv., Menoch. de arbitr. quæst. lib. 2 *cas.* 199 *n.* 1, *Farinac. de furt. quæst.* 167 *n.* 48.

••

75 Circolatori - Tra gli espilatori ed i borsajuoli sono pur annoverati i circolatori - *l. fin. ff. de extraord. crim.* -, che coll' uso dei loro giuochi artifiziosi involano agli astanti danari ed effetti; per es. *dum ipsi serpentibus homines perterrefaciunt, illorum bona surripiunt.* - *Farinac. de furt. quæst.* 167 *n.* 51.

••

76 Sagrilegio - 4° Il furto commesso in luogo sacro - *l. Divi, l. sacrilegii ff. ad leg. Jul. pecul.* - Di questo furto terrò proposito altrove.

••

77 Abigeato - 5° Il furto di bestiame tenuto nei pascoli aperti o recinti, nei procoj, nelle capanne, nelle mandre, nelle rimesse, o stalle campestri - *l.* 1, *et per tot. ff. de abig.*

78 Questo furto dicesi *abigeato* dal latino - *abigere* -, che significa *menar via, scacciare, allontanare;* perciò quei, che menano via bestiame per rubarlo dai pascoli, dai procoj, o rimesse ec. sono chiamati abigei, abigeatori, abattori,

79 Bandite omai sono dal Foro le tante qui-

stioni e dubbiezze, tra le quali ravvolgeansi le antiche Leggi Romane, che di tal delitto disposero. Le norme tramandate dai *Callistrati* e dai *Vulpiani* non erano applichevoli a tutt' i casi; e lasciavano lo abigeato in una perpetua incertezza, subitocchè da calcoli sempre incostanti la discussione dipender dovea di questo titolo: quindi o deluso restava sempre il vero fine della legge, o il delinquente non incontrava che una pena inuguale al delitto.

80 Altre norme più semplici e più sicure sono state in seguito stabilite dal Foro. Tra le regole comunemente osservate la principale si è quella, che fà considerare il *luogo*, ove il furto di bestiame è stato commesso, dovendo questo luogo essere per lo abigeato o pascolo, o procojo, o capanna, o rimessa ec. come ho significato nel *n.* 77.

81 I Bandi Generali di *Consulta nel n.* 110 eccettuano le stalle particolari di campagna destinate per abitazione, sieno unite, sieno separate dalle case medesime: la ragione sembra naturale: ivi si trova il bestiame sotto l' abituale custodia del padrone, quandocchè nei pascoli, nei procoj, nelle rimesse campestri, o in altri siti consimili disabitati si ha per assicurato alla tutela del Principe; ed in conseguenza col furto di tal bestiame vien recata ingiuria al Principe stesso.

82 I Bandi del Governo di Roma, emanati pella Dominante e pel suo Distretto, nel *n.* 70, di-

chiarano abigeato il furto del bestiame dai *pascoli, o stalle, dalle mandre, procoj, capanne, o da ogni altro luogo, ove il bestiame medesimo fosse ritenuto, o rimesso in campagna, o mandre, o sciolto, o ligato, sebbene considerar si potesse che le bestie rubate stessero sotto la custodia del padrone*.

83 Si avverta però non esser reo di abigeato chi ruba un bue errante, un cavallo abbandonato alla solitudine, o bestiame minuto segregato dall'armento e disperso *leg.* 1ª § 1 *ff. de abig.*

84 Si dee innoltre per lo abigeato fare attenzione alla *qualità* ed alla *quantità* del rubato bestiame. *Dieci* bestie minute di armento, come pecore, capre, arieti, caproni, agnelli ec. costituiscono abigeato: di porci basta il numero di *cinque*, e *quattro* ancora sebben piccioli: di bestie grosse poi, come muli, giumenti, buoi, tori, bufali, cavalli ec. basta una sola - *l. oves. ff. de abig.*

85 Quindi chi ruba un numero di bestie minute inferiore all'accennato non è abigeo, quando egli però non abbia commesso più volte tal furto; poicchè dovrebbesi considerare abigeo pella iterazione di simili furti ancorchè rubata avesse una bestia minuta per volta - *l. aut facta* § *quantitas ff. de pœn.*, *l. de abigeis* § 2, *l. oves* § 2 *ff. de abig.*

86 « *Note* » 1ª Per regola di pena secondo il diritto comune deesi calcolare la maggiore o

minor frequenza di tal delitto nel sito o territorio, ov' è commesso - *l.* 1, *ed ivi la gloss. ff. de abig.*

87 Per regola altresì di pena i Bandi Generali di Consulta nel *num.* 110 vogliono che attenzione si faccia sulla distanza del luogo o territorio, in cui lo abigeato è avvenuto, dai confini dello Stato Pontificio col Regno estero qualunque; dappoicchè all' abigeato commesso entro *dieci miglia* di tal distanza gli stessi Bandi han prescritta la pena di morte. La vicinanza di Dominj stranieri rende più facile il trafugamento del bestiame rubato; e per questo rigorosa è la sanzione Bandimentale in punire gli abigeati commessi entro la distanza di dieci miglia da un Regno estero.

88 2.ª I medesimi Bandi Generali non che gli altri del Governo di Roma e del suo Distretto non esigono come il gius comune alcun riguardo alla maggiore o minor frequenza degli abigeati nei luoghi ove sono seguiti.

89 Furti in circostanze d'incendio, di rovina, di naufragio, di tumulto - Il furto commesso in circostanze di tumulto, d'incendio, di rovina, di naufragio, e di altre disgrazie viene riputato grave quanto è l'orgasmo di chi a tal' infortunj soggiace. - *Tit. per tot. ff. de incend. naufrag. et ruin.*, *cod. de naufrag.*

90 Il proprietario, *che* lancia le merci al lido per salvarle dalla tempesta, *che* vuol sottrarre gli effetti suoi alla rovina imminente, al furore delle fiamme, alle irruenze di ammutinata plebaglia, uopo ha di mano adjutrice, che appresti soccorso e riparo; uopo di un' amico, il quale conservi il danajo depositato. Ora in colui, che scagliasi a rapire oggetti esposti così alle disgrazie, non si manifesta forse la nequizia di un proditore? Egli accorre simulando amicizia e volontà di porre in salvo tali oggetti; ma li fà suoi, ed il proprietario ne spoglia: ei non è un semplice ladro; *fur enim rem subtrahit furvus* (*Petr. Gregor. syntagm. jur.*) è un predatore: egli profitta del *tempo*, che tutti richiamando dell' uomo gli agitati pensieri a cercar nelle sue sciagure uno scampo inabil rende alla circospezione quest' uomo, il quale nè sà nè può cautelarsi dai Ladri mentre le sue merci, il danajo, ed altri effetti abbandonati sono alle cure dei circostanti: profitta innoltre del *luogo*, che occasione e facilità gli porge di acceder colà; di rapire a man salva sotto ancor gli occhi del proprietario, a cui dallo stesso attual caso viene impedita la opposizione.

91 Nè per altri riflessi il diritto Romano assoggetta alle azioni pubbliche della legge *Cornelia de sicariis* e della legge *Giulia de vi publica* gli autori di furti accaduti in circostanze d' incendio, di rovina, di naufragio ec. - *l.* 3 § 3 *ff.*

ad leg. Jul. de vi public. l. 1 § 1 *et ult. ff. ad leg. Jul. de vi privat., l.* 1 *ff. de incend. naufrag. et ruin., l. submersis. cod. de naufrag.* -; imperocchè il medesimo Romano diritto quasi parifica tai ladri ai rei di rapine; anzi li chiama rapitori - *Tit. per tot. ff. de incend. etc.* E sebbene non concorra l' uso delle armi, supplisce però di quest' uso al difetto la disgrazia di un caso imponente, che quando affligge e costerna le persone da essa colpite seconda l' audacia e la operazione dei ladri, ai quali non havvi chi si opponga: intanto cospira col caso ancor l' uomo a danni dell' uomo; e l' opra umana si aggiugne ad aggravare il peso dello infortunio sovra colui, che altronde nello infelice suo stato esige commiserazione e sollievo.

92 Tra le leggi Romane punitrici di siffatti furti evvi lo *editto pretorio*, che pella riparazione civile del danno cagionato dal ladro infligge a questo il quadruplo del valore degli oggetti involati, qualora il danneggiato sperimenti il diritto di emenda entro l' anno, *quo primum de ea re experiundi potestas fuerit* -, ed il simplo se dopo l' anno *l.* 1 *ff. de incend. etc.*

93 Le stesse leggi sottopongono alle accennate azioni penali e pecuniarie quei, che dal naufragio, dallo incendio, dalla rovina, dal tumulto traggono occasione ed opportunità di commetter furti, tanto che gli oggetti stessero nei luoghi medesimi dello incendio, del naufragio ec. quanto che

stessero in luoghi adjacenti - *ll.* 1, 2, 3, *ed in altre ff. de incend. ruin. et naufrag.*; e tanto che i medesimi furti fossero accaduti nei momenti di tai disgrazie quanto che accaduti fossero in seguito, m'a brieve tempo, cosicchè il ladro sappia o naturalmente conosca che la cosa per es. giacente nel lido sia stata ivi posta dal proprietario, onde salvarla dalla tempesta; o che sebbene sia stata colà balzata dalle onde, il padrone non abbia deposto l' animo di ricuperarla: senza questa scienza o discernimento può aver luogo l'azione di furto, ma non della legge Cornelia *de sicariis;* nè della legge *Giulia de vi publica;* nè lo editto pretorio - argom. dalle precitate *ll.* 1, 2, 3, *ff. de incendio etc.*, *dalla legge* 5 *ff. eod.*

94 Più miti sono le leggi 1ª, *e* 18ª *ff. deposit. vel contr.* verso chi niega il ricevimento dei danari ed effetti, che depositati furono a lui in occasione d' incendio, di naufragio, di tumulto ec., giacchè puniscono colla pena del duplo tal depositario, che niega, o che adoperò a suo uso il danajo o altro depositato.

95 - Con frattura o devastamento - Qualificato è il furto commesso

1° Dagli effrattori, cioè con violenza praticata alle porte, alle pareti, alle finestre, con frattura o con devastamento di esse, onde avere

ingresso nella casa, nel cortile, e nelle lor dipendenze, negli appartamenti, nelle stanze, o in altri locali urbani o campestri, come granaj, rimesse, stalle ec. per eseguire il furto - *Tit. per tot. ff. de effract. et expilat.* - ; nel qual furto concorre pur la violenza, che lo aggrava - *concurrunt enim his casibus quasi crimina duo, nempe vis, et furtum - Anton Matt. de furt. cap.* 3 *n.* 8.

96 Con iscalamento - 2° Dai *vetticularj*, che per effettuare il furto trasportate abbiano vetti, picconi, uncini, scale; ed adoperati questi ordigni ad un'apertura o demolizione, ad una scalata o discesa; le quali operazioni fan considerare e punire i ladri com'effrattori - *Farinac. de furt. quæst.* 167, *Carol. Anton. De Luc. ad Vincent. de Franch. dec.* 333 *n.* 2 *V. Ascendere* -

97 La *scalata* dett' ancora *insalizione* e *la discesa* fatte con altri mezzi, per es. coll'uso di corde, di tele annodate; ovvero riuscite naturalmente pell'agilità e destrezza del ladro, che profittando delle ferrate o di altri appoggi abbia saputo ascendere ad un'altezza, o discendere ad una profondità tale che niuno avrebbe voluto azzardar simile impresa per non esporre a pericoli evidenti la vita, sono ancor esse qualificative del furto.

98 Con chiavi adulterine, con grimaldelli ec. - 3° Dagli *apertularj*, e dai *direttarj*, che ad introdursi nella casa o in altro locale per commettere il furto han fatto uso di chiavi adulterine, di grimaldelli, o di altri stromenti atti ad aprire le serrature delle porte, finestre ec.: contra questi ladri all'azione di *furto* aggiugnesi l'altra della *legge Cornelia de falsis*.

99 I fabbricatori di chiavi adulterine, quei, che somministrano tai chiavi, grimaldelli o altri ferramenti o stromenti, colla scienza del furto, per cui sono adoperati, soggiacciono alle medesime azioni e pene - *l.* 36 § *item placuit*, *l.* 54 § *qui ferramenta ff. de furt.*, § *interdum Institut. Justin. de oblig. quæ ex delict. nasc.*, *Tondut. de prævent. part* 1 *cap.* 32 *n.* 57 *Leotard. de usur. quæst.* 34 *n.* 18.

100 La sola ritenzione o porto di grimaldelli tanto in casa che fuori di casa costituisce delitto presso le nostre sanzioni bandimentali - *Bandi Generali di Consulta n.* 101, e del *Governo di Roma n.* 68 -; qualora però il ritentore non sia persona proba e di buona fama; o egli sia stato sorpreso in luogo sospetto; o allegare non possa una provvenienza per se giustificativa - *Bonfin. in. bann. gener. cap.* 55 *n.* 7.

101 « *Note* » 1° Chi per rubare fè uso di una chiave non fabbricata a bella posta, bensì atta ad aprire, come aprì quella serratura, o por-

ta di locale, ove commise il furto, sarà egli reo di furto con chiave adulterina?

102 *Adulterina* è lo stesso che falsa - *gloss. nella leg. Cornelia* 30 - parol. - *adulterinum, idest falsum - ad leg. Corn. de fals.*, e nel § *Item lex. Cornelia* - parol. - *signum adulterinum Instit. Justin. de publ. judic.* - Rifletter deesi però che la legge Cornelia *de falsis*, ed il Senatusconsulto Liboniano emanato a compimento e per dichiarazione di essa legge Cornelia non procedono solamente contra coloro, i quali servonsi di cose false o falsificate *ex proposito*; ma eziandio contra quei, che abusano di cose vere o adoperano queste per altro uso delittuoso; dacchè il dolo consiste « così nella fal« sità commessa *ex proposito* come nell'uso « di *una cosa vera per commettere una fal« sità* »; perciò si dee considerare non il solo fatto della falsità, ma il proposito ancora di falsificare - *argom. dalla l.* 22 § *qui liberti. ff. ad leg. Corn. de fals.*, e dalla *legg.* 8ª *cod. eod.*

103 Dunque sebbene non sia stata fabbricata una chiave falsa, e neppur mutata la verità della cosa rispetto a tale stromento, è però mutata la verità della cosa rispetto all'uso, a cui quella chiave trovavasi già destinata - *Chartar. decis. crim.* 89 *n.* 8, *et seq.*, *Farinac. in prax. crim. quæst.* 150 *num.* 65, *Bonfin. in bann. general. cap.* 55 *n.* 5 *a* 10.

104 Su questo riflesso i nostri Bandi dichia-

rano furto con chiave adulterina indistintamente tanto che il ladro abbia fatto uso di chiave falsificata o fabbricata pel furto quanto che abbia adoperata una chiave esistente a caso presso di se, atta ad aprire in quel sito; ed eccettuano unicamente il caso che il ladro servito si fosse della chiave, che lo stesso derubato *ritiene* o *ritenea* per suo uso, cioè per aprire la porta medesima - *Bandi Generali di Consulta n.* 100, e del *Governo di Roma num.* 60 § 1 -: questa eccettuazione si può trarre anco al caso che l'apertura sia eseguita colla vera chiave perduta dal padrone o involata già da esso ladro, il quale padrone attualmente si serva di altra consimile rinovata.

105 2° Chi con chiavi adulterine, come sopra, con grimaldelli ec. apre casse, scrigni, tiratoj; chi pratica violenza in tai casse, scrigni ec. producendo frattura o devastamento per rubar quello, che vi si contiene, saranno rei di furti qualificati?...

106 Il diritto comune nel titolo *de effractoribus*, ed i bandi generali nelle citate disposizioni parlano di fratture e devastamenti fatti dai ladri nelle porte, nelle pareti tanto principali ed esterne quanto non principali e nelle interne delle case, nelle finestre, nei tetti, per aprire ed introdursi nel locale, ove ha proposito di commettere il furto: imperocchè le leggi nel volere che rispettate sieno le case altrui *uti tutissima*

cuique refugia com' esser debbono pei proprietarj e per gli effetti, che si conservano in esse, considerano ingiurioso il solo ingresso, che talun' osi farvi contra volontà o in pregiudizio dei proprietarj medesimi; e moltoppiù ingiurioso se procurato colla frattura, col devastamento, o con altre violenze o maniere, le quali vengano ad eludere quel sacro diritto, che ognuno ha di viver tranquillo ne' suoi lari, e di esser salvo dalle insidie degli altri ... *l. injuriarum* § *fin.*, *l. qui domum alienam ff. de injur.*, e *l' authent. ut nulli judicum* § *ultim.* -

107 Le leggi stesse però e gli stessi bandi non parlano di frattura di casse, scrigni, tiratoj; nè di chiavi ad ulterine adoperate per aprirle; dunque il ladro, che, avuto libero ingresso in una casa, ed introdottosi francamente fino agli ultimi penetrali, adoperò grimaldello o chiave falsa per aprire la cassa, fratturò lo scrigno ec. non sarà colpevole di un furto qualificato?... *La legge si pignore* 54 *ff. de furt. nel* § 4 assoggetta all' azione di furto - *qui ferramenta sciens commodaverit ad effringendum ostium, vel ARMARIUM* - : l' armadio è la stanza, che diciamo ancor *guardarobba*; ed è pur la *credenza* o *cassa* o *vase* qualunque, in cui conserviamo libri, vesti, ed altri oggetti - *l.* 3 § 2 *ff. de supell. leg.* Idea più distinta dell' effrazioni abbiamo dalla *l.* 3 *ff. de offic. Præfect. vigil. nel* § 2, ove leggiamo - *effracturæ fiunt ple-*

runque in insulis, horreisque, ubi homines pretiosissimum partem fortunarum suarum reponunt, cum vel cella effringitur, vel ARMARIUM, *vel* ARCA. - E perchè dunque le fratture, i devastamenti, gli usi di chiavi false e di grimaldelli alle aperture di armadj, di casse, di scrigni non si dovranno dir criminosi fino al grado di quei, che sono fatti dal ladro nelle porte, nelle pareti ec.? Forse non ha egli eluso e violato al proprietario nella medesima guisa la fiducia, la sicurezza, il diritto di conservare quanto egli racchiuse nel suo scrigno? O la chiusura di questo manifesterà nel proprietario un fine diverso da quello, che la chiusura delle porte, l'altezza delle finestre, la costruzione delle ferrate vengono a manifestare?

108 Dunque tanto si potrebbero dire delittuose le violenze o aperture anzidette di armadj, di casse, di scrigni, e tiratoj ec. quanto lo sono quelle di porte, di finestre, di solaj, di mura o esterne o interne; violenze ed aperture, per cui sempre i furti si fan distinguere, quantunque non sulla faccia del luogo eseguite fossero tali aperture, ma in altro sito, ove il ladro avesse asportato lo amovibile scrigno o cassa, che fossegli riuscito di estrarre. I tribunali però sogliono considerare qualificative dei furti e gravanti le sole violenze o aperture accennate nei *num.* 95, 96, 97, 98 fatte dai ladri per introdursi nelle case o altri locali ov'eglino han rubato o tentato rubare.

109 3ª Ogni sorta di rotture o di altre violenze aggrava ugualmente il delitto di furto?

110 Non ogni sorta di rotture o di altre violenze aggrava nella stessa guisa; ma quella, che vien praticata con istrumenti e con forza superiore alla sicurezza del luogo, in cui gli effetti erano conservati d'avveduto e diligente padrone, e dove questi ragionevolmente si persuase che tali effetti con quelle provvide cautele assicurati non restassero esposti a derubamenti - *Carpzov. pract. crim. part.* 2 *quæst.* 79 *n.* 3, 4, 6, 16, *a* 36 -.

111 Furto industrioso - Commesso però il furto senza uso di stromenti, o senza durare gran forza, con avere bensì il ladro profittato della facile maniera presentatasi a lui nel locale stesso o pelle mal ferme serrature, porte ec, o per le dirute e basse mura, o per altre circostanze, a cagion delle quali l' apertura non richiedea particolar violenza, come non la richiederebbe per es. il devastamento di una capanna costruita di paglia, ed il padrone - *hujusmodi structura non poterat securitatem habere* - giusta la espressione di *Raynald. in supplem. cap.* 14 *supplet.* 2 *n.* 39 - , è il furto *industrioso*, che vien giudicato come il furto *semplice*, quando la *qualità* e la *quantità* dell' oggetto non ostino, o altre qualifiche non concorrano - *Carpzov. par.* 2 *quæst.* 79 *n.* 34 e 36.

112 Avvicinandosi peraltro il furto industrioso al qualificato dovrebb' esser punito con alquanto più di rigore che il semplice.

113 4ª Frattura interna eseguita dal ladro per uscire dal luogo del furto dopo ch'egli lo ha commesso non costituisce qualifica aggravante. Evvi recentissima rejudicata nella Causa di furto preteso qualificato, commesso da L.... di N.... in Albano; il quale di N.... s' intromise nella stalla di A.... R.... per una finestra alta dal suolo nove palmi, mediante scala di materiale, ch' esistea nella parete: disceso egli nella stalla con facilità pel comodo di alcuni fasci di canne, i quali nella parte interna pareggiavano il piano della finestra, prese il Cavallo, e violentò la porta della stalla per uscire avendo svelta la corsajuola della serratura. Fu condannato il dì 13 di Agosto 1825 alla pubblica opera per due anni, pena oggi sostituita all' abolita *frusta*, che i Bandi generali nell' articolo 98 hanno stabilita pel furto semplice, il valore del quale superi sc. 10. Il cavallo furtivo fu stimato del valore di sc. 25.

114 In ragione del *luogo* e del *modo* il furto contrae qualifiche gravissime dal porto di armi, da violenza contra le persone, particolarmente nei luoghi abitati e nelle pubbliche vie, dalle ferite, dall' omicidio ec. pelle quali circostanze il delitto assume il titolo di *rapina*, *grassazione*, *latrocinio*, *ricatto* ec. Di questi misfatti terrò conto nel *Trattato IV dei delitti contra le*

persone, e le proprietà dei privati.

115 Finalmente la pluralità dei furti costituisce qualifica aggravante ancorchè i furti fossero semplici.

116 Ladro famoso - Tre furti fanno al reo contrarre la nota di *ladro famoso*, ed assoggettano lo stesso reo a pena capitale - *Bald. nell' authent. sed novo jure n. 5, ivi Castr. n. 6, Cæpoll. n. 19 et seq., Gramat. vot. 9 n. 25, Farinac. quæst. 23 n. 4, Sanfelic. decis. 38 n. 7, Raynald. observ. crim. in rubr. cap. 14 n. 4* -.

117 I Bandi generali della S. Consulta nel *num.* 98 dichiarano ladro famoso chi ha commessi tre furti sebbene dei primi due egli fosse stato punito o graziato, o pei medesimi non avessero i tribunali ancor proceduto.

118 I Bandi del Governo di Roma nel *num.* 59 sono uniformi.

119 Vien però mitigato il rigore di tal *qualifica* quando si tratti di furti improprj, come sarebbero truffe, stellionati ec., o di oggetti lievi, o di comestibili in picciola quantità, o di furti commessi a continuazione di tempo - *Raynald. observ. crim. in rubr. cit. cap. 14 n. 4, et seq* -.

120 Furti distinti o iterati - Nè la stessa qualifica di ladro famoso può aver luogo se non quando fra i tre furti siavi distinzione di *cosa*

e di *tempo* - *Bald.*, ed altri Dottori nell' *authent. sed novo jure cod. de serv. fugitiv. Clar. in pract.* § *furtum lit. G.*, *Bajard. ad Clarum* § *furtum n.* 61 - .

E perciò non ha luogo

••

121 Furti continuati - 1° - Contra chi rubò più cose in un medesimo tempo: egli commise un sol furto - *l. eum, qui* § *idem*, ed ivi *la gloss.* - parola - *sed non totum ff. de furt.* - .

122 - 2° - Contra chi rubò in un medesimo luogo, ed in tempo diverso, continuato bensì e successivo: la continuazione del tempo in questi casi importa unità di azione; e fà considerare un sol furto commesso in più volte - *argom.* dalla *l. vulgaris ff. de furtis*, e dalla *l. inficiando* § *infans. ff. eod* - ; come per esemp. nel rubamento di grano, di vino in quantità, la quale non ha il ladro potuto estrarre che a più riprese: queste riprese non formano altrettanti furti, ma un furto solo seguito in più volte.

123 - 3° - Contra chi ruba in luoghi diversi, ed oggetti ancora diversi, ma continuatamente in un medesimo giorno o in una medesima notte - *Farinac. de furtis. quæst.* 167 *n.* 71 *a* 76.

124 « *Note* » 1ª - Il Giudice indagar deve e rilevare dal complesso dei fatti e delle circostanze se il ladro abbia o non abbia fin da principio avuto animo o disposizione a commettere un

sol furto con eseguirlo in più volte e ad intervallo di tempo; ovvero a commettere più furti, m'a tempo continuato, sebben con atti separati ed in luoghi diversi - *Raynald. observ. crim. in rubr. cit. cap.* 14 *n.* 4 *et seg.* - Dacchè se il ladro confessasse esplicitamente, o risultasse che più furti avess'egli commessi in luoghi diversi e non a continuazione di tempo, ovvero in un medesimo luogo ma di oggetti diversi, e ad intervalli maggiori di quegli accennati nel *num.* 123, la pluralità, ossia iterazione di questi furti produce gravante qualifica.

125 2ª Il furto continuato quantunque considerare si debba per un sol furto, tuttavia induce sempre una pluralità di atti criminosi, ed avvicina il reo al grado di ladro famoso; dunque include una gravezza, che non può certamente farlo riguardare come un furto semplice.

126 3ª L'atto criminoso nello stesso genere di delitti costituisce *recidiva;* e la recidiva iterata nel furto costituisce il ladro famoso; questa recidiva però non ha d'uopo nel giudizio criminale che sia coartata dallo estremo di un giudizio preventivo sull'atto antecedente; nè le sanzioni bandimentali (indicate ne' *num.* 117, 118) nè il diritto comune richieggono tal' estremo. Abbiamo dalla *legge* 8 § 1 *cod. ad leg. Jul. de vi publ., et privat.* - *viles autem infamesque personæ, et hi, qui bis, aut sæpius violentiam perpetrasse convincentur, Constitutionum*

Divalium pœna teneantur - : *Divalium*, cioè dagl' Imperadori emanate; *nam Divalis nomine venit quidquid ab Imperatore proficiscitur*; e così « *Divale beneficium*, *l.* 17 *cod. Theod. idest ab Imperatore concessum* » *Philip. Vicat. in voc. Jur.* parola - *Divale* -.

••••••

PROVE

GENERICHE E SPECIFICHE

Generiche.

1 DENUNZIA - La Procedura pel titolo di furto ha principio dalla comparsa del derubato, o di chi legittimamente lo rappresenta.

2 Egli con giuramento denunzia il furto, individua il danajo, o altri oggetti presi dal la-

dro, specificandone la qualità, la quantità, il valore: indica il luogo ed il tempo, in cui tal furto è stato commesso: indica il modo tenuto per eseguirlo: nomina la persona o persone dei creduti o scoperti autori: esterna le ragioni de' suoi sospetti: nomina i testimonj, per mèzzo dei quali aver si possano le prove in genere ed in ispecie: fà presenti gli oggetti ricuperati: palesa le persone, da cui li ha ricuperati, o quelle, presso le quali esistano: esibisce le cose di proprietà del ladro, che le abbia lasciate nel luogo del furto; e se il ladro fè uso di chiave falsa, lo stesso derubato rende ostensibile alla Curia la vera e solita chiave; allega, se può, testimonj, che sieno al caso di riconoscerla tra consimili, come gli si farà riconoscere, e che dicano esser quella la chiave, di cui egli suole servirsi per aprire e chiuder la porta, la cassa, lo scrigno, dovendosi altresì sperimentare la medesima chiave coll' apertura e chiusura mediante uso di essa in occasione del legale accesso, di cui or' ora segnerò la regola.

3 Dice inuoltre le rinvenute marche di violenza praticata dal ladro, le viziature, le alterazioni, le fratture di porte o finestre; il devastamento di mura; le orme impresse; le traccie dei generi estratti; quelle del fango rimasto nello ingresso, nel sito dello insalimento, della discesa ec.

4 Il cancelliere o notajo tutto esponga minu-

tamente nell' atto di comparsa; descriva gli oggetti presentati dal comparente; esprima sull' atto stesso la consegna, che questi ha fatta degli oggetti medesimi, non che la esistenza di essi in cancelleria per qualunque legale uso ed effetto ec.

5 E qualora si trattasse di oggetti utili alla procedura, per via dei quali ottener si potesse il discoprimento del reo, per esemp. si trattasse di un mantello lasciato dal ladro nel luogo del furto, inculcherei la cautela del suggellamento (la quale ho altrove significata, come dovrò significarla per altri casi) perchè consti della identità di tali oggetti, e perchè provatane in seguito la pertinenza medianti persone, che ne abbiano scienza e pratica (alle quali persone si debbono far riconoscere tra consimili) si possa venire in cognizione del reo.

6 La comparsa o querela vien' esposta nella Cancelleria : è ricevuta e firmata dal Cancelliere: per buona regola suggerirei altre formalità oltre a tal firma; cioè che la stessa comparsa o querela fosse sottoscritta dal comparente o querelante, ovvero crocesegnata da lui, presenti due testimonj, senzacchè a questi venga comunicato il contenuto dell' *atto*: fosse dippiù firmata dal Giudice, poi dal Cancelliere.

7 Denunzia così circostanziata somministra i primi lumi, che conducono il Giudice a verificare la esistenza del furto; verificazione, che fà

stabilire di questo delitto la prova *generica*: li somministra eziandio sulla persona del ladro; ed impegna il Giudice ad occuparsi della prova *specifica*.

8 Dalla prova generica risultar dee legale certezza della *essenza costitutiva* del furto e della *qualità distintiva*: quella è determinata dagli *estremi* del furto; questa dalle *circostanze*, che lo qualificano.

9 Gli estremi sono suggeriti dalla definizione stessa del furto « *contrettazione dolosa di cos' aliena* » (*Class.* 1ª *Furto n.* 2). Imperocchè *contrettazione* esprimendo il materiale atto di *prendere*, *maneggiare ec.*, e significando *toglimento ed asportazione* della cosa da un luogo all' altro con animo di farla sua (*luog. cit. num.* 3) suggerisce non potersi concepire idea di furto se non provato 1° che la cosa esistea nel luogo donde fù presa: 2° che non più vi esiste. Gli estremi dunque costituenti la essenza del furto, ossia il corpo del delitto, sono la *preesistenza*, e la *deficienza* della cosa - *argom. dalla l.* 1 § *item illud* 24 *ff. de S. C. Silanian.*, *et Claudian.*

10 A provare lo estremo della *preesistenza* v' ha duopo di testimonj almen due, che depongano aver ivi o presso il derubato o presso i domestici suoi veduta la cosa verso il tempo, o poco prima del seguito furto, cioè un giorno, tre giorni, ed anco un mese innanzi, o ad altra

maggiore o minor distanza di tempo, calcolar la quale è rimesso alla prudenza del Giudice - *Menoch. de arbitr. cap.* 12 *num.* 3 -; sebbene non si renda di stretta necessità la prova della preesistenza *de tempore*, bastando la prova « *che la tal cosa vi fu una volta* » per far presumere dal passato ancora il presente - *Farinac. de furt. quæst.* 176 *p.* 1. *num.* 18 -.

11 Per tal prova poi sono pur ammessi testimonj inabili, cioè socj di delitto; lo sono i garzoni, servidori del derubato ec. - *Bartol. nella legge si quando n.* 4 *et* 5 *cod. unde vi, Bonifat. de furt.* § 2 *num.* 22 -.

12 E siccome molte volte accade che non si possano aver testimonj, i quali depongano della preesistenza per esemp. del danajo tenuto occulto, così in questo ed in simili casi vien supplito colla prova congetturale e presuntiva pella induzione *a possibili*. Quindi il giuramento suppletorio, che si dà al derubato, (*num.* 2) le buone qualità del derubato medesimo ritenuto per nom probo e di conosciuta integrità, riputato comunemente dovizioso, o avente possibilità di possedere tal cosa o danajo, qualità e fama, che debbono esser deposte da testimonj informati, qualora non si tratti di persone notoriamente facoltose ed oneste, costituite in dignità ec., inducono verosimiglianza e presunzione, ch'ei possedesse quella quantità di moneta, la quale dice essergli stata rubata,

13 Prova congetturale ha luogo ancora per lo estremo della *deficienza*. Le acclamazioni del derubato intese dai vicini, le immediate conquestioni fatte da esso agli amici o ad altri costituiscono questa prova - *Gloss. nella l. fin.* parola - *vel indiciis - cod. famil. ercisc.*, *glossa.* nella *legge unica - cod. de caduc. tollen - ;* la qual prova di clamori e di conquestioni può altresì emergere dalle deposizioni dei garzoni, familiari ec. Tal' estremo dippiù viene indotto persuntivamente dal fatto stesso; dallo stato, in cui si trova la porta, la parete, la cassa violentata, fratturata ec., ove la re-furtiva era custodita; dall' apertura di essa porta, cassa, valigia ec. con grimaldello, o con chiave diversa da quella, che il padrone presso di se ritenea; dal devastamento del muro; dalla scala sottoposta alle finestre di casa, ove il furto dicesi accaduto; dalle traccie rimaste ec.; anzi lo estremo medesimo come quello della preesistenza riceve presunzione dalla denunzia giurata del derubato, dalle sue buone qualità ec. (*num.* 12) *Vermigliol. cons.* 266. *n.* 2, *cons.* 268 *n.* 5.

14 Dee dippiù col mezzo dei periti o di testimonj informati constare del valore della re-furtiva denunziata dal derubato o rinvenuta ed esibita, com' è accennato *nel num.* 2.

15 Ancor la *identità* della cosa rubata, rinvenuta, ed esibita deesi provare con testimonj informati, che la riconoscano tra consimili, ed assicu-

rino esser *quella* da essi veduta esistere nel tal luogo, o presso il derubato ec. *Raynald. Tom.* 2 *rubric. cap.* 14 *n.* 322, *et seq.*

16 Provata negli *estremi* del furto la essenza *costitutiva*, deesi provare la qualità *distintiva* nelle *circostanze*, che fossero in tal delitto concorse, e che pella gravezza o pel titolo ancora, il quale ne risulta, distinguono il furto medesimo dagli altri furti. (*Class.* 1ª *furto n.* 16)

17 La qualità distintiva, ossia qualifica aggravante del furto, o è di fatto *transeunte*, che cioè non lasci dopo a se alcuna traccia; o è di fatto *permanente*.

18 Nel primo caso la prova della qualità si ottiene per mezzo di testimonj informati, ancorchè domestici del derubato ed inabili a deporre, quando non vi sieno altri testimonj; dacchè in difetto di questi hanno luogo pelle qualifiche gravanti come per gli estremi del furto (*num.* 11 *e* 12) le congetture e le presunzioni, sebbene limitate al solo giuramento suppletorio, ed alle buone qualità del derubato.

19 Regola poi costante havvi nel Foro criminale che il furto essendo un delitto di sua natura occulto ammetta indizj, presunzioni, e congetture - *Argom. dalla legge non omnes § a barbaris ff. de re milit.*

20 Nel secondo caso, cioè che la qualità del furto sia *di fatto permanente*, la prova di essa deesi avere per oculare ispezione - *Farinac. de*

inquisit. quæst. 2 *n.* 19 - come nei casi di fratture, di devastamenti, d' insalizioni, o discese, di aperture con chiavi false, con uso di grimaldelli ec.

21 Il furto semplice (*Class.* 1 *furto n.* 18) il qualificato in ragion dell' oggetto sia pella qualità, sia pella quantità (*ibid. n.* 19 *a* 37) il qualificato in ragione della persona, del tempo, del luogo (*ibid. n.* 38 *a* 94) ordinariamente sono di fatto *transeunte*; perciò ammetton prove testimoniali, come ancora le ammettono indiziarie, congetturali, e presuntive.

22 Se non che nel peculato, e nel delitto de' residui, ove si trattasse di assegne infedeli, di guasti, o di viziature nelle pubbliche tavole, scritture, note, libri (*luog. cit. n.* 24, 28, 30, 33) necessaria si rende la oculare ispezione delle medesime assegne, dei registri, tavole, scritture, conteggi ec. su cui le traccie rimangono del commesso delitto.

23 In caso di pluralità di furti, se lo inquisito per alcuno di essi fosse stato punito o graziato, e se vi fossero processi compilati, o atti assunti, ancorchè non ultimati, fà di mestieri che tai processi, atti, sentenze di condanna ec. sieno prodotti nel nuovo processo, servendo di legal prova alla qualifica di ladro famoso, ovvero a quel numero di furti, pel quale il medesimo inquisito va sogetto a più gravi pene.

24 Allo stesso effetto gli atti non ultimati, re-

lativi ai primi furti, debbono avere proseguimento e fine cumulativamente con gli altri, a cui procedesi pei nuovi titoli.

25 V' ha necessità di oculare ispezione pella legal prova della qualità aggravante in ragion del *modo*, col quale il furto è stato commesso, pella prova cioè della frattura, del devastamento, della scalata, dell' apertura con chiave adulterina, con grimaldello.

26 Onde il Giudice o il Cancelliere autorizzato accede con due periti e con testimonj alla faccia del luogo; presenti i testimonj, osserva e fà ispezionare diligentemente e riferire dai periti falegnami lo sfascio della porta, cancello, cassa, tiratojo ec., o dai periti muraj l'apertura o devastamento del muro esterno o interno: fà innoltre ai periti medesimi significare in qual modo e con quali strumenti abbia il ladro potuto formare *quella* frattura, apertura, o devastamento; gli fà dire se il ladro abbia potuto introdursi in *quella* casa o altro locale, dischiuder *quella* cassa, *quel* tiratojo, ed intromettervi la mano per involare gli oggetti, che vi si conteneano: fà dippiù eseguire dagli stessi periti lo esperimento dello ingresso ed egresso per la rinvenuta apertura, della intromissione di mano nella cassa, o tiratojo ec., acciocchè resti a carico del reo provata la possibilità di tali azioni.

27 Il Cancelliere dee tutto notare fedelmente nel rogito.

28 Se il furto è stato commesso con iscalata, cioè con insalizione di muro o con discesa, mediante uso di scale, di corde appese ec., i periti muraj debbono riconoscere ed indicare almeno approssimativamente l'altezza, non che fare lo esperimento dell'ingresso in tal guisa, e dello egresso dal luogo, ove si pretende avvenuto il furto.

29 « *Nota* » Alle volte accade che la porta d'ingresso, la quale rimanea chiusa al di dentro con catenaccio o puntello, sia stata dopo il furto trovata aperta, perchè riuscito al ladro insalire ed avere ingresso in quel locale, egli profittò poi del facile egresso con avere rimosso il catenaccio, puntello ec., o perchè dalla disagiata ed angusta apertura, ch'egli formò, non avrebbe potuto estrarre speditamente la re-furtiva. Tutto questo ancora dev'esser dedotto dai periti e notato nel rogito.

30 Nè si dica rigorosa esattezza o superfluità lo inculcare che a scanso di qualunque dubbiezza o cavillo gl' inquirenti risultar facciano dalla denunzia o esame del derubato, o dalle perizie stesse, che assicurato in ogni sua parte restava il locale; nè potea dare ordinario ingresso al ladro, giacchè le porte eran chiuse e ben ferme; le finestre in un'altezza, a cui non potea egli ascendere naturalmente, o senza uso di scale, di corde ec., come altrove ho accennato (*Class.* 1ª *furto num.* 97) il muro, la porta,

la finestra, la cassa ec. non si potean rendere aperte senza praticar violenza per effettuare lo sfascio, il devastamento; o senz' adoperar chiavi adulterine, grimaldelli o altri stromenti alle serrature. (*luog. cit. num.* 110)

31 Con ragione suggerisco quest' esattezze: se pongo per esemp. il caso che la porta stesse aperta, la serratura mal ferma, quasi diruto il muro o cadente o basso, non parrebbe verosimile che il ladro non avesse voluto profittare delle opportunità piuttostocchè venire alle ardue imprese di uno sfascio, di un devastamento, di una scabrosa insalizione; ed altronde la serratura mal ferma, la porta fradicia e logora, il muro basso ed in pessimo stato, indurrebbero idea di un furto industrioso, anzicchè qualificato.

32 Qnando l' apertura delle serrature sia stata commessa con uso di chiavi adulterine e di grimaldelli i periti chiavaj giudicar debbono e riferire se nelle serrature esistano viziature, o segni, o impressioni recenti prodotte da grimaldelli o d' altri stromenti; debbono sperimentare con un grimaldello o altro strumento la possibilità di tale apertura: non essendovi alterazioni o impressioni, essi periti manifestano il loro giudizio che il ladro abbia renduta aperta quella serratura con chiave adulterina.

33 Che se presso lo inquisito fossero stati rinvenuti grimaldelli o chiavi, i periti in nuovo accesso debbono sperimentare e riferire se alcuno

di tai grimaldelli o chiavi sia atto ad aprire quella serratura; e quando pel furto seguita fosse l'apertura con chiave falsa, sperimentata che i periti avranno utilmente la rinvenuta chiave, v'ha duopo che il derubato sia chiamato ad esame, nel quale deponga che quella chiave non gli appartiene, e ch'egli non si è mai servito di essa: v'ha duopo innoltre che il medesimo derubato esibisca la propria chiave; che questa sia tra consimili riconosciuta da due testimonj informati, o domestici, i quali dicano esser quella la chiave, di cui il padrone si è sempre servito e si serve; che venga innoltre sperimentata (com'è avvertito nel num. 2.)

34 Gli stessi periti chiavaj o fabri quando l'apertura sia stata eseguita dal ladro con frattura di catenaccio, di corsaletto, di anelli ec., o con segamento mediante uso di lime, debbon tutto riconoscere e riferire.

35 Le orme impresse in umida terra al sito del furto (sulle quali orme è bene di prendere ed aver la misura, la forma, le impressioni della pianta, del tacco, dei chiodi, non che distinguere di questi la figura, se fia possibile, ed il numero) quelle del fango rinvenuto nello ingresso, nel luogo dello insalimento o della discesa, nel pavimento ec., i punti di appoggio per insalire o discendere, le traccie dei generi estratti, il principio, il proseguimento, le direzio-

ni, ed il fine di esse traccie, tutto dev' essere osservato e rimarcato sul rogito.

36 Questi legali accessi e rogiti sieno fatti immediatamente dopo le comparse e denunzie dei derubati; sieno fatti senza il menomo ritardo acciocchè nè tempo nè mano tolgano agli occhi della giustizia i segnali del recente delitto ed i pronti mezzi, ch' ell' ha di verificarlo.

Specifiche.

37 a 39 Causa impulsiva al furto.
40 a 43 Accusato confesso - cosa incomba al Giudice.
44 45 Se il Giudice possa interrogare il reo confesso sulle persone dei socj di delitto, dei complici, fautori, compratori ec.
46 Accusato negativo - contra il medesimo è ammessa la prova indiziaria, presuntiva, e congetturale.
47 Indizj.
48 a 50 Quali possa il Giudice avere dal *luogo del furto*.
51 Quali dalla *persona* accusata o sospetta.
52 Quali dalla *cosa* stessa furtiva.
53 Ricognizione e identificazione di essa.
54 a 56 Regole sulle perquisizioni domiciliari e personali.
57 58 *Note* - ossieno avvertimenti circa il posseditore della cosa furtiva.

37 Avute le prove del furto e delle qualità gravanti, il Giudice volgesi a quelle, che riguardano la persona del delinquente, contra il quale vi sia o espressa *incolpazione*, o concepito *sospetto*, o *indizio* sopravvenuto. La *causa impellente* al delitto richiede la prima ispezione.

38 Povertà; mancanza di capitali e di risorse

per provvedere ai bisogni; peso, che incombe, di obligazioni contratte; imparità di forze per soddisfare a queste obligazioni; avidità di danajo; desiderio di migliorar condizione; interesse, che sia supponibile nell' inquisito ad avere la *tal cosa* posseduta da un' altro, per esem. strumento, apoca, o altra carta, il ritiro di cui gli rechi utile, scrittura di debito o di garanzia, pegno lasciato al creditore ec.; ecco le cause e gli stimoli, che inducono al furto.

39 Su colui, contra il quale havvi prevenzione o sospetto di reità, fà duopo che alcuna di tai cause impellenti sia notoria, o verificata, o presumibile.

40 Se lo accusato confessa la reità sua, il Giudice dee farsi dire il luogo del furto, il tempo, il modo o mezzo praticato per commetterlo, la qualità e quantità degli oggetti rubati: deve altresì farsi addurre gli stessi oggetti (qualora esistano presso lo inquisito) dire il luogo dove sono; la persona, a cui li ha dati o venduti; quella, che li ritiene: dee dippiù farsi esibire la chiave, il grimaldello, o altro stromento adoperato.

41 Gli oggetti presentati dal reo debbono essere riconosciuti *ad oculum* dal derubato, e tra *consimili* dai testimonj, che il derubato medesimo indicherà per informati.

42 La chiave dal reo esibita o grimaldello, o altro stromento dev' essere sperimentato alla serratura, ch' egli rese aperta per eseguire il furto.

43 Tal confessione aggiunta alla querela ed a

questa uniforme nei principali rilievi del furto assoggetta il confitente a condanna. - *Boss. Tract. crim. tit. de delict. n.* 21 - , quantunque egli non potesse più esibire la re-furtiva, perchè o perduta o consumata; nè indicare il ritentore o compratore, perchè incognito o assente ed irreperibile; nel qual caso però il Giudice, a cui riuscito non fosse aver presente la persona, si occupi almeno avere colle indicazioni del confitente i connotati della persona medesima, e verificar, se non altro, la esistenza di essa persona nel paese, nella locanda, nella casa di sua abitazione o dimora (che potranno essere dallo stesso reo suggerite) all' epoca della consegna degli oggetti.

44 « *Nota* » Lo accusato ancorchè confesso può essere interrogato dei socj di delitto, dei complici, dei fautori ?.. In ogni delitto, particolarmente in quei, che non si possono commetter da un solo, è lecito interrogare il reo confesso s' egli ebbe socj, complici, e fautori; ma la interrogazione dev' esser generica, non individuale - *Chartar. de interrog. reis. lib.* 4 *cap.* 1 *n.* 9 *Farinac. quæst.* 37 *num.* 167*, et seq., Bonfin. in bann. Gener. cap.* 54 *n.* 4 *et* 5 *-;* la qual nominazione se ratificata e corroborata da qualche amminicolo bastava pella tortura del nominato quando questa era in uso.

45 Trattandosi poi di delitto, che può essere stato commesso da un solo, il Giudice non si dee far lecito interrogar lo accusato su i socj, com-

plici, e fautori, se non abbia indizj a carico di altri - *l. fin. cod. de accus.* - come neppure deve interrogarlo di altri furti o delitti, dei quali non si abbia sentore - *Menoch. de arbitr. cas.* 523, *Clar. in* § *final. quæst.* 21 *n.* 4, *Farinac. quæst.* 37 *n.* 167 *et seq.*, ostando a ciò la *Bolla di* PAOLO *III.* accennata *da Bonfin. in bannim. gener. cap.* 54 *n.* 5.

46 A convincere il reo negativo è ammessa la prova indiziaria, la presuntiva, e congetturale (*num.* 19): tantoppiucchè lo Editto emanato dal Cardinal Consalvi il dì 16 di Febbrajo 1805 autorizza i Tribunali Pontificj a procedere colla *convinzione morale* contra gli accusati di furti.

47 Gl' indizj tendenti a far conoscere la persona del ladro possono esser suggeriti

48 1° *Dal luogo del furto.* Se fosse stato ivi rinvenuto qualche oggetto appartenente alla persona accusata o sospetta, come chiave, coltello, fazzoletto, scarpa ec., ovvero la *impronta del piede*, l' oggetto và riconosciuto tra consimili da persone informate, quando queste si possano avere nei coinquilini, o nei vicini di casa all' accusato, ne' suoi amici ec. i quali dicano essere di esso accusato il *tale oggetto;* o averlo veduto presso di lui; in sua casa ec. La forma presa della impronta del piede, (come ho significato *nel n.* 35) dev' esser confrontata da periti calzolaj colle scarpe, che lo stesso accusato ritiene, perchè si osservi e risulti la congruenza dell' une colle altre.

49 La vicinanza del luogo del furto all' abitazione dell' inquisito, la conoscenza e pratica, che questi avea del luogo medesimo, particolarmente s' egli fosse di qualità diffamate, fanno congetturare la reità di lui.

50 E così in ragione del luogo il furto accaduto all' ospite o forestiere nella casa, ov' è ricevuto, nella osteria, nella locanda, induce sospetto a carico dell'albergatore, dell'oste, dei loro familiari; induce anzi presunzione urgentissima se qualche altro indizio concorre - *Dottori alla l.* 1 § *si cista ff. deposit. alla l. si sacculum ff. eod.*

51 2° *Dalla persona accusata o sospetta.* Indizj di reità sono l' essere stato veduto *il tale* aggirarsi a *quel* sito in ore notturne e fuori del solito, o larvato o vestito di abiti non suoi; ovvero entrare in quella casa o uscire, specialmente se con fagotto sotto braccio o nascoso sotto il mantello; la pratica, ch' egli abbia di essa casa; la sorpresa nel sito del furto. - *Dottori alla l. incivilem cod. de furt.*

Le cattiva qualità dello inquisito per altri furti commessi; la fama, che lo accusa di quel furto; la sua fuga e latitazione; le sue spese *ultra vires* essendo egli povero; le spese fatte con moneta della specie, di cui era la pretesa furtiva; i suoi ripieghi e mendacj in cose manifeste o provate;

La invenzione (presso lui) di chiave adulterina, di grimaldello o di altro stromento, con cui risulta dagli atti essere stata eseguita l' apertura

della porta nel locale, ove il furto accadde; e l'utile sperimento fatto di tal chiave, grimaldello ec.

La invenzione della scala, ch' egli possedea, sperimentata e corrispondente all' altezza di *quella* finestra, ovvero alla profondità del sito, dov' è seguita la insalizione o discesa; la invenzione di lime, colle quali fu segato il catenaccio, il corsaletto, l' anello in *quella* porta; il riperimento di vetti, pali di ferro, picconi ec. congruenti a quegli, onde i periti giudicaron fatto lo sfascio, levata la porta dai gangheri, aperto il muro, o devastato ec.: che se nel luogo del delitto esistessero tuttora le impressioni o marche degli stromenti adoperati dal ladro, i periti in nuovo accesso dovrebbero fare con queste impressioni o marche il confronto degli stromenti rinvenuti presso l' accusato.

La comparsa di un' individuo non chiamato, non citato, non avente alcun interesse ad accusare, ed accusi il furto, nomini il ladro, insista pella cattura, e diasi altre brighe consimili: questa ultronea comparsa, queste insistenze e brighe, quando un qualche indizio si aggiunga, fanno con ragione presumere ch' egli sia il reo; e che abbia voluto in tal guisa porsi in salvo dai sospetti.

52 3° Il riperimento della re-furtiva presso l'accusato o in luogo appartenente al medesimo o frequentato da lui, o presso persone, alle quali egli l' abbia consegnata, alienata ec., partico-

larmente se fosse cosa d' interesse o utile dell' accusato stesso, che allegar non sappia, nè giustificare la provvenienza legittima, la persona, ed il modo, onde tal cosa sia giunta in sue mani, somministra valido argomento di reità.

53 Fà però di mestieri che gli oggetti furtivi rinvenuti al ladro sieno riconosciuti ed identificati (colla regola portata nel *num.* 15) per quei, che al derubato appartenevano.

54 V' ha necessità innoltre che la invenzione degli oggetti medesimi avuta colle perquisizioni domiciliari o personali risulti dall' atto o rapporto della Forza esecutrice, o da rogito d' invenzione, e venga dippiù confermata cogli esami dei due testimonj, che furon presenti alla perquisizione, al suggellamento, ed all' apertura; i quali testimonj debbono riconoscerli e dire esser *quegl' identifici oggetti rinvenuti, presenti loro stessi, al tale individuo in circostanza della perquisizione ec.*

55 Avviene che la Forza esecutrice recatasi a perquirere l' abitazione, o eseguendo tale operazione alla persona del ladro in occasione dello arresto, senza intervento di alcuno dei ministri del Tribunale, non pratichi la cautela del suggellamento: è necessario dunque che il trasporto alla curia e la tradizione dei rinvenuti oggetti sieguano coll' accompagnamento e sotto gli occhi dei testimonj, che furon, come sopra, presenti alla invenzione; accompagnamento e pre-

senza, di cui deesi tener espressa menzione sul rogito di consegna, nel quale il cancelliere fà individuare ai testimonj i divisati oggetti rinvenuti, presenti loro, da loro asportati alla curia, ovvero dall' esecutore, che dessi hanno associato senza essersi mai separati da lui, e senzacchè alcuno abbia rimossi o cangiati quegli oggetti; gli fà altresì indicare i connotati; fà riconoscere gli oggetti stessi; quindi li chiude, o avvolge, o liga, e li contrassenga con impronta di suggello, che dà ad uno di essi testimonj, perchè questi lo ritenga presso di se, e lo esibisca a richiesta della curia; poi si viene all' apertura colle cautele già espresse altrove. (*V.... Venefizio... Falsa moneta...*)

56 Lo inquisito dovrà essere interrogato *su* i medesimi oggetti; sul possesso, che ne avea; sulla invenzione; sulla provvenienza; e dovrà riconoscerli.

57 « *Note* » 1ª Sebbene il posseditore della re-furtiva sia uomo di buona fama può esser costretto dal Giudice ad indicare la persona, da cui la ebbe; il titolo, per cui la ebbe; il tempo; la congiuntura; se alcun individuo fu presente, e quale - *argom.* dalla *l. Præses* (la seconda) *ff. de offic. Præsid., dalla l. congruit ff. eod. DD. alla legge qui vas. § qui furem ff. de furt.*, alla *l. idem § si tibi ff. de condic. ob turp. caus.* Il testo canonico obbliga il posseditore o chi sà il ladro a renderne consapevole

non solamente il derubato , ma il Giudice ancora *DD. al c. qui cum fure colla gloss. in fin. extravag. de furt.*

58 1ª Se la cosa furtiva rinviensi presso Cajo, e questi dice averla ricevuta da Sejo, basta tale assertiva ad esonerar Cajo? E chi và sperimentato dei due ?

La nuda assertiva di Cajo non basta : questo sarebbe pei ladri un facile giuoco : v' ha duopo ch' egli giustifichi la sua assertiva , o almeno adduca prova semipiena - *arg. dei DD. dalla l. majorem colla gloss.* parola - *probat* - e parola - *exhibet cod. ad leg. Corn. de fals., dalla l. indicasse ff. de v. s., dal test. canonico nel c. qui cum fure extravag. de furt.* , massimamente quando Sejo fosse di buona fama, e Cajo asserente nol fosse. Qualora però lo indicato Sejo fosse persona sospetta e discreditata, altronde Cajo fosse persona proba e di ottimo nome, nasce presunzione di verità nell' asserita provvenienza: ma s'entrambi fossero persone sospette e diffamate, il possesso forma indizio nel solo Cajo; indizio non ridonda a Sejo dall' unico detto dell' altro se non quando si venisse a provare l' amicizia e la unione di loro nei momenti prossimi al furto; dalla quale amicizia ed unione congetturar si potrebbe che il furto fu commesso d'ambidue insieme.

••••••

PENE

Diritto comune

1 a 3 Pene stabilite al furto dal Diritto comune - dalla legge delle XII Tavole - dalle leggi Porcia e Petelia Papiria.
4 Pene contra il sagrilego.
5 6 Contra il peculatore.
7 Contra il reo de' residui.
8 Contra il ladro notturno ed il balneario.
9 Contra i saccularj, i direttarj, i circolatori.
10 Gli effrattori, gli espilatori, i vetticularj.
11 12 Gli abigei, e loro ricettatori.
13 Contra i rei di due o più furti.

Diritto canonico

14 a 16 Pene canoniche pei furti sono infamia - irregolarità deposizione dall' uffizio e dall' ordine - scomunica - consegna del cherico delinquente alla curia secolare secondo i casi.

Bandi di Consulta

17 Pene pel primo furto semplice, che non superi, o che superi scudi 10.
18 Pel secondo, qualunque sia la somma.
19 Pel terzo - ladro famoso.
20 Pei furti di somme considerevoli furto magno.
21 22 Pei commessi con iscalamenti - con rotture.
23 Con aperture mediante uso di chiavi adulterine, di grimaldelli, o di altri stromenti.
24 Chiave adulterina qual sia.
25 Pene pella ritenzione di chiavi adulterine e di grimaldelli.
26 Per due o più furti commessi con alcuna delle qualità accennate nei *num.* 21, 22, 23.

1 La legge delle XII. Tavole sopra i furti distingueva il *furto non manifesto*, così detto quando non era sorpreso nel fatto il ladro, dal *furto manifesto*, quando era sorpreso. Pel furto *non manifesto* i Decemviri decretarono una pena pecuniaria doppia del valore della cosa rubata - *Si adorat furto quod nec manifestum escit, duplione luito:* son tali le parole dei Decemviri, come si ha da *Gellio XI.* 18 e da *Tullio pro Milone*: le quali dal cel. *Pothier in Pan-*

dect. Justinian. frag. ll. XII. Tabul. si mostrano equivalenti alle altre - *Si quis agat ex furto non manifesto, pœna dupli in furem decernatur*-. Rispetto al furto, nell' atto di cui sorpreso veniva il ladro, quei legislatori credettero dover lasciare impunita di esso ladro la uccisione tanto pel furto notturno quanto pel diurno, colla differenza che nel notturno la uccisione del ladro rimanea senza pena in ogni caso, ma nel diurno alla impunità richiedevasi che il ladro comunque armato si difendesse contra il proprietario, e che questi con clamore implorasse lo ajuto dei cittadini - *Si nox furtum factum sit, si im aliquis occisit, jure cæsus esto* - parole decemvirali, che corrispondono a quelle di Pothier *nel luogo citato* - *Si nocte furtum factum fiat; si eum furem aliquis occiderit, jure cæsus esto:* pel furto diurno - *Si luci furtum faxit; si im aliquis endo ipso capsit.... si se telo defensint, quiritato, endoque plorato; post deinde si cæsi escint, se fraude esto;* dissero i Decemviri, le parole dei quali Pothier tradusse - *Si interdiu furtum fiat, si hunc furem quis in ipso furto ceperit .....si se telo defenderit, is cui furtum fit, id cum clamore testificetur, postea autem si fures occisi fuerint, impune esto.*

2 Quando il ladro nell' atto del furto non rimaneva ucciso i Decemviri distinsero lo schiavo dall' uomo libero, e questo trattarono diver-

samente secondo che fosse pubere o impubere. Per lo schiavo la pena stabilita fu quella di precipitarlo dalla rupe tarpeja - *servus virgis cæsus saxo dejicitor.* - Per l'uomo libero che fosse pubere, fu prescritto che venisse assoggettato alle battiture, e poi dato in ischiavo al derubato; *verberator, illique, cui furtum factum escit, addicitor.* Lo impubere soffrir dovea pur esso ad arbitrio del Magistrato le battiture, ed esser condannato alla restituzione:- *impubes Prætoris arbitratu verberator, noxiamque decernito* -.

3 I costumi e le leggi posteriori Porcia e Petelia Papiria mitigarono il rigore delle surriferite pene vietando specialmente di assoggettare alle verghe ed alla schiavitù i cittadini. E quindi avvenne che, salva sempre la dovuta restituzione, i furti dal Pretore fossero puniti con pena pecuniaria applichevole all'interessato che il furto non fosse accaduto, del quadruplo nel furto manifesto, e (ritenendo la pena decemvirale) del doppio nel furto non manifesto. Alle quali pene pel furto commesso dagli schiavi soggiacevano i padroni quando non avesser voluto piuttosto consegnare lo schiavo delinquente all'attore.

4 Contra il sagrilego le antiche leggi Romane stabilirono la interdizione dell' *acqua* e del *fuoco*: altre leggi in seguito emanate disposero ch'egli fosse punito *extra ordinem*, ora con pena *capitale*, ora colla pena *in metallum*, ora

colla deportazione *in insulam* - *l.* 4 § *mandatis*, *l.* 5 *pr.*, *l.* 10 § 1, *l.* 11 *ff. ad leg. Jul. pecul. et de sacrileg.*, colle quali pene concorreva l'azione *in quadruplum* contra gli eredi ancora del delinquente - *argom. dei DD. dalla l. ult. ff. eod.*

5 Contra il peculatore la interdizione dell'*acqua* e del *fuoco* era l'antica pena; quindi fu inflitta la capitale se il peculatore avea l'amministrazione del danajo sottratto - *l. unica cod. de crim. pecul.*, *Instit. Justin. de publ. judic.* § *item lex Julia peculatus* -; contra il privato poi non addetto all'amministrazione di quel danajo le leggi Romane hanno stabilita la pena *in metallum* o la deportazione *in insulam* - *l.* 3, *l.* 6 § *ult. ff. ad leg. Jul. de pecul.*, *l.* 2 *cod. de his*, *qui ex ration.*, *instit. Justin.* cit. luogo.

6 Concorre l'azione *in quadruplum*, esercibile contra eziandio gli eredi entro l'anno dalla morte del reo - *l. ult. ff. ad leg. Jul. de pecul.*, *l.* 1 *cod. Th. eod.*, *l.* 2 *cod. ad leg. Jul. repetund.*

7 Il reo *de' residui* soggiace a pena pecuniaria - *l.* 4 § *qua lege ff. ad leg. Jul. pecul. et de resid.*

8 Il ladro *notturno*, ed il *balneario* sono puniti colla opera pubblica temporanea - *leg.* 1 *ff. de fur. baln.*

9 I *saccularj*, i *direttarj*, i *circolatori* sono puniti ad arbitrio o colla *opera pubblica* temporanea, o colla *fustigazione*, o colla *rile-*

gazione - l. 7 saccularii , et l. ult. ff. de extraord. crim.

10 Gli *effrattori* , gli *espilatori* , i *vetticularj* , se diurni , colla fustigazione , e quindi colla opera pubblica perpetua o a tempo ; se notturni , colla *fustigazione* , ed innoltre colla pena *in metallum - ll. 1 et 2 ff. de effract. et expilator.* -

11 Gli *abigei* coll' *ultimo supplizio* nei luoghi , ove lo abigeato sia frequente ; e dove nol sia , o colla condanna *in metallum* , o colla opera pubblica , perpetua o temporanea ; ovvero (pella condizione della persona) colla *destituzione dall' ordine* , o colla *rilegazione* , pene prescritte dallo Imperadore Adriano ; e se tal delitto fosse commesso con uso di armi , lo abigeo incorre presso il Gius comune la condanna *ad bestias - ll. 1 , et 2 ff. de abig.*

12 Contra i ricettatori degli abigei Trajano stabilì la rilegazione per dieci anni *extra terram Italiam - l. 2 ff. eod.*

13 Contra i rei di due furti le leggi Romane esigono rigore - *argom. dalla l. capitalium 28 § solent quidam 3, et § 10 ff. de pœn., l. 3 v. his ergo cod. de Epis. aud., l. 8 § 1 cod. ad leg. Jul. de vi publ. , leg. ult. ff. de abig.* E gl' interpreti ci hanno communemente segnata la regola che il reo di tre furti debba essere strangolato - *interpretes (Anton Matteo de furtis cap. 3 num. 9) communiter tria furta*

requirunt, *atque ad tertium furtum strangulandum censent.*

••

14 Il Diritto canonico dichiara *infame* il ladro notorio, ed il condannato per furto, sebbene il reo fosse un cherico - *c. infames* 17 *caus.* 6 *qu.* 1. -

15 Il qual reo oltre alla pena *d'infamia* cade ancora nella *irregolarità;* cosicchè nè ai sacri ordini può esser promosso, nè esercitare quei già ricevuti - *c. qui in aliquo* 5 *dist.* 51, *Abb. in cap. fin. de furt. n.* 3, *et* 14, *Navar. in manual. c.* 17 *n.* 204, *Suarez de censuris disp.* 48 *sect.* 2 *n.* 2, *Pirhing. lib.* 5 *decretal. tit.* 18 *n.* 2, *Reiffenstuel lib.* 5 *decretal. tit.* 18 *num.* 50.

16 Ed anzi lo stesso cherico, se notoriamente ladro, dev'esser deposto dall'uffizio e dall'ordine - *c. Presbyter* 12 *dist.* 81, *c. cum non ab homine* 10 *de judic.* - Se irresipiscente, soggiace a scomunica; se incorregibile, vien consegnato alla Curia secolare - *cit. c. cum non ab homine* 10 *de judic.*

••

17 I Bandi Generali della Sagra Consulta *nell'art.* 98 puniscono *colla pubblica esposizione alla berlina*, col *quadruplo del valore della re-furtiva*, oltre allo *indenizzo del pro-*

prietario chi per la prima volta ruba danari o effetti in somma o valore, che non superi *scudi dieci;* e superando *scudi dieci,* colla *pubblica fustigazione.*

18 Chi ruba per la seconda volta, qualunque sia la somma di questo secondo furto, *col remo per anni dieci.*

19 Dichiarano *ladro famoso* chi ruba per la terza volta; e lo puniscono col *remo perpetuo*, se i tre furti commessi non giungano tutt'insieme alla somma *di scudi venti*; qualora poi superassero tal somma, colla pena della morte, senza riguardo che dai primi furti egli sia stato punito o graziato, o che avesse presa impunità; ovvero che pei primi furti non si fosse proceduto.

20 Puniscono col *remo per anni sette* il reo di furto, che non ecceda la somma di scudi duecento; eccedendola, *col remo per dieci anni*; se il furto oltrepassa scudi trecento, col *remo perpetuo*; e se maggiore di *scudi cinquecento*, colla *morte*; il qual furto di scudi cinquecento è dichiarato *furto magno*.

21 Infliggono *morte* e confiscazione dei beni pel furto (il valor di cui superi scudi dieci) commesso con uso di scale o di altri strumenti, dei quali siensi i ladri serviti ad insalir *case, abitazioni, botteghe*; pel furto commesso con rottura o con altre violenze alle pareti principali e non principali di esse case, botteghe ec., alle finestre, ai tetti, e ad ogni altra parte dei

luoghi divisati; o con ingresso per finestra, ancorchè senza scale, ed in qualsivoglia modo oltre alla via ordinaria pelle porte (*art.* 99.)

22 Infliggono *il remo perpetuo* se il furto seguito con tai mezzi non superi scudi dieci, o se il ladro non fosse venuto che al solo atto di scalare o rompere alcuno dei luoghi anzidetti o ad altra violenza o apertura senza commettere il furto (*art. cit.*)

23 Comminano la stessa pena *di morte e confiscazione* pel furto, che superi *scudi dieci*, commesso con uso di chiavi adulterine, di grimaldelli o di altri simili stromenti atti ad aprire le porte tanto esterne che interne di palazzi o altri edifizj pubblici o privati, le porte di cui principali fosser solite a ritenersi aperte: comminano il *remo perpetuo* se il furto non supera *scudi dieci*, o si sarà venuto all'atto di aprire o guastar la serratura, benchè non sia seguito il furto. (*art.* 100.)

24 Adulterina considerano qualsivoglia chiave, della quale il delinquente abbia fatto uso per aprire le porte accennate; non però quella, se adoperata, che il proprio padrone *ritiene* o *ritenea per suo uso*.

25 Puniscono con *tre tratti di corda*, ed ancor colla galera ad arbitrio il sorpreso ritentore di chiavi false e di grimaldelli tanto in casa quanto fuori, *considerata la qualità della persona*; e pongono á calcolo per un furto la invenzione

di tali chiavi false o di grimaldelli, se il ritentore commessi avesse altri furti (*art.* 101.)

26 *Pena di morte* prescrivono contra il reo di due o più furti commessi con una delle qualità sovraenunciate, se tai furti uniti costituiscono somma maggiore di sc. 10 (*art.* 102.)

27 Alla *pubblica fustigazione* assoggettano il servidore, domestico, o altro familiare, reo di furto a danno del proprio padrone, il qual furto non ecceda la somma di *scudi cinque*; se la eccede fino a *scudi dieci*, colla *galera per cinque anni*; fino a *scudi venti*, colla galera *per sette anni*; sopra gli *scudi venti* sino *a cinquanta*, per anni *dieci*; sino *a scudi cento* colla galera *in perpetuo*; sopra *i cento scudi* colla *morte* (*art.* 105.)

28 *Morte* altresì hanno stabilita contra il reo di due furti domestici eccedenti ambidue insieme la somma di *scudi cinquanta*; se la somma è minore di *sc. cinquanta*, se maggiore però *di trenta*, la *galera perpetua*; e se la somma non giugne a scudi *venti*, ancorchè sia somma *minima*, la galera *per anni dieci* (*art.* 106.)

29 *Morte* hanno ancora stabilita per tre o più furti domestici, qualora questi furti fra tutti superino il valore di *scudi venti*; e non superandolo, il *remo perpetuo*, sebben si trattasse di picciola somma (*d. art.* 106.)

30 Vogliono innoltre punito colla *morte* il reo di furto domestico superiore alla somma di *scu-*

di dieci, commesso con violenta apertura di porte esterne o interne, di scrigni, canterani, casse, credenze ec. ove i padroni riteneano chiusi a chiave i danari o altro rubato; ovvero commesso con uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri stromenti, oppure delle chiavi proprie dei padroni dai delinquenti involate: come ancora il furto di baulli, scrigni, casse ec. (ove la re-furtiva era conservata e chiusa) aperti poi a comodo di essi delinquenti, ed anco fuori della casa dei padroni: il furto in fine commesso con iscalata di finestre, di porte, e di qualsivoglia locale, quantunque interno, dell' abitazione dei padroni medesimi. Se la somma non giugne a *scudi dieci*, qualunque ella sia, col remo perpetuo; e col remo per *dieci* anni voglion punita la sola violenza, o rottura, o scalamento, o apertura con chiave falsa, con grimaldello ec. sebbene non si fosse venuto alla effettuazione del furto (*art.* 107.)

31 Circa lo abigeato gli stessi Bandi generali dispongono che « sebbene dalla legge comu-
« ne il delitto di abigeato sia punito colla pe-
« na della vita ov' è la frequenza di simili de-
« litti, ad ogni modo si riduce a memoria col
« presente Bando, e si rinnuova la suddetta di-
« sposizione di ragione: si ordina dippiù che in
« tutt' i Territorj de' luoghi dello Stato Ecclesia-
« stico, i quali sono entro la distanza di dieci
« miglia dai confini di esso Stato con quei di

« qualsivoglia altro Principe, per detto delitto s'
« incorrerà la pena della vita, ancorchè ivi non
« fosse la frequenza: e circa alla distanza si sta-
« rà alla comune opinione da provarsi almeno
« da due testimonj. E sarà abigeato ogni volta
« che si ruberà in qualsivoglia modo, forma e
« maniera, con armi, e senza, non solamente dai
« pascoli, e stalle; ma innoltre quando si rube-
« rà dalle mandre, procoj, capanne, o da ogni
« altro luogo dove le bestie fossero ritenute, o
« rimesse, in campagna, in mandre, e da per
« se tanto sciolte, quanto legate, sebbene per la
« prima volta si rubasse un sol bue, o cavallo,
« o giumento; purchè non sieno le stalle parti-
« colari delle case anche di campagna destinate
« per l' abitazione, unite, o separate da quelle
« (*artic.* 110.) »

32 Dai Bandi del Governo di Roma vien prescritta pel furto semplice di effetti o danari in valuta o somma minore di sc. 10, la pena del *quadruplo* oltre allo *indennizzo* del *derubato*, e la pubblica esposizione alla *berlina;* se in valuta o somma maggiore di sc. 10, la *fustigazione* ed il *bollo;* se maggiore di sc. 50, la *galera per anni cinque:* per due furti costituenti amendue la somma di sc. 10, il remo per dieci anni: per tre furti ascendenti tutt' insieme alla somma di sc. 20, il reo dei quali tre furti è di-

chiarato *ladro famoso*, la pena di *morte*, oltre al quadruplo ed alla rifazione del danno, ancorchè il delinquente pei due primi furti fosse stato punito, o graziato, o ammesso ad impunità; la medesima pena *capitale* viene prescritta se fossero più di tre furti, i quali tutt' insieme formassero la somma di sc. 10 (*art.* 59.)

33 Pel furto *magno*, che cioè ascenda a scudi 500, la pena di *morte*: pel furto inferiore a tal somma, e superiore *a cento scudi*, il *remo perpetuo*, o *temporaneo* ad arbitrio, giusta la quantità di essa somma (*art. cit.* 59.)

34 Pel furto in somma maggiore di sc. 10 commesso con frattura o altre violenze alle porte, alle mura, alle finestre, ai tetti ec., con iscalamento, con uso di chiave adulterina, di grimaldello, o altro stromento qualunque atto ad aprire, è stabilita la *pena di morte*; se il furto non ascende a sc. 10, o si è venuto al solo atto di rompere, scalare, aprire per rubare, il *remo perpetuo*, ancorchè il furto non sia seguito: per due o più furti con alcune delle indicate qualità, costituenti tutt' insieme la somma di sc. 10, la *pena capitale* (*cart.* 60.)

35 I medesimi Bandi dichiarano punibile nelle stesse guise che il furto commesso con iscalata quello di condotti di piombo, o di altri effetti, eseguito dal delinquente con esser' egli disceso in cantine, chiaviche, pozzi, o in altri luoghi sotterranei (*cit. art.* 60.)

36 Ai servidori, domestici, ed altri salariati rei di furto, ch' ecceda il valore di *uno scudo romano*, in pregiudizio de' loro padroni, infliggono la pena della pubblica *fustigazione*: s' eccede il valore di *scudi cinque*, il remo per cinque anni ed il bollo: se giugne a *scudi dieci*, il *bollo* ed innoltre la *galera* per *anni sette*; se supera la somma di scudi venti, *bollo*, e *remo* per un decennio; se maggiore di scudi cinquanta, il *remo perpetuo*; e se maggiore di *scudi cento*, la *morte*, oltre alla rifazione del danno in ciascheduno dei casi mentovati. Per furti reiterati, sebben due, e commessi a danno di diversi padroni, in luoghi, e tempi distinti, i quali furti ascendano ambidue alla somma di *scudi cinque*, la galera perpetua; s' eccedono *scudi venti*, la *pena capitale*. Pel terzo furto, se ammonteranno tutt' insieme a *scudi dieci*, e per furti tre, che superino in tutto il valore di *scudi cinque*, parimenti la *morte*, sebbene il delinquente pei primi furti fosse stato punito o graziato (*art.* 61.)

37 *A pena capitale* altresì assoggettano i servidori, i domestici ec., che avessero eseguito il furto superiore a scudi *dieci*, con frattura, o con devastamento, o con altra violenza, o con iscalata, o con uso di chiavi false, di grimaldelli ec., ovvero involati baulli, studioli, cassette, e simili (nè quali sono chiusi e conservati danari ed effetti dai loro padroni) per violentarli poi, ed

aprirli a lor comodo fuori della casa di essi padroni: se il furto è minore di sc. 10, col *remo perpetuo* e col *bollo* (*art.* 62.)

38 Puniscono con *tre tratti di corda* colui, che sorpreso fosse stato in casa o fuori di casa di giorno o di notte con chiavi false o con grimaldelli; ed in caso di altri furti commessi computano la invenzione di tali stromenti per un furto (*art.* 68.)

39. Puniscono con *tre tratti di corda*, e colla multa di *scudi cento* i chiavaj ed altri artefici, che fabbricate avessero chiavi con impronte in cera, o in altra guisa, che fosser loro recate; o che avesser fabbricati o venduti grimaldelli ed altri stromenti atti ad aprire serrature, ancorhè seguito non fosse alcun furto; colle quali pene puniscono i medesimi chiavaj ed artefici, che manchino denunziare al tribunale del Governo le persone, da cui tal' impronte gli siano state recate (*art.* 69.)

40 Rispetto agli abigei comminano pena di *morte* e *confiscazione de' beni*, quantunque il delitto fosse stato commesso per la prima volta, e non si provi la frequenza di tal delitto in quel luogo (*art.* 70.)

41 Dichiarano abigeato « ogni volta che si ruberà in qualsivoglia modo, con armi e senza, non solamente dai pascoli o stalle, m' ancora dalle mandre, procoj, capanne, e da ogni altro luogo, ove le bestie fossero ritenute o rimesse

in campagna o mandra, o da per se, tanto sciolte che ligate, e ad ogni caso, in cui possa considerarsi che gli animali erano sotto la custodia del padrone; ma bensì debbano considerarsi sotto la custodia del Principe » (*cit. art.* 70.)

42 Puniscono con *tre tratti di corda* i rei di furti in pregiudizio di coloro, che vengono in Roma, o ne partono, o sono in viaggio entro o fuori la Città, commessi nelle carrozze, o in altri legni, o sovra cavalli, ed altre bestie de' viandanti, qualora tai furti sieno inferiori a *scudi cinque*, ed i rei abbiano superata la età di *anni dieciotto*; se minori di questa età, col *carcere per sei mesi*, e con *isferzate ad arbitrio*: se il furto eccede *scudi cinque*, colla *pubblica fustigazione* e col *bollo*; pene però applichevoli ai maggiori di età: se il furto è superiore a *scudi* 10. colla galera per cinque anni, ed anco perpetua secondo il valore della re-furtiva: e se fossero stati commessi più furti come sopra, colle pene imposte pei furti in genere (*art.* 73.)

43 Prescrivono che tutti quegli, i quali han sofferto derubamento, o tentativo di questo, dieno le loro denunzie nell' uffizio criminale entro il termine di *dodici giorni*, comminando pene ad arbitrio in caso di mancanza secondo la qualità delle persone. (*art.* 78).

44 Promettono impunità al reo di furti rivelante i furti medesimi, i correi, ed i complici, quando non ancora il tribunale abbia notizia alcuna

de'rei: promettono dippiù un premio se oltre al rivelo egli avrà fatto capitare i compagni o alcuno di essi in potere del Tribunale (*art.* 79.)

45 Non ammettono arbitrio, nè diminuzione alcuna di pena per età minorile, se il reo di furto avesse compiuti gli anni diciotto.

46 « *Nota* » Pei furti fino ad ora accennati, ove i Bandi generali della S. Consulta, e di Roma han prescritta pena di *morte*, *confiscazione* de' beni, corda, e bollo, i Tribunali Pontificj non suogliono porre in pratica tai pene; bensì il remo perpetuo in luogo delle due prime; e se le qualità dei furti strettamente portassero pena capitale, alla inflizione legale di questa costumano aggiugnere - *consulendum SS. pro minoratione pœnæ.*

Alla fustigazione del reo per la città è sostituito il pubblico cavalletto, o un'anno di opera pubblica.

Abolita è la corda, a cui è sostituita la pubblica opera per un anno. - Moto-proprio del Sommo Pontefice PIO VII. di s. m. in data del dì 6 di Luglio 1816 art. 96 - Altro emanato dal glorioso regnante Sommo Pontefice LEONE XII. il dì 5 di Ottobre 1824 art. 100.

Abolite ancor sono le pene rimesse dai Bandi generali e particolari, o d'altre leggi, e così dal Diritto comune, (ove i Bandi non hanno disposto) ad arbitrio dei Giudici per lo esasperamento ed accrescimento di quelle comminate espres-

samente dalla legge. Rispetto poi a quelle, che nei Bandi generali, o particolari, o d' altre leggi sono rimesse *interamente ad arbitrio dei giudici e Tribunali, le medesime pene non potranno mai eccedere un anno di opera, e solo rimarrà ai giusdicenti e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado, semprecchè o la natura del delitto, o le circostanze, che lo accompagnano, li convincano nella loro coscienza della giustizia di tal minorazione* (*art.* 101 *del lod. Mot. propr. dei* 5 *di Ottobre* 1824, *uniforme all' art.* 97 *del Mot. propr. del dì* 6 *di Luglio* 1816.)

••••••

OSSEVAZIONI

Prima

1 La stessa definizione del furto (*class.* 1ª *n.* 4) suggerisce dover concorrere copulativamente nel ladro il *dolo* manifestato colla « frandolenta contrettazione *invito domino facta* », e l'animo di lucrare « *lucrifaciendi gratia* » *Just.* § *furtum* (*il primo*) *tit. de obligat. quæ ex delict. nasc.*, *Farinac. quæst.* 165 *n.* 5, *Rot. recent. decis.* 131 *n.* 8 *p.* 18. Dunque ov'escluso è il duolo, ov'escluso è l'animo di lucrare, condanna per delitto di furto non può aver luogo; come nol potrebbe avere per es. in colui, che tolse fievole oggetto, non con animo di lucrare, ma di fare uno scherzo, un dispetto, una ingiuria - argom. dei Dottori dalla *l. vulgaris in princ.*, *et in* § *sed. et si de navi*, e dalla *l. si quid fur ff. de furt.* - scherzo però, dispetto, ingiuria, che giustificare si debbono dall'allegante, o avére almen verosimiglianza - argom. dal *test. can. nel cap.* 1

de præsumpt., *gloss. nella leg. si non convicii cod. de injur.*, *Bajard. ad Clar. § furtum. num.* 83, *Bonifac. in tract. de furt. § animo lucrifaciendi num.* 98, *Boss. in tit. de rapin. num.* 6 *et* 7, *Farinac. quæst.* 174 *num.* 11 *et* 16.

2 Utile a tali esclusioni è la *credulità di non delinquere* - *l. igitur* 12 § *et generaliter ff. de liberal. caus.* -; non però fatua, irragionevole, o di mendicato pretesto - *gloss. in* § *placuit* - parola - *permissurum* - *in fin. Instit. tit. de oblig.*, *quæ ex delict. nasc.* -; ma giusta, o almeno probabile - *Anton. Gomez de delict. cap.* 5 *rubr. de furt. cap.* 1, *Menoch. de arbitr. quæst. lib.* 2 *cas.* 298. *num.* 2, *et* 3, *Farinac. quæst.* 174 *num.* 142, *et sequen.*

3 Della quale *credulità* ragioni induttrici e riprove abbiamo.

4 I. In colui, che operò con pubblicità, in palese, senz' alcuna circospezione o riserva - *Conciol. cons. crim.* 10 *post. fract. de hæred. n.* 19. *Garron. in commentar. ad nov. const. Mediolan. tit. in quib. cas. proc. non pot. crim. in prælud. cap.* 7 *n.* 14, *Bonfin. in bannim. gener.*, *append.* 4 *ad cap.* 54 *num.* 2, 8, 9.

5 II. In colui, che tolse cos'aliena, o soggetta a controversia, persuaso essendo con qualche fondamento, o per un preteso diritto, che tal cosa fosse di sua proprietà - *l.* 1 § *final. ff. de abig.*, § *ita tamen. instit. de vi bonor.*

raptor., *gloss in* § *furtum* - *tit. de oblig. quæ ex delict. nasc.* -

6 Chi toglie però cosa creduta aliena, quantunque ella sia di sua proprietà, commette furto?... Il furto consiste nella contrettazione *rei alienæ*: dunque essendo la cosa non aliena, ma propria dello involatore, egli nè commette furto, nè può soggiacere ad azione furtiva: dunque sebbene abbia egli avuto animo di rubare, nondimeno deesi stare alla verità della cosa, non a quello, ch' egli credeva o volea. - *l. vulgaris* § *si is*, *qui viginti*, § *si qui æs*, § *sed et si quis subripuit*, ed ivi *gloss.* e *DD. ff. de furt.*

7 III° In chi prende cos' appartenente a se, da un' altro rubatagli o ingiustamente ritenuta, quando non possa per altre vie regolar ricuperarla - *gloss.* e *DD. alla leg. qui vas* 48 *ff. de furt.*, *al.* § *furtum* (*il primo*) - *V. subaudi alienæ inst. de oblig.*, *quæ ex delict. nasc.*, *Vermigliol. cons.* 58 *n.* 19, *cons.* 153 *n.* 4, *cons.* 466 *n.* 9. -

8 Ma se si volse immediatamente ad involare la cosa quando potea ricuperarla per altre vie regolari, se la involò a colui, che la comperò od acquistò in buona fede, ovvero che goda dell'usufrutto di essa, egli soggiace alla pena stabilita dalla *leg. 7. Si quis in tantam cod. unde vi*, e *dalla leg. extat.* 13 *in fin. ff. quod met. caus. gest. er.*, cioè alla restituzione della

cosa stessa, ed alla perdita del dominio, che devolvesi al fisco, qualora quegli, a cui tal cosa fu tolta, fosse stato un ladro, o posseditore doloso: e secondo la *legge cum æs* 20 § *si bona ff. de furt.* incorre pure *l' azione di furto* quando la usucapione avesse renduto il possessore padrone della cosa, o l' usufrutto fosse al possessore medesimo legittimamente dovuto.

9 « *Nota* » Peraltro lecito è al proprietario ritorre senz' autorità di Giudice la re-furtiva al ladro manifesto, sorpreso in flagrante, o raggiunto nella fuga, e primacchè questi l' abbia asportata al luogo destinato - *Farinac. quæst.* 174 *num.* 41, *et seq.* - Fuori di tai casi il proprietario dee pel ricuperamento della re-furtiva ricorrere al Giudice ond' esimersi dal pericolo, se non della restituzione, per lo meno dell' aggiudicazione al fisco; il quale discapito sarebbegli risparmiato nel caso che il Giudice, a cui egli avrebbe dovuto ricorrere, fosse stato assente, o niun Giudice, o suo vice risedesse in quel luogo; ovvero *ob periculum in mora* ricuperata senza indugio la re-furtiva, l' avesse al Giudice presentata immediatamente o denunziata - *Farinac. quæst. cit. n.* 44, 45, 46. -

Seconda

4 **Se il derubato possa rubare al ladro per avere indennizzazione del furto, che questi gli ha commesso.**

1 L' azione, che il proprietario ha acquistata contra il ladro pel ricuperamento della re-furtiva, o per lo conseguimento del prezzo, emenda di danni ec., non pone il proprietario medesimo in diritto di rubare ad esso ladro cose equivalenti onde avere tal' indennizzazioni; il prezzo non succede in luogo della cosa - *l. qui vas § fin. con ivi gloss. e DD. ff. de furt.* Il proprietario dunque, che scusato sarebbe dal dolo e dall' azione di furto se ritolta al ladro avesse la identifica re-furtiva, nol sarebbe se prendesse altra cosa, ch' equivalga; egli commetterebbe un furto; o almeno si farebbe giustizia di propria autorità; soggiacerebbe all' azione della *leg. 7 si quis in tantam cod. unde vi* quando non risultasse aver egli pria tenute o utilmente intraprese le vie legali - *Farinac. quæst.* 174 *p. p. num.* 20, 47.

Terza.

1 2 Se sia scusato il creditore, che ruba al debitore p soddisfarsi di quello, che aver deve.
3 ad 8 A quai condizioni sia scusato.
9 10 Parere.
11 Rejudicata.
12 a 14 *Note.*

1 Il credito di salario, di mercede, o altro, e qualunque sia il titolo ancorchè privilegiatissimo, coonesta nel foro esterno il furto commesso dal creditore, garzone, o altro domestico al suo debitore, padrone ec. onde soddisfarsi?... Alcuni opinano affermativamente, tra i quali *Clar. in pract.* § *furtum. num.* 20, *Menoch. de arbitr. cas:* 516 *n.* 2 *et* 3, *Farinac. de furt. quæst.* 174 *n.* 20, *et* 75, *Cost. remed. subsid.* 106 *illat.* 7 *n.* 1 *et seq.*, *Leotard. de usur. quæst.* 98 *n.* 29.

2 Non commette furto, essi dicono, chi ruba per essere soddisfatto del suo credito, a colui, dal quale non può conseguirla per altra via; particolarmente se adoperata non fosse violenza, nè dolo. - § *Placuit in fin.*, ed ivi la *gloss. inst. de oblig., quæ ex delict. nasc.* -: gli è lecito prendere altrettanto di sua autorità: un

misero garzone, che non può dal padrone ottenere il pagamento del suo salario, ruba non più di quello, che gli è dovuto, commise dunque un furto, che incorrer gli faccia la indignazione della legge? . Gli Ebrei nello involarsi allo sevizio di Faraone fuggiron coi vasi di argento per aver seco lo equivalente o un compenso delle cose lasciate in preda del loro insecutore *Exod. cap.* 12 - eglino dunque commiseri un furto?

5 Checchessia del foro interno su questi compensi, e queste maniere praticate per averli, e quando sieno leciti o no, il Foro Criminale non iscusa dal furto che colle condizioni seguenti.

4 I. Che verun' inconveniente ne accada; per es. nel caso che il servidore o garzone rubi al padrone per soddisfarsi del salario dal padrone medesimo indebitamente negato o ritardato, a cagione di questo furto niun altro di famiglia soffra inquietezza; al qual'effetto lo stesso garzone o servidore dovrebbe da se o per mezzo di altri manifestare al padrone il furto, che ha commesso.

5 II. Che il creditore non possa per altra via conseguire il suo, o perchè il Giudice manchi, o perchè questi avesse dei riguardi al debitore prepotente, o perchè un esperimento giudiziale importerebbe grave dispendio ec.

6 III. Che il creditore non prenda più di

quello gli è dovuto; diversamente andrebbe soggetto alla *condizzione furtiva.*

7 IV. Che veramente siagli dovuto.

8 Suggeritori di tai condizioni o cautele sono quegli stessi, che al mercenario e ad altri creditori scusano il furto - *Menoch. de arb. cas.* 516 *num.* 8 *et* 9, *Farinac. de furt. qu.* 174 *num.* 77, *Cost. de remed. subsid.* 106 *illat.* 7 *num.* 1, *Leotard. de usur. qu.* 98 *num.* 29.-

9 Io rifletto però con *Bajard. ad Clar.* § *furtum n.* 78, 86, e con altri, che, qualunque sia il credito o diritto preteso, delinqua chi di autorità sua invade sostanze aliene, o si appropria queste: che, se non all' azione di furto, soggiacer debba all' azione *in factum*, all' azione *injuriarum*, alla restituzione della cosa involata, alla perdita del credito.

10 La mia riflessione ha per se le *leggi* 6ª *e* 7ª *cod. unde vi, la leg. extat* 13 *ff. quod. met. caus. gest. er.* - ivi - *extat enim decretum divi Marci in hæc verba « Optimum est ut si quas putes te habere petitiones actionibus experiaris » cum Marcianus diceret « vim nullam feci » Cæsar dixit « Tu vim putas esse solum si homines vulnerentur? Vis est tunc quoties quis id, quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit; quisquis igitur probatius mihi fuerit rem ullam debitoris, vel pecuniam debitam non ab ipso sibi sponte da-*

tam, sine ullo judice temere possidere, vel accepisse, idque sibi jus in eam rem dixisse, jus crediti non habebit. » Ed alcuni dippiù hanno suggerito dover tale involatore esser soggetto a pena straordinaria, corporale, o almeno pecuniaria - *Card. Tusc. pract. conclus.*-parola - *furtum - conclus.* 555 *n.*24, *Concio.* - parola - *furtum. resol.* 10 *n.* 50.

11 « In Agosto 1824 la S. Consulta confer-
« mò un giudicato di prima istanza, col quale
« fu condannato a cinque anni di remo un gar-
« zone custode di buoi per aver egli venduto ar-
« bitrariamente un bue spettante al padrone suo
« debitore, onde soddisfarsi di una porzione di
« salario dal padrone medesimo negatogli. »

12 « *Note* » - 1ª - Il creditore, che sorprende il debitore suo nell'atto della fuga, lo arresta, e gli toglie il danajo dovuto, vien dichiarato a termini della *legge ait Prætor.* 10 § 16 *ff. quæ in fraud. cred. fact. sunt* esente dall'azione *in factum*, quando i beni dello stesso debitore non sieno ancora stati aggiudicati ai creditori. Peraltro in qualsivoglia caso consiglierei il creditore ad astenersi da tale violenza; a darsi piuttosto sollecita cura, particolarmente quando abbia sentore di fallimento o di prossima fuga, di ricorrere al Giudice; far gli atti di urgenza; ed avere il mandato a sospetto di fuga, potendo egli per tempo profittare di quei provvedimenti e risorse, che il Foro

suggerisce in simili casi, senza venire ad atti violenti, i quali sono sempre criminosi.

13 a° Il creditore, che toglie al debitore cosa per se obligata o pignorata, non soggiace *ad azione di furto*, giacchè « *non videtur contrectare, sed pignori suo incùmbere* » - *l.* 55 *ff. de furt.* - ma se la toglie con uso di violenza, è tenuto *de vi bonorum raptorum* - giusta la *leg.* - *Res obligatas* 3 *cod. de vi bonor. raptor* -; ed è dalla stessa legge punito col quadruplo *infra annum*, col simplo *post annum*.

14 5° Il compratore, che dolosamente, inscio il venditore, e contra volontà di questo contretta la cosa comprata pria che ne abbia pagato il prezzo, commette furto - *Belvis. in pract. rubr. de fur. et latr. n.* 17, *Hieronym. Giaccar. in addit. ad Clar. in* § *furtum. lit. D. vers. item emens equum, Farinac. de furt. quæst.* 174 *num.* 29.

Quarta

2 Se impunibile sia il furto di cosa già rubata da un altro.

1 Il furto, che ad un ladro sia stato commesso di qualche oggetto rubato da questo ladro, non è impunibile: al ladro non compete azione

di furto contra colui, che gl' involò cosa da esso rubata ad un'altro, poicchè essendo un ladro egli medesimo, un possessore di mala fede, non dee dalla improbità sua ritrarre diritti ed azioni - *l. itaque fullo ff. de furt.* -

2 Ma non perchè l'oggetto era furtivo in mano del primo ladro, non perchè a questo non compete azione di furto, il secondo ladro non dee di azione criminosa rispondere: sempre si tratta di cos' aliena, della quale rimane spogliato contra sua volontà il legittimo proprietario, sia che il secondo ladro sapesse, sia che non sapesse di tal cosa la furtiva provvenienza. Dunque il secondo ladro deve *ex officio Judicis* esser punito pel furto commesso ad un'altro ladro; e sebbene non competa a questo azione di furto, ha però luogo pel ricuperamento della cosa furtiva in pro del suo proprietario la condizzione detta triticaria - *l. 1 pr., l. 12 ff. de act. empt., ll. 1 § 16; 47, ff. deposit. - a tritico tamquam nobilissimo mercium genere, vel a primis Edicti verbis dicta; actio personalis arbitraria ad rem quamlibet præter pecuniam numeratam spectans, et ex quacumque caussa debitam, vel etiam nostram, ex caussis, quibus condici potest, veluti ex caussa furtiva, vel re mobili abrepta; æque actione, ubi res præstari non possit, petimus æstimationem pro ratione loci, temporisque præstandam - Philip. Vicat. jur. utr.* - parola - *Condictio triticaria, Waffel jurispr. de fin.*

§ 339, *Bohemer tract. de action. sect.* 2 *c.* 5 § 51, *Bajard. ad Clar. § furtum n.* 155, *Petr. Gregor. Syntagm. jur. lib.* 37 *cap.* 1 *rubr. de furt. num.* 22.

Quinta

1 a 5 Se e quando lo inventore di cos' aliena commetta furto.

6 Furto nel depositario, nel comodatario, in colui, che salvò la cos' altrui dalla disgrazia, e neghi poi averla ricevuta o presa.

1 Chi rinviene cos' aliena nella pubblica strada o altrove, la ritiene, la niega, non la restituisce al padrone, commette furto - *Qui alienum quid jacens in terra lucrifaciendi caussa sustulit, furti adstringitur, sive scit cujus sit, sive ignoravit - l. falsus* 43 § 4 *ff. de furt.* e gl' intrepreti hanno stabilito che reo di furto è quegli, il quale trovata in terra una cosa, la prende con animo di lucrare - *Farinac. quæst.* 168 *n.* 62, *Gandin. in rubric. de fur. n.* 28, *Jac. de Bellov. in pract. crim. l.*, 1 *c.* 10 *n.* 54, *Foller. in pract crim fragm. rubr. de furt. n.* 150, *Boss. in tit. de furt. n.* 9, *Corrad. ad rubr. de furib. n.* 7 *vers.* 24, *Gomez. de delict. c.* 5 *n.* 2,

Bonif. de furt. § *contrectatione* 132, *Menoch. præsumpt.* 30 *n.* 13, *l.* 5.

2 Imperocchè sebbene lo inventore non contretti cosa, che sia posseduta da un' altro, tuttavia il padrone per un involontario smarrimento non resta spogliato del dominio di essa cosa - § 48 *inst. de rer. divis., et adquir. rer. dom.* -, perciò colla occupazione e contrettazione di tal cosa lo inventore commette furto, del quale dev' esser punito ad arbitrio, benchè delinqua meno gravemente che se l' avesse rubata mentre il padrone la possedea - *l. de submersis* 5 *sub. fin. cod. de naufrag.* -

3 Si avverta però bene che allora lo inventore commette furto ed incorre pena quando non voglia restituire la cosa rinvenuta, la quale non si abbia dal padrone per derelitta; cioè quando fraudolentemente la occulti o la nieghi: che se la prende e ritiene con animo di restituirla al padrone subitocchè questi apparisca non è tenuto di furto - *l. falsus* 43 § *qui alienum v. proinde videamus ff. de furt.*, ivi la *gloss.* - parola - *qui alienum*, *Farinac. quæst.* 168 *num.* 64.

4 Come ancora non commette furto chi si appropria una cosa, che si abbia per abbandonata - *dett. l.* 45 § *qui alienum ff. de furt.*, § 11 *inst. de oblig., quæ ex delict. nasc.*, *Farinac. cit. quæst.* 168. *n.* 67, *Bonifac. intt. de*

furt. § *contrectatio n.* 138 *v.* 2, *Petr. Gaz. l.*, 37 *syntagm. jur. c.* 1 *n.* 10.

5 Che poi lo inventore abbia avuto animo di rubare la cosa trovata si può arguire dallo aver egli omesso di farla proclamare. Dappoicchè chi vuol esimersi da ogni sospetto dee o per notificazione affissa nei pubblici luoghi i più frequentati dal popolo, o per avviso di Parroco al popolo stesso adunato in Chiesa, o per denunzia alla Curia, o in altra guisa render noto il ritrovamento della cosa e prometterne la restituzione: allora se comparirà il proprietario, e per tale si farà conoscere col dare i giusti contrassegni di essa cosa, questa va immediatamente restituita; non comparendo alcuno dopo le accennate solite diligenze, lo inventore la può, se povero, ritenere e convertire a suo profitto; se non povero, dev'erogarla a beneficio delle persone miserabili o ad altri pii usi - *argom. dal c. nemo qui rapit* 14 *quæst.* 5, *Faber. et Angel. in* § *ult. inst. de rer. divis.*, *Matth. Wesemb. in paratit. ff. de furt. n.* 10, *Matth. col. p.* 1 *decis.* 149 *n.* 3.

6 Che se la negativa - *inficiatio* -, e l'occultamento della cosa rinvenuta costituiscono furto nell'inventore, lo costituiscono ancora nel depositario, nel comodatario, in colui, che salvò gli oggetti di un altro dallo incendio, dal naufragio, dalla rovina, li prese e ritenne col pretesto di conservarli e restituirli: eglino poi ne-

gando manifestano l' animo di far proprie le cose da essi ritenute - *l.* 3 § *sed si rem* 18 *ff. de adquir. vel amitt. possess.*, *l. si rem mobilem* 47 *ff. eod.*, *argom. dalla l. inficiando* 67 *ff. de furt.*

Sesta.

1 a 3 Quando lo inventore del tesoro sia debitore di furto.
4. Cautele, che lo inventore dee praticare.
5 Disposizione di legge nel caso che gli oggetti rinvenuti fossero di furtiva provvenienza.
6 Costituzione di SISTO V.

1 La occultazione del tesoro rinvenuto in fondo alieno costituisce furto: ella è disposizione di diritto notissimo che il tesoro rinvenuto a caso fortuito in fondo alieno debba esser diviso, spettando la metà di esso allo inventore, e l' altra metà al padrone del fondo; ovvero al Fisco o alla Città, se il luogo della invenzione è Fiscale o pubblico o della Città ec. - § *thesauros* 39 *instit. de rer. divis. et adquir. ips. dom.* - *novell. Leonis* 51. - Dunque se il tesoro viene occultato o negato al padrone del fondo, in cui è stato rinvenuto, lo inventore dolosamente sottrae al padrone la parte, che gli è dovuta; e sebben sembri ch' egli non commetta propriamente furto - *argom. dalla leg.* 31 § 1 *ff. de*

adquir. rer. dom., delinque però con avere sovvertita al padrone del fondo e frastornata la metà del tesoro, ossia lucro dovutogli: pel quale delitto ha luogo una pena ad arbitrio - *Menoch. præsump.* 30 *n.* 7 *lib.* 1, *Carpzov. part.* 2 *quæst.* 86 *n.* 22. -

2 Che se il tesoro fosse stato rinvenuto non a caso, ma *data opera* in fondo alieno con esservisi lo inventore recato a bella posta e con aver ivi fatte ricerche, il tesoro dev' essere interamente consegnato al padrone del fondo; l' occultamento ancor di una menoma parte sarebbe delitto, che unito alla ingiuria commessa con esser quegli entrato ed avere agito in fondo altrui contra volontà del padrone, indurrebbe la pena voluta dalla *l. unica cod. de thesaur.* « *in* « *alienis terrulis nemo audeat opes abditas* « *suo nomine perscrutari; quod si præter hu-* « *jus legis tenorem in alieno loco thesaurum* « *scrutatus invenerit, totum locorum domino* « *reddere teneatur, et velut temerator legis* « *saluberrimæ puniatur.* »

3 Questo milita pel caso del tesoro come considerato è questo nella *leg.* 31 *ff. de adquir. rer. domin.* « *vetus depositio pecuniæ,* « *cujus non extat memoria; ita ut dominum* « *jam non habeat* » : che se si trattasse di un recente nascondimento di moneta, come le circostanze posson dare a conoscere, e si avesse notizia della persona, a cui quegli oggetti o

danari nascosi appartengono, lo inventore, che li prende, li occulta, e niega, si rende colpevole di furto - *L. thesaurus* 15 *ff. ad exhibendum.*

4 Lo inventore in tal caso praticar dee le cautele accennate nella osservazione 5ª *n.* 5.

5 « *Nota* » Quando poi vi fossero presunzioni o indizj urgentissimi che le cose rinvenute provvengano da furti, come per es. si dovrebbe supporre di oggetti preziosi, di danari o altri effetti nascosi in qualche sito da un ladro, da un grassatore, o esistenti presso di loro, nei quali comecchè spinti dalla miseria ai furti, non si posson presumere legittimi acquisti di tali oggetti, questi si devolvono in proprietà del Fisco, qualora non si renda nota la persona, a cui legittimamente appartengono - *l.* 1 *ff. de jur. Fisc.*, *l.* 1, *e tt. il tit. cod. de bon. vacan.*

6 La Costituzione 37 *di* SISTO *V. Bollar. tom.* 2 li dichiara al Fisco devolnti se il proprietario non comparisca dopo un mese dalla data dei soliti affissi.

••••••

Settima

1 Il furto commesso in estrema necessità di vita è scusato. Estrema è all' uomo quella necessità, che ponga in periglio la vita di lui pella privazione di alimento, provvedere al quale impossibile si renda d' altro vie che dal furto « *ne-*
« *cessitas extrema, in qua vitæ periculum*
« *imminet, cui aliter subveniri non possit,*
« *quam per furtum.* » *Viv. opin.* 346 *n.* 2.-

2 E chi mai negherà potere taluno in questa necessità estrema torre ad altri quanto basti perchè ei non soccomba ai cruciati della fame? *Per talem necessitatem* (così s. Tommaso 2 quæst. 66 art. 7) *efficitur suum id, quod aliquis accipit ad sustentandam propriam vitam:* e giusta ragione di ciò fù espressa da *Layman* nella sua Teologia morale *sect.* 1 *tract.* 3 *p.* 1 *cap.* 1 *n.* 7, ov' egli disse « *qui extrema necessitate coactus rem alienam accipit ad utendum, fruendum, absumendum, furtum non committit,*

neque peccat; ita s. Thomas communiter receptus: ratio est quod alioquin rerum communium divisio jure gentium introducta iniqua foret, nisi ea tacita conditione facta esset, ut tamen in extrema necessitate omnia communia essent, idest cuilibet integrum remaneret jus naturale ad accipiendum, vel usurpandum ea, quibus extreme indiget. »

3 Consultiamo il gius civile; e rinverremo dalla legge *Rodia* segnato il caso del naufragio per istruirci che tutto è comune nella estrema necessità - *l. 2, ed ivi la gloss.* - parola - *conferre ff. ad leg. Rhod. de jact.* - , e potere giustamente un' uomo dal furto ancora (non mai però furto si chiama *quod primævi juris*, al dir di Seneca, *a natura cuivis inditi exercitium homini parit*) avere quei sussidj, che o avversa fortuna gli niega colla privazione dei comodi della vita, o mano avara si ricusa compartirgli, o la urgenza stessa del bisogno non permette procacciare per altre vie? Veggiamo pure tra le leggi « *ignoscendum ei, qui sanguinem suum qualiter redemptum voluit* » *l.* 1 *ff. de bon. eor., qui ant. sent. vel mort. sibi consc.* - Veggiamo esser lecito all' uomo cercar presidj, ed imbrandire pugnali per arrestare o vincere le armi nimiche, dalle quali si trova investito - *l.* 1 *cod. quand. liceat unicuiq. sin. jud.* - Ma la fame è un nimico formidabile della vita umana; Socrate disse « *fames vitæ hostis est, et ensis acutissimus.* »

Veggiamo che dolosa non si considerò dai legislatori la contrettazione nel furto se non pel solo fine, a cui essa è diretta « *lucri faciendi gratia* » § 1 *instit. de oblig.quæ ex delict. nasc.* « *qui ea mente alienum quid contrectavit ut lucri faceret* » *l.* 65 *ff. de furt.* - Dunque non si considerò dolosa laddove non desìo di lucro, non voluttà o capriccio, ma una dura necessità seguir ne fece disperatamente il partito: per questo riflesso i Giurisprudenti tutti convennero « *in extrema necessitate licitum esse rem alienam auferre, quatenus ad eam sublevandam necesse sit ei, qui furtum committat; et ratio est quia in tali necessitate constitutus habet jus naturale, immo et obligationem conservandi vitam, adeoque etiam sibi applicandi media necessaria* » *Goffred. in sum. rubric. de furt., Hostien. in rubr. de furt. Gaud. de fur., et latr. n.* 29, *Cagnol. in l. quæ propter necessitatem ff. de reg. jur., Tiraquell. de leg. temp., Clar. in pract. § furtum.*

4 Consultiamo i S. Canoni, ed apprenderemo *dal cap. exiit § nec quidquam de verb. signif. in* 6 « *nec jure Poli in extremæ necessitatis articulo ad providendum sustentationi naturæ vi omnibus extrema necessitate detentis concessa præcluditur, cum ab omni lege extrema necessitas sit exempta* » : lo stesso ci vien suggerito dal *canon. sicut hi* 47 *dist.*, dal *c.*

quod 4 *de reg. jur.*, dalla *gloss. nel cap. si quis* 3 *extrav. de furt.*

5 Consultiamo i Criminalisti; sentiremo ripetere « *qui furatur propter necessitatem famis* (Farinac. quæst. 174 n. 68, et seq.) *fur isto casu propter necessitatem excusatur: atque id nedum de necessitate famis, sed etiam de necessitate vestitus propter nimiam nuditatem, dummodo quis non furetur rem excedentem suam necessitatem* » : sono in ciò tutti concordi - *Foller. in pract. crim. cap.* 110 *n.* 37 *Brun. de cess. bonor. p.* 4 *qu.* 2 *n.* 4, *Bonaccos. quæst. crim.* 7 *n.* 21, *Bonifac. de furt.* 5 *possess. n.* 18, *ed altri.*

6 Abbiamo dippiù da s. Tommaso *luog. cit.* e con esso comunemente dai Teologi che se alcuno si trovi in necessità estrema, e non valga per se torre quanto gli è duopo onde soccorrere nell' atto alla sua vita, di alimento bisognosissima, possa un' altro per lui prestare la opera sua nel furto, quando quest' altro sia impotente a sovvenirlo del proprio. *Scot. in* 4 *d.* 15 *quæst.* 2 *ad* 5 - .

7 Nè implica che per tale necessità di fame sieno tolte cibarie o altri oggetti, dalla vendita dei quali possa il famelico ritrarre danajo per provvedere il pane, di cui abbisogna; bastando unicamente che si conosca esser egli stato costretto al furto dallo stimolo della fame - *Carpzov. part.* 2 *quæst* 83 *n.* 47. -

8 Deesi peraltro sulla impunibilità del furto in questi casi stabilir bene la regola, ed i suoi requisiti, che sono

I. Necessità estrema com' è accennata in principio (*num.* 1.)

II. Impossibilità di avere pronti soccorsi in altre guise lecite o meno disconvenevoli.

III. Quantità di furto proporzionata e tassativa al puro bisogno attuale « *tantum. quantum sit opus ut æger habeat medicinam; famelicus expleat appetitum; nudus ut habeat vestem* ».

9 Dacchè necessità grave, ma non estrema, difficoltà, ma non impossibilità di avere soccorsi per altre vie, eccessività di furto oltre al bisogno attuale, non esimono il mendico dalla punizione. In questo proposito anco il testo canonico avvisa « *si quis propter necessitatem famis, aut nuditatis furatus fuerit cibaria, vestem, vel pecus, pœniteat hebdomadas tres* » - *cap. si quis* 3 *de furt.* - : donde rileviamo che la fame, la nudità, la urgenza del morbo sebbene inducano bisogno grave, tuttavia non pongono lo involatore fuori di colpa; e giustamente Innocenzo XI. il dì 2 di Marzo 1679 condannò la seguente proposizione, in ordine la *vigesima sesta* » *permissum est furari non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi* ».

10 È però rimesso al prudente arbitrio del Giudice considerare nelle circostanze il caso della

necessità; ed applicar pene più o meno gravi ove questa necessità non risulti fino al grado di ESTREMA - *Cæpoll. in authent. sed novo jure n.* 89 *cod. de serv. fugitiv.*, *Farinac. quæst.* 174 *p.* 1 *n.* 69, *Bajard. ad Clar.* § *furtum n.* 98, *Carpzov. part.* 2 *quæst.* 83 *n.* 43.

11 È ben difficile, qualora impossibile dir non vogliamo, che verificati pienamente si veggano in fatto i tre requisiti suddetti pella impunibilità del furto (numero 8.) Fatto non potea per un difensore sembrar più felice di quello giudicato in prima istanza dal Tribunale di Spoleto, deciso quindi dalla S. Consulta in grado di appello il dì 9 di Dicembre 1820.

12 « P.... P.... guardiano campestre al servi-« gio di un particolare, costretto essendo da ne-« cessità grave, involò otto galline di ventuna « esistenti nella capanna di G... B... per provve-« dere al sostentamento suo, della inferma con-« sorte, e di sei piccioli figli; nella qual capan-« na ei s' introdusse con avere mediante uso di « chiodo o scalpello aperto l' uscio chiuso a « chiave. Fu provato il sommo bisogno, prova-« ta la difficoltà istantanea di avere soccorsi; « provato che nella capanna esistevano Galline « 21, di cui P.... contentossi prendere sole ot-« to per isfamare otto individui: nondimeno egli « fu dichiarato reo di furto qualificato, e con-« dannato in prima istanza a cinque anni di ope-« ra pubblica. La causa non ebbe miglior esito

« in appello; giacchè la sentenza fu confermata
« ad onta delle ragioni, che addussi nella dife-
« sa L.

13 « Il S. Tribunale considerò che la necessi-
« tà di P... non era fino al grado di estrema;
« nel quel caso egli piuttostocchè darsi al fur-
« to, avrebbe dovuto implorare sovvenzioni dagli
« amici, dai vicini, dalle persone facoltose del
« luogo; volgersi, se non altro, al padrone, e
« chieder soccorso in conto ancora di salario ».

Ottava.

1 a 12 **Altri casi, nei quali l'azione di furto o non ha luogo, o ammette misure correzionali.**

1 Sonovi altri furti impunibili, o tutt' al più inducenti misure correzionali ad arbitrio; cioè furti di fievoli oggetti, come di cose mangiative, di frutta, di erbe, di fiori ec., pei quali furti il proprietario niun danno, ovvero incomodo lieve risenta - *argom. dalla leg. eum, qui ædes* 23 *in fin. ff. de usurpat. et usucap, dalla l. sicut* 1ª *in fin. ff. de rer. perm.*, *dal c. cognovimus* 12 *qu.* 2, *del c. cum in tua* 30 *extr. de decim.*, *Angel. in authen. sed novo jure n.* 7 *cod. de serv. fugit.*, *Covar. var. resol. lib.* 1 *cap.* 3 *n.* 12, *Bonifac. in tract.*

de furt. § *animo lucrifaciendi. Viv. opin.* 345 *n.* 1, *Navar. in cap. fin.* 14 *qu.* 6. -

2 Tai furti di menome cose sono tollerati anco ai garzoni, ai servidori, e ad altri domestici - *Caball. res.* 204 *n.* 1 *et seq*, *de Angel. in sum. de delict. part.* 1 *cap.* 118 *n.* 10. -

3 Delittuose non sono le apprensioni di bestie fiere, di volatili ec. sebbene in fondo alieno. Dappoicchè non essendo le bestie fiere ed i volatili in dominio di alcuno passano in potere di chi le prende - *Feræ bestiæ, volucres, et pisces, et omnia animalia, quæ mari, cœlo, et terra nascuntur, simul atque ab aliquo capta fuerint, jure gentium statim illius esse incipiunt; quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur; nec interest feras bestias, et volucres utrum in suo fundo quis capiat, an in alieno* - § 12 *inst. de rer. divis. et adquir. ips. dom.* -

4 Nè osta al dominio acquistato coll'apprensione che il padrone del fondo abbia proibito all'apprensore lo ingresso nel fondo medesimo: il dispregio di tale divieto darà luogo all'azione *injuriarum* - *l. injuriarum* 13 § *fin. ff. de injur.*, *l. Divus ff. de servit. præd. rustic.* -; non però all'azione di furto - § *feræ igitur bestiæ* 12 *inst. de rer. divis.* - parola - *plane.* -

5 Furto neppur commettesi da colui, che prende la bestia dopo che questa si evase dal primo occupante e tornò alla sua libertà natu-

rale: si ha per evasa quando siasi dileguata dagli occhi del primo occupante; o questi abbia deposta la speranza di ricuperarla - § 12 - parola - *quidquid autem inst. eod., arg. dei DD. dalle ll. 15 e 35 ff. de reg. jur., ll. 44 e 55 ff. de adq. rer. dom.*

6 Furto innoltre non si commette da chi prende per farla sua la bestia ferita da un'altro, se questi dopo ferita abbia desistito dallo inseguirla, benchè giusta il § 13 *illud quæsitum inst. eod.* il solo aver ferita la bestia non apporti al cacciatore il dominio di essa, il quale dominio a termini della legge non si viene ad acquistare che coll'apprensione - *l. 5 § 1 ff. de adquir. rer. domin.*

7 Non si commette furto da chi prende le api, ossia sciame, che abbandonò lo alveare e volò altrove; essendo ancora le api nella classe delle bestie fiere - § *apium 14 instit. eod.* - ; e rimanendo esse in dominio dell' apprensore finchè stieno nell' alveare: nè il nuovo apprensore soggiace ad azione di furto ancorchè avesse tagliato l' albero non suo, in cui le stesse api si posarono: sarà peraltro tenuto della incisione dell' albero - *l. si apes in princ. ff. de furt.* - , ed anco di azione furtiva, se il padrone dell' albero avesse contrassegnato questo, da cui apparisse essere stato già quello sciame occupato - *Farinac. quæst. 174 p. 1 de furt. n. 87.*

8 La sottrazione o apprensione con animo di non restituire delle bestie mansuefatte, come

di cervi, palombe, o altri volatili, che hanno consuetudine di andar via e tornare, costituisce furto - *l. si pavonem, gloss. e DD. ff. de furt.* - ; non però se tai bestie lasciata avessero questa consuetudine - *l. naturalem in princ. ff. de adq. rer. domin.*, § *cervos*, § *pavonum. inst. de rer. divis.*

9 È furto la sottrazione di esse bestie dal colombajo, dal richiusorio, steccato ec. come pure lo è la sottrazione del pesce dalle peschiere, o d' altri siti riservati - *l. Pomponius scribit ff. l. famil. ercisc.*

10 La sottrazione poi delle bestie mansuete di lor natura o domestiche, cioè galline, anatre, cani ec. è sempre criminosa, come nello apprensore lo è l' occultamento delle bestie medesime fuggite dal padrone - § *gallinarum inst. eod.*, *l. 37 ff. de furt.* -

11 Delittuose non sono nei soldati le appropriazioni di spoglie e prede in effetti, mobili, in danari ec. presi al nimico, qualora non vi sieno disposizioni diverse, e note agli stessi soldati, in forza delle quali gli oggetti conquistati passino in dominio del Sovrano, o di chi questi voglia - § *item ea, quæ ex hostibus inst. de rer. divis.* - , *ll. 5, et 51 ff. de rer. divis.*, *l. penult. ff. de leg. jul. pecul.*, *l. penult.* § 1 *cod. de don.*

12 Nol sono in chiunque le appropriazioni di oggetti, ancorchè preziosi, di pietre, gemme ec. rinvenute nel lido del mare o nella iso-

la in *mari enata* ; giacchè tali oggetti *naturali jure statim inventoris fiunt* - § *item lapilli* 18 *instit. eod.*, *l*. 3 *ff. eod.*, *tit.*, *l* 1 § 1 *ff. de adquir. vel amitt. poss.* - ; tranne però il caso che il proprietario ivi situati li avesse per salvarli dalla tempesta ; ovvero fossero stati di recente balzati colà dalle onde ; imperocchè gli stessi oggetti debbono allora esser considerati come quei perduti dal padrone in una pubblica strada o altrove - *l.* 1 §. 1 *ff. de adquir. vel amitt. poss.* - : lo inventore dunque se non ignorasse il proprietario, o se questo in seguito apparisse, commetterebbe furto qualora occultasse o negasse la cosa rinvenuta. (*Osserv. quinta.*)

Nona.

1 Se sia scusato dal furto chi ha rubato per altri.
2 a 5 Chi ha restituita la re-furtiva.

1 Non sono ragioni esclusive del delitto di furto

Iª Lo aver rubato non per se, ma per altri - *Bartol.* nella leg. 1 § *furtum n.* 3 *in fin. ff. de furt.*-, come lo avere ad altri fatto donativo di cos' aliena, che il donante riteneva a titolo di comodato o di deposito - *l si pignore* § *eum*, *qui ff. de furt.*

IIª Lo aver rubato per erogare la re-furtiva a limosine o ad altri pii usi - *Alberic. nel dizionar.* - parola - *elemosyna* - *cap. æque enim* 14 *quæst.* 5, *Bonifac. in tract. de fur.* § 10, *n.* 13.

IIIª Lo avere restituita la re-furtiva, giacchè la restituzione non toglie l'azione di furto - *l. qui vas in princ.* colla *gloss.* ed i *DD. ff. de furt.*, *l. qui ea mente ff. eod.*

2 Evvi però chi opina che quegli, il quale fin da principio ebbe animo di restituire, ed eseguì questo suo proposito, sia scusato dal furto commesso - *Corrad. in pract. rubr. de furib. n.* 9 *in* 6 *limit.*, e sia scusato chi commesso appena il furto, pentitosi di tal delitto abbia immediatamente restituita la re-furtiva, come nel caso proposto dalla *l.* 3 *sequitur* § 8 *ideoque ff. de usurp.*, *et usucap.* scusato dal furto è il servo, che « *rem subripuerit, deinde eamdem loco suo reponat* »; e nell'altro caso espresso dalla medesima legge § 10 *item Labeo* del depositario, che *lucrifaciendi caussa* distrasse le cosa depositata, poi pentito la ricomperò, *et eodem statu habuit* -. Di queste opinioni sono *il Farinac. de furt. quæst.* 168 *part.* 1 *n.* 24 *et* 25, e parecchi altri ivi citati.

3 Forse io converrei quando si trattasse di furto non accompagnato da circostanze gravanti; quando il proprietario non avesse sofferto alcun danno; quando il pentimento e la restituzione della re-furtiva susseguiti fossero al delitto senza il menomo indugio, e non peranco il delitto fosse propalato, nè di esso pervenuta ai tribunali alcuna denunzia: ma se il delitto è già palesè, od havvi già legale notizia negli atti, il pentimen-

to, la restituzione, la emenda, la esibizione del consenso, la composizione o abolimento dell' azione *privata*, potranno torre di mezzo o ledere l'azione *pubblica* quando questa trovasi accesa? Il reo con tali estrinseci vantaggiosi potrà sperare dei riguardi equitativi, od una commiserazione sovrana: il delitto peraltro è commesso; necessità dunque rimane al reo di espiarlo; questa espiazione interessa alla giustizia, al buon'esempio, alla pubblica vendetta.

Decima.

1 Se lo esasperamento della pena voluto dai Bandi nel caso di tre furti induca ragione per un aumento di pena in caso di due furti.

2 Quesito fatto di ciò al Sommo Pontefice PIO VII.

3 Chirografo emanato dallo stesso Sommo Pontefice.

1 Lo esasperamento della pena voluto dai Bandi generali di Consulta all'*art.* 98, e dai Bandi di Roma all'*art.* 59 nel caso di tre furti, che fanno determinare il ladro *famoso*, ancorchè *pei primi due furti fosse stato il ladro punito, o graziato, o indultato con impunità*, induce ragione per un'aumento della pena nel caso di due furti?.. Non la induce; nè un primo furto abolito colla consumata pena, o colla grazia sovra-

na, o in altro modo, dee risorgere per aversi a calcolo non solamente di cattive qualità del reo; ma di pena eziandio più grave nella punizione di un secondo furto, che sopravvenga.

Questa tesi è stata non poche volte dibattuta. Ma un Chirografo del Sommo Pontefice PIO VII. emanato a richiesta dello esimio Personaggio, Tesorier Generale, allora Avvocato de' Poveri Monsig. BELLISARIO CRISTALDI, fè cessare ogni quistione. Credo qui opportuno trascrivere nei termini suoi la istanza promossa, ed il Chirografo medesimo, che ha la data dei 19 di Febbrajo 1809.

2 Alla Santita' di Nostro Signore PIO VII.

Per

L' Avvocato de' Poveri

Beatissimo Padre

« L' Avvocato de' Poveri umilmente rap-
« presenta essere insorta quistione sopra la in-
« terpretazione del *capitolo* 59 dei Bandi gene-
« rali, che prega venga risoluta colla suprema
« autorità, onde formi regola invariabile e ge-
« nerale per tutt' i Tribunali.

« La quistione è se un primo furto già abo-
« lito colla consumata pena o in altro modo

« debba risorgere per aversi a calcolo non so-
« lamente di cattive qualità , ma di pena più
« grave nella punizione di un secondo furto ,
« che sopravvenga. »

« Nella risoluzione di tal quistione si pre-
« ga ad aver presente quel principio elementa-
« re del Gius comune , ond' è vietato persegui-
« tare o punire più volte un reo per lo stesso
« delitto , attesocchè la precedente inquisizione
« produce anzi ad esso reo una eccezione pe-
« rentoria. Evvi dunque bisogno di una parti-
« colare disposizione , perchè contro le disposi-
« zioni generali del Gius comune risorgano i
« furti già aboliti con precedente inquisizione
« per calcolarli a maggior pena. »

« Ma questa disposizione non leggesi espres-
« sa nel *cap.* 59 dei Bandi generali rispetto al
« reo di due furti, di cui semplicemente è scrit-
« to - *se poi commetterà due furti*, *ed amen-
« due ascendano alla somma di scudi* 10, *la
« pena sarà della galera di dieci anni* - : si
« legge soltanto riguardo a quello , che dopo
« aver commessi altri due furti , commette il
« terzo - ivi - *e pel terzo furto* - , quando però
« tutt' insieme ascendessero a sc. 20, come la-
« dro famoso incorra la pena della vita oltre al-
« la rifazione del danno , ed al quadruplo, an-
« corchè pei primi due furti fosse stato puni-
« to , o graziato , o indultato con impunità. - Co-
« me dunque ampliare questa particolare dispo-

« sizione nel caso di tre furti al caso di due?..
« Sembra che a quest'ampliazione ripugnino tut-
« te le regole, le quali stabiliscono doversi in-
« terpretare strettamente ogni disposizione odio-
« sa, o correttoria del Gius comune, special-
« mente poi in cause criminali; doversi ogni di-
« sposizione riferire *ad proximam*, e doversi
« finalmente ritenere il senso discretivo - *ubi*
« *voluit*, *expressit: ubi non expressit*, *no-*
« *luit.* - »

« Ma prescindendo ancora dalle regole ge-
« nerali, e dall'esame letterale del Bando, vi
« si ravvisa luminosa la diversità di ragione tra
« il caso di due furti ed il caso di tre. Anche
« per disposizione del Gius comune è punito più
« rigorosamente il ladro famoso. Ora i Bandi
« generali non fanno che determinare il ladro
« famoso in quello, che commette il terzo fur-
« to. Col terzo furto appunto sopravviene il nuo-
« vo titolo di ladro famoso; e questo è che si
« punisce; non già i furti precedenti e puni-
« ti, i quali si calcolano solamente per deter-
« minare la qualità di ladro famoso. Non così
« nel caso di due furti. Questi nè per disposi-
« zione del Gius comune, nè per disposizione
« de' Bandi bastano a costituire il ladro famoso.
« Non si tratterebbe dunque di punire il nuo-
« vo titolo sopravvenuto pel numero di due fur-
« ti, bensì i furti stessi: ma punire non si può
« il furto già punito o in altro modo abolito;

« nè in questo caso di due furti il Bando fà
« menzione espressa dell' unico furto preceduto
« ed abolito, come lo fà dei primi due nel ca-
« so del terzo. Sembra dunque che il primo fur-
« to già abolito risorgere non possa ad aggra-
« vare la pena del secondo. »

« Per questi rilievi appunto e per gli altri,
« che far potrà l'ottimo Pro-Fiscale, se sarà
« opportunamente interpellato, si lusinga l'Av-
« vocato de' Poveri che la SANTITA' VOSTRA sarà
« per dare all' accennato capitolo del Bando quel-
« la interpretazione, ch'emanando d'Autorità Su-
« prema tolga la quistione, e sia di norma a
« tutt' i Tribunali » Che ec.

3 *SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI*

RESCRIPTUM PERPETUUM

Die 19 Februarii 1809.

« *SANCTISSIMUS visis, perpensisque*
« *Bannimentis generalibus Gubernii Urbis,*
« *ejusque Districtus, inspectoque præsertim*
« *capitulo quinquagesimo nono eorumdem Ban-*
« *nimentorum, quo statuitur, reum tertii fur-*
« *ti ad vim scutorum viginti pertingentis, una*
« *simul cum duobus aliis præcedentibus, uti*
« *furem famosum capitali pœna mulctandum*
« *esse, licet pro primo, et altero furto vel*
« *damnationem, et pœnam jam pertulerit,*

« *vel indultum obtinuerit, ad omnem diri-*
« *mendam controversiam in precibus propo-*
« *sitam Suprema auctoritate declaravit præ-*
« *fati capituli pœnalem sanctionem haudqua-*
« *quam pari judicio accipiendam esse quoad*
« *casum secundi furti, proindeque mandavit*
« *in inquisitione secundi furti sive ad effe-*
« *ctum gravioris condemnationis, sive ad ef-*
« *fectum constituendæ malæ in eodem gene-*
« *re qualitatis, nullam habendam fore, et*
« *esse rationem furti præcedentis, de quo*
« *reus soluta pœna, vel ex indulto jam dimis-*
« *sus fuerit: istamque declarationem SAN-*
« *CTITAS SUA perpetuo servandam esse*
« *voluit, atque mandavit ab omnibus Urbis*
« *Tribunalibus, quibuscumque in contrarium*
» *non obstantibus.* »

« *Joannes Aliata Sanctissimi Vice-Au-*
« *ditor.* »

« *Loco* ✠ *Sigilli.* »

« *Foris - Sanctissimi Domini Nostri PII*
« *PAPÆ SEPTIMI Rescriptum, quo vis,*
« *et potestas capitis LIX. Bannimentorum Ge-*
« *neralium Urbis de Furtis, audito Fisci*
« *Patrono, perpetuo statuitur, et definitur.*»

Undecima.

1 a 4 Nel caso che il ladro abbia smaltita o venduta la re-furtiva sotto una giurisdizione diversa da quella del luogo, in cui egli ha commesso il furto, qual Tribunale debba procedere, e giudicare tal ladro.

1 Finalmente conviene accennare qualche cosa sulla competenza del Tribunale, da cui deve il ladro essere giudicato, se dal Tribunale del luogo della contrettazione, ov'egli asportò la re-furtiva, ove l'ha smaltita, o venduta, o vi è stato sorpreso, ovvero dal Tribunale del luogo, dov'egli commise il furto, sebbene sieno giurisdizioni diverse.

2 Il ladro sorpreso colla re-furtiva può essere giudicato in ragione della contrettazione dal Tribunale del luogo, dov'è sorpreso, sebbene a quella giurisdizione non si trovi soggetto. - *Bartol. alla leg. si dominum* 48 *n.* 2 *ff. de furt.* - A ciò peraltro si oppongono molti prammatici, tra i quali *Fachin. controv. jur. lib.* 9 *cap.* 19, *Foller. in pract.* - parola - *audiantur*, *n.* 64; - Questi sostengono che se il Giudice del luogo, dove il furto fu commesso, richiede il ladro dalla curia, che lo apprese, dessa debba rimetterglielo.

3 I Bandi generali di Consulta *nell' art.* 111

dispongono - *ed in tutt' i casi di qualsivoglia specie, o degl' abigeati S. E. per togliere le difficoltà più volte suscitate ne' casi che il reo è stato carcerato colla roba furtiva o in tutto o in parte ne' luoghi di giurisdizione diversa da quella del commesso furto, dichiara che occorrendo il caso che siegua la carcerazione di alcuno colla roba o robe furtive in territorio diverso da quello del furto, e rendendosi confesso di averlo commesso, una tal confessione sia valida; e possa, anzi debba servire per giudicare la causa principale, e per imporre la pena ordinaria, che si giudicherà convenire al commesso furto, senza che debb' attendersi la eccezione che il Giudice, avanti al quale il reo ha confessato il delitto, non abbia altra giurisdizione se non che sulla contrettazione della roba o robe furtive.* -

4 La Costituzione *Post diuturnas* di *PIO VII* diè la regola seguente - *si abbia per regola indeclinabile che la competenza del Tribunale nella inquisizione dei delitti derivi dal luogo del seguito delitto; accordandosi soltanto nel caso dei furti una simile giurisdizione per la stessa cognizione del delitto principale anche al Giudice del territorio, in cui siegue la contrettazione della roba furtiva; e riserbando alla S. Consulta, quando lo crederà a proposito, la facoltà di far compire*

la inquisizione avanti al Giudice territoriale del delitto, il quale però potrà servirsi, a tutt' i legali effetti del giudizio, degli stessi atti compilati avanti al Giudice della contrettazione.

Vedi il dippiù nell' ultimo trattato delle - *istruzioni pella regolarità delle procedure.*

~~~~
~~~~

Sezione 2.

Furto tentato.

1 Tentativo del Furto. - L'atto o conato « diretto alla esecuzione di un furto, sebbene « questa esecuzione sia rimasta per fortuite cir- « costanze sospesa, costituisce di tal delitto il « *tentativo*; ed è il tentato furto » argom. dalla *l. saccularii ff. de extraord. crim.* -

2 Altrove fu significato essere il tentativo del delitto « il conato o sforzo, che l' uom pra- « tica per commettere il delitto medesimo, la « esecuzione del quale resti sospesa per circo-

« stanze indipendenti dalla volontà di lui » (*Tratt. 1.° p. 1.ª del delitto in genere num. 11.*)

5 Il tentativo del furto richiede il concorso di tre estremi; e sono 1° volontà o proposito di rubare: 2° manifestazione di tal volontà con *azione esterna*, che sia principio di esecuzione, o con *successività di atti* a questa tendenti: 3° interrompimento della esecuzione avvenuto, non perchè l'operante rivocato abbia il reo proposito di rubare; ma perchè circostanze sonosi date, le quali gli hanno impedito portarlo ad effetto.

4 Il solo pensiere o animo di rubare non susseguito d'alcuna operazione iniziativa di furto, nè preparatoria, non è delitto; non è dunque punibile - *l.* 1 § *inde sola cogitatio ff. de furt.* ivi *Bartol. n.* 1 *vers. quæ utrum ex sola cogitatione.*

5 Dunque oltre al concepito pensiero o volontà di rubare v'ha duopo di un'atto esteriore diretto alla effettuazione del furto - *gloss. e DV.*, tra i quali *Aretin. in* § *sed et si credat n.* 5 *et seq. inst. de oblig. quæ ex delict. nasc.*, *Mysinger. nello stesso* § *sed et si credat n.* 3 *in fin.*. *Bonifac. in tract. de furt.* § *contrectatio n.* 49. -

6 Nè poi qualunqne atto o conato forma il tentativo di furto; ma il solo *atto prossimo*, quello, che al furto è il più vicino, ed al quale il furto medesimo immediatamente sussiegue; ma non un *primo o rimoto atto*, da cui per ve-

nire alla contrettazione della cosa siavi necessità di altra azione o azioni successive (*Tratt.* 1 *p.* 1 *del delitto in gen. n.* 13.)

7 Risultar deve innoltre che non per pentimento dell'operante il furto sia rimasto ineseguito, o per una concepita ripugnanza a questo delitto, ma per un' accidentalità qualunque, che impedito ne abbia lo evento: imperocchè se dopo essere all'operante riuscito nel disegno di commettere un furto avere ingresso alla tal casa, ed aprire lo scrigno, quindi egli pentitosi abbandonò la impresa, ed intatto lasciò quanto ivi esistea, sebbene avrebbe potuto involarlo liberamente e senza tema di esser sorpreso ed osservato, il caso di lui si offrirebbe assai più vantaggioso di quei proposti *dalla legge sequitur* 4 § *ideoque*, e § *item labeo ff. de usurp. et usucap.* - , cioè del servo, che *remsubripuit, deinde eamdem loco suo reponat*; e del depositario, che distrasse la cosa, quindi pentito la ricomperò, *et eodem statu habuit*; perocchè nei casi di questa legge abbiam pure la contrettazione della cosa; nondimeno il servo, il depositario non soggiacciono a pena di furto; e dovrà soggiacervi chi ritrattò il concepito disegno; chi dalla contrettazione delittuosa volontariamente si astenne quando niuno impedivagli di eseguirla?

8 Lo ingresso però in casa aliena contra volontà del padrone, la violenza praticata per aver

tale ingresso con animo di rubare, l'apertura di porta con chiave falsa o con grimaldello, sono azioni criminose ; ma se la persona, a cui riuscì introdursi, non commise alcun furto, o perchè ella fu sorpresa o perchè pentita non volle più eseguirlo, non incorre azione di furto, l'azione bensì *injuriarum*; e se procurò lo ingresso con uso di violenza, l'azione *de vi* « *qui furti faciendi caussa conclave intravit, nondum fur est, quamvis furandi caussa intrarit: quid ergo? qua actione tenetur? Utique injuriarum, aut de vi accusabitur si per vim introivit* » - *l. vulgaris* 21 § 7 *ff. de furt* -; ed altrove « *si quid fur fregerit, aut ruperit, quod non etiam furandi caussa contrectaverit, ejus nomine cum eo furti agere non potest* - » *l. si quod* 22 *ff. eod.* -; e la *leg. si quis* 52 § 19 suggerisce » *hoc jure utimur ut furtum sine contrectatione non fiat* -; lo stesso apprendiamo dalla *l.* 3 § 18 *ff. de adquir. vel amitt. posses.*, dalla *leg.* 1 *ff. de furt.*, dalla *leg.* 53 *in fin. ff. de V. S.*, *dal* § 11 *vers. ope inst. de oblig. quæ ex delict. nasc.*

9 Ora gl' interpreti di queste leggi per farci comprendere nel tentativo di furto qual sia l' atto prossimo al furto medesimo propongono quattro casi.

Il 1° del ladro sorpreso nell' atto della insalizione o discesa, della effrazione, del devastamento. del clandestino ingresso, ch' egli procurava con chiave adulterina o con grimaldello.

Il 2° dello ingresso, che il ladro ha già ottenuto nel luogo, dove disegnò commettere il furto, essendosi ivi nascoso, ed attendendo la opportunità che gli altri sien partiti da quel sito, acciocchè desso resti libero per eseguire il furto disegnato.

Il 3° quando egli già innoltrò la mano alla cassa, e tentava eseguirne l' apertura.

Il 4° quando il ladro renduta aperta la cassa, già incomincia a frugare o a contrettare gli oggetti, che vi esistono, quantunque verun' oggetto abbia puranco estratto da quella cassa; e viene in tale atto sorpreso - *V. Raynald. observ. crim. tom.* 2 *cap.* 14 § 22 *n.* 16, *et seq.*

10. L' ultimo dei *quattro* casi presenta il vero tentativo, ossia atto prossimo al furto; ed alcuni Dottori confondono tale atto col furto stesso fondati sulle parole della *l. vulgaris* 21 § *ult. ff. de furt.* « *quamvis earum quoque rerum, quas quis non abstulit, furti teneatur* », e sul riflesso che nella contrettazione della cosa consista la perfezione del furto, la consumazione del quale avviene coll' ablazione ed asportazione di essa cosa da un luogo all' altro.

11 Sembrami però troppo rigorosa la interpretazione dell' accennata legge per applicarla al caso di colui, ch' è sorpreso a frugare, ma nulla ha estratto ancora dalla cassa o scrigno, che gli riuscì aprire: l' atto di estrarre sarà l' atto di apprensione, col quale il ladro contretta la co-

sa per appropriarsela; questo atto di apprensione o estrazione potrà essere ritenuto come contrettazione, e per conseguenza come furto, quantunque il ladro asportato non abbia da un luogo all'altro l' oggetto appreso. *Vulpiano* colla parola *abstulit* espressa nella citata legge *vulgaris* non ha voluto significare che tale asportazione, la quale *requiritur*, come *Raynaldo* riflette, *ad furti consummationem:* ma chi fruga uno scrigno non è lo stesso che quegli, il quale appresi abbia ed estratti dallo scrigno gli oggetti contenuti : questo sarà reo di furto sebbene ancor non abbia in altro sito asportata la cosa *quo destinaverit eo die manere cum eo furto - l.* 4 *ff. de furt.;* quegli lo sarà di atto prossimo al furto, cioè di furto tentato : il primo sorpreso colla re-furtiva estratta, quantunque non ancor' asportata al luogo destinato, sarà il reo manifesto colto in flagrante - *fur enim manifestus est, qui deprehenditur cum furto : sed utrum ita demum fur sit manifestus si in faciendo deprehendatur, an vero si alicubi fuerit deprehensus? Et magis est ut et Julianus scripsit, et si non ibi deprehendatur ubi furtum fecit, attamen esse furem manifestum si cum re furtiva fuerit apprehensus, priusquam eo loci rem pertulerit, quo destinaverat». l. fur est* 3 *ff. de furt.* - Il secondo sorpreso a frugare senzacchè abbia peranco estratta dal tiratojo o scrigno alcuna moneta o altr' oggetto, non dev' es-

sere considerato e punito come ladro manifesto, riducendosi la risponsabilità sua ad un *tentativo di furto*.

12 Il tentato ingresso in un locale con chiave falsa, con rottura, con insalizione, con devastamento, è senza meno un conato criminoso; ma non atto prossimo al furto, richiedendosi per giugnere a questo qualche altra operazione. Lo ingresso ottenuto, l' essersi la persona occultata entro quella casa per attendere lo egresso degli altri, ond'eseguire il delitto ec., sono operazioni più vicine a questo delitto che le prime: ma finora il diritto comune non assoggetta lo attentante che all' azione *injuriarum* ed all' azione *de vi*. La tentata apertura della cassa, ov' esiste il danajo, che l' operante vuole rubare, è un' atto, che innoltrasi al furto più degli altri atti testè accennati: l' apertura seguita, il frugare la cassa, il tiratojo, lo scrigno ec., sono i veri atti prossimi, coi quali non fà il ladro che immediato passaggio alla contrettazione furtiva, benchè fra tali atti prossimi ancor la tentata apertura della cassa o tiratojo abbia novero - *Bonifac. de furt.* § *contrectatio n.* 54, *Carpzov. pract. crim. part.* 2 *qu.* 79 *n.* 56, 58, 59, *Raynald. observ. crim. tom.* 2 *cap.* 14 § 22 *n.* 20, *Bassan. theor. prax. crim. lib.* 1 *cap.* 18 *n.* 333.

13 Pene - Il tentativo di furto è punibile secondo il gius comune con pene straordinarie, incluse la *fustigazione*, la *rilegazione*, la *publica opera*, il *remo* giusta la natura dei conati e le qualità più o meno gravanti.

14 I Bandi generali di S. Consulta negli *art.* 99 *e* 100 infliggono il *remo perpetuo* a chi nel proposito di commetter furto è venuto all'atto di *scalare, o rompere, o violentare porte, mura principali, o non principali di case, abitazioni, botteghe, finestre, tetti ec., di guastare o aprir serrature con chiavi adulterine o con grimaldelli, ancorchè il furto non sia seguito.*

15 I Bandi di Roma e distretto nell'*art.* 60 sono uniformi; e *nell'art.* 72 richiamando contra il ladro sorpreso in flagrante lo Editto di Mons.r Bondelmonte pubblicato *il dì* 23 *di Gennajo* 1741 dispongono che » *qualunque persona an-*
« *cora ecclesiastica, fosse trovata in flagran-*
« *te o dalla Corte o dal padrone in atto di*
« *commettere un furto qualificato di qualun-*
« *que sorta, ed in qualunque caso de' furti*
« *espressi, sarà punita colla pena ordinaria a*
« *tenore delle disposizioni precedenti, come*
« *sopra, non ostante che non abbia consuma-*
« *to il furto, e non abbia asportate via le ro-*
« *be, che volea rubare; dichiarando che in*
« *questo caso la qualità usata nell'ingresso*
« *al luogo per commettere il furto, unito alle*
« *circostanze gravanti del tempo di notte, e*

« *del luogo posto sotto la custodia del Princi-*
« *pe, sia sufficiente all' incorso di detta pena*
« *capitale, senzacchè debba aversi alcun ri-*
« *guardo all' eccezioni, che si potrebbero ad-*
« *durre per non essere il furto consumato, e*
« *perchè il ladro avea ancora luogo al penti-*
« *mento; qual' Editto rinnovandolo e confer-*
« *mandolo quando faccia di bisogno, vuole*
« *dippiù di ordine espresso di* NOSTRO SIGNO-
« RE *che abbia luogo non solamente nei furti*
« *qualificati; m' ancora in tutti gli altri casi*
« *de' furti, che si contengono nei presenti*
« *Bandi.* »

16 OSSERVAZIONI - *Prima*. I nostri Tribunali non sogliono giammai applicar la pena capitale ai tentati furti, comecchè neppure costumano applicarla ai furti seguiti. I Bandi generali hanno imposte in parecchi casi gravissime pene, *ut homines magis timeant contravenire*, come Raynaldo si espresse, *et non ut exigantur*. Nè si può dissimulare che i medesimi Bandi nelle anzidette disposizioni sieno rigorosissimi. I Criminalisti però, che hanno scritto dopo la pubblicazione di essi Bandi, ci avvertono dovers' intender questi emanati *ad terrorem*, ove li veggiamo dal diritto commune esorbitanti; ed insegnano che in tai casi la pena vada ristretta ai termini dello stesso diritto comune, o diasi luogo a straordinarie misure più o meno

gravi secondo le circostanze - *Raynald. obs. crim. cap.* 14 *n.* 39, *et seq.*, *Bonfin. in bannim. gen. cap.* 56 *n.* 1.

17 « Il Tribunal di prima istanza di Perugia « condannò a cinque anni di remo L... P... di « Corciano per tentato furto qualificato: esso « P... la notte dei 16. di Gennajo 1823 fu sor- « preso nella osteria di M... F... dove s' introdus- « se avendo insalito il muro con uso di una scala « portatile, mediante la quale riuscì allo stesso « P... aver ingresso in quella osteria da una fine- « stra. L' oste tenea sul bancone quantità di da- « najo; ma questo fu trovato intatto, come intat- « ta ogni altra cosa ivi esistente.

« P... non ebbe altra condanna che la enun- « ciata, e la S. Consulta, e cui egli ricorse, non « la esasperò, com' Ella talvolta ha praticato in « casi di condanne non corrispondenti, perchè mi- « ti, alla gravezza dei delitti. »

18 *Seconda.* Il Raynaldo *nel cit. cap.* 14. *tomo* 2 § 23 *n.* 8 *et seq.* con autorità di altri Prammatici, tra i quali il *Cortiada nella decis.* 106 *n.* 84, 85, 86, suggerisce potersi punire coll' esilio il reo di tentato furto senz' alcuna qualità; ma pel concorso di questa dover essere la pena più grave, cioè la rilegazione, se il reo di tentato furto fosse solito a delinquere; ed il remo, se altra qualità più gravante vi concorresse.

Lo stesso Raynaldo allega quattro esempj di

condanne, che ha desunti dal *Cortiada* nella sovraccennata *decisione*.

Il 1° della *fustigazione* e del *remo* per un *quinquennio* in caso di furto tentato con apertura mediante uso di chiave adulterina.

Il 2° della *fustigazione* e del *remo* per *sette anni* in caso di furto tentato con abuso di nome di corte.

Il 3° del remo per *un settennio*, a cui fu condannato un' individuo, che tentò commettere un furto con violenza contra la persona.

Il 4° della *fustigazione*, del *bollo*, e del *remo* per *sette anni* ad individuo, il quale si pose in mare ond' eseguire un derubamento, che da sopravvenuta tempesta gli fu impedito.

Aggiugne dippiù il medesimo *Raynaldo* che colla morte ancora possono essere punite più persone, le quali armate osino entrare in una casa per saccheggiarla, sebbene il saccheggio non sia seguito. - *dicitur enim crimen violentiæ perfectum, pro quo capitali pœna tenentur, si plures sint armati - l. hi, qui ædes ff. ad leg. jul. de vi publ.*

Sezione 3.

Correi e Complici dei Furti

1 Correo di un delitto diciamo « il socio del reo; il coautore del delitto medesimo » argom. dalla *l.* 3 § 3 *ff. de liber. legat.*

2 I Correi del furto sono di tal delitto responsabili ugualmente così per la pena - *l. vulgaris* 21 § *si duo ff. de furt.*, argom. dalla *l. ita vulneratus* 52 § *fin. ff. ad leg. Aquil.* -; (giacchè la legge considera tanti malefizj quanti sono i delinquenti - *l. si plures* 34 *ff. de injur. et famos. libell.*, *l.* 1 *cod. de cond. furt.*) come per gli altri diritti del Fisco e pella indennizzazione del derubato; i quali Fisco e derubato hanno azione solidale contra chiunque de' correi, onde conseguire il pagamento di tasse, prezzo di re-furtiva, danni, interessi ec. - argom. dalla *l.* 1 *con* ivi *la gloss. cod. de cond. furtiv.*, *Gomez. var. resol. tom.* 3. *cap.* 1, 2, 88. -

3 Complice del furto, dal latino - *complicare* - avviluppare - aggiugnere - « è il reo accessorio o aggiunto al principal reo o autore del furto, ed è quegli che ha favorito il « furto stesso colla cooperazione o ajuto, col « consiglio, col mandato, colla occultazione, « o smaltimento, o acquisto doloso della re-fur-

« tiva - *test. e DD. nella l.* 53 § 2 *ff. de* « *verb. signif.* »

4 Ausiliatore - « Chi prestò ajuto pella « esecuzione del furto »

Consulente « Chi consigliò a questo delitto » sono tenuti di furto - *l.* 34, *l.* 50 § 1 *et* 2, *l.* 52 *princ., et* § 19 *ff. de furt., l.* 53 § 2 *ff. de v. s.,* § 11 *inst. de oblig. quæ ex delict. nasc.*

5 il furto però seguito coll'*ajuto* è diverso da quello seguito ad *eccitamento*, e per *consiglio* di un'altro - *cit. l.* 53 *vers. item dubitatum ff. de v. s., l. si quis uxori* 52 § *neque verbo., l. si pignore* 54 § 1 *ff. de furt.* - Dà ajuto al ladro chi lo assiste, chi gli presta mano, chi coopera col fatto suo alla esecuzione del furto, all' ablazione della re-furtiva: ma il consigliò, la persuasione, lo istigamento sono favori o mezzi, non di fatto, bensì di nuda voce: la differenza ci viene bastevolmente significata dalla *legge in furti actione* 50 § 3 *ff. de furt.* - ivi - *opem fert, qui ministerium, atque adjutorium ad subripiendas res præbet; consilium autem dare videtur, qui persuadet, et impellit, atque instruit consilio ad furtum faciendum.* -

6 Lo imperadore Giustiniano nelle *inst. tit. de oblig., quæ ex delict. nasc.* § 11 ha con-

giunte queste due parole *ope*, *et consilio* per denotare che nel furto interviene coll'ajuto il maligno consiglio o espresso o tacito; come ancor veggiamo accennato nella *l.* 54 *ff. de furt.*; e lo stesso Giustiniano ha esclusa l'azione di furto da colui, che diè consiglio unicamente « *qui nullam opem ad furtum faciendum adhibuit, sed tantum consilium dedit, atque hortatus est ad furtum faciendum, non tenetur furti* » (§ *cit.*)

7 Ma se al consiglio ed allo istigamento aggiungasi una *istruzione* data, un *suggerimento* o indicazione dei locali, delle operazioni, dei mezzi, si tratterebbe di consiglio *operativo*, il quale costituisce complicità nel fatto medesimo avvenuto per tale istruzione o suggerimento - argom. dalla *l.* 36, dalla *l.* 52 § *cum Titio ff. de furt.*, come ancora la costituisce in altri delitti - *ll.* 12 *e* 14 *ff. ad leg. jul. de adult.*, *l.* 1 *princ.*, *l.* 3 § *item is, cujus familia ff. ad leg. Corn. de sicar.*, *l.* 3 § *ult. ff. de incen. ruin. et naufr.*, *l.* 6 *ff. ad leg. Pomp. de parricid.*, *l.* 2 § 1 *ff. ad leg. Jul. de annon.*, *l.* 1 *ff. ad leg. Jul. pecul.*, *l. pen.* § *ult. ff. ad leg. Fab. de plag.*, *l* 2 *cod. eod.*, *l.* 11 § *Atilicinus ff. de injur.*, § *penult. inst. eod.*

8 Il *Farinacio* nella *quæst.* 129 *n.* 62 *p.* 5 *oper. crim.* distingue se il ladro avrebbe o nò commesso quel furto senza il tale consiglio; nel caso affermativo egli opina dover' essere il consulente dispensato dalla pena ordinaria.

9 Lo ajuto materialmente prestato senz' alcun dolo, nè scienza di furto non produce complicità, nè assoggetta a pena il cooperante, giacchè manca la volontà o proposito di delinquere, quello, che nei malefizj vien contemplato e punito - *l.* 25 *in fin.*, *l.* 50 § 2, *l.* 53, *l.* 54 § 4 *ff.*, *l.* 41 *in de furt. fin. ff. ad leg. Aquil.*, *l.* 37 *in princ. ff. de usurp. et usuc.*, § 7 *inst. de oblig. quæ ex delict. nasc.*

••

10 Mandante « Chi ordinò o comandò il furto » è tenuto di questo delitto, come s' egli eseguito lo avesse colle sue medesime mani - *l. si quis servo cod. de furt.*, *l.* 1 *ff. si famil. furt. fecis. dic.*, argom. della *l.* 11 § *Proculus ff. de injur.*, dalla *leg.* 4 § *hoc autem ff. arb. furt. cæs.*, dalla *leg.* 3 § *item is cujus familia*, dalla *leg. nihil interest* 15 *ff. ad leg. Corn. de sicar.*, dalla *leg.* 9 § *pœna ff. ad leg. Corn. de fals.*, dalle *ll.* 2, 3, 4, *ff. de noxal. act.*, dalla *leg. liber homo* 37 *ff. ad leg. Aquil.*

••

11 Occultatore, Smaltitore,

Acquirente doloso « Chi nella scienza del « furto ha ricevuta la re-furtiva per occultarla, « per ismaltirla, o acquistarla; e l' ha occultata, « smaltita, o acquistata »

12 « Chi ha ricettato od occultato lo stesso

« ladro ; lo ha favorito nella fuga » sono tenuti del furto - *l. si quid gloss. e DD. ff. de furt.*, *l. qui vas* 48 § *qui furem ff. eod.*, *leg. eos*, *qui* 14 *cod. de furt.*, *l.* 1 *ff. de recept.*, *l.* 1 *cod. de his*, *qui latr. vel al. crim. re occult.*, *l. congruit* 13 *ff. de offic. Præsid.*, *l. incivilem* 2 *sub. fin.*, *l.* 5 *cod. de furt.*, *l. litis* 3 *ff. pro empt.*

13 Prove - Le prove generiche del furto, le quali si debbono avere contra i rei principali, gli estremi della preesistenza e deficienza della re-furtiva, e le qualifiche del furto medesimo, si rendono comuni ai complici.

14 Gli estremi della complicità nel furto vengono a confondersi colle prove specifiche; e sono 1° la scienza del furto - *l. si pignore* 54 § 4 *ff. de furt.*-; 2° l' atto dell' ajuto, o cooperazione, della occultazione, smaltimento, a acquisto della re-furtiva - *Farinac. quæst.* 130 *n.* 45; 3° Il proposito di lucrare o partecipare - *Carpzov. quæst.* 87 *n.* 16 *p.* 2. -

15 Rispetto ai cooperatori o ausiliatori si debbono ben ponderare le circostanze della opera stessa o dello ajuto prestato; e primieramente osservare se tale opera o ajuto fu prestato *innanzi* al furto, o *nell' atto* del furto, o *dopo* il furto - *Bart. nella leg. furti* § *ope ff. de furt.*

n. 2, 3, 4, *Jul. Clar., l.* 5 *sent.* § *ult. quæst.* 90 *n.* 1, *Menoch. de arbit. judic. qu., l.* 2 *centur.* 4 *cas.* 349 *n.* 21. -

16 *Innanzi* al furto il consiglio operativo, la fabbricazione o somministrazione di chiavi adulterine o di grimaldelli per aprire serrature, della scala pella insalizione, degli strumenti, come lime, vetti, picconi, scuri ec. per segare o violentare o demolire ec. sono gli ajuti preventivi al furto o preparatorj.

17 I prammatici suggeriscono doversi distinguere per l'applicazione della pena se lo ajuto sia stato prestato con atto *prossimo* al furto; ovvero con atto *rimoto*; se l'atto abbia data al furto causa *immediata* o *mediata*; giacchè il complice, com'essi dicono, và punito tanto meno rigorosamente del reo principale quanto meno il consiglio o lo ajuto abbia influito o potuto influire alla esecuzione del furto - *argom. della leg.* 1 *ff. de extraord. crim.*, *Bonifac. in addit. ad Angel. de malefic.* - parole - *dicto maleficio semper n.* 17, *Bertazzol. l.* 2 *cons.* 324 *n.* 1 *et seq.*, *Mascard. de prob. vol.* 1, *conclus.* 159 *n.* 26, *Farinac. q.* 130 *n.* 42.

18 L'atto cooperativo prossimo al furto, di cui è causa immediata, si dee considerar quello, senza il quale lo stesso furto o avvenire non potea, o non sarebbe avvenuto con facilità - argom. dalla *l. nihil* 15 *ff. ad leg. Corn. de sicar.*, dalla *leg.* 54 § 4 *ff. de furt.*

19 Tali atti prossimi sarebbero lo avere preparata ed accomodata la scala, col benefizio di cui riuscì al ladro la insalizione o la discesa; lo aver somministrata la chiave falsa pell' apertura o altri ferramenti pella estrazione ec. (*come nel n.* 16) § 11 *v. ope, et consilio inst. de oblig., quæ ex delict. nasc., d. l.* 54 § 4 *ff. de furt., Gomez de delict. c.* 3 *n.* 48, *Boer. dec.* 167 *n.* 1, *Farinac. quæst.* 130 *n.* 5, *et seq.*

20 L' atto cooperativo rimoto è quello, che al furto non dà causa immediata, e senza di cui potea tal furto esser eseguito, come sarebbero il consiglio, lo istigamento, la indicazione del luogo', ove gli oggetti esistono ec. - *Jul. Clar. l.* 5 *sent.* § *ult. quæst.* 90 *n.* 1 *et seq., Farinac. quæst.* 130 *n.* 42 *et seq., Carpzov. pract. crim. p.* 2 *quæst.* 87 *n.* 21, 22, 23.

21 Si deve innoltre distinguere se all'ajuto prestato con atto sia prossimo sia rimoto aggiungasi o nò nell'ausiliatore la partecipazione della cosa furtiva-*gloss. e DD. nella leg. is, qui opem* 34 *ff. de furt.* - La partecipazione è sempre nel cooperatore al furto presunta : qualora però esclusa fosse minora il dolo alla complicità ; potrebbe anz' indurre la esclusione pur della scienza del furto.

22 La cooperazione o ajuto *nell' atto* del furto vien prestato da colui, che apre con falsa chiave o con grimaldello; rompe o demolisce; che assiste il ladro nel momento del furto; si

pone in guardia per avvisarlo se persone sopravvengano; che riceve dal ladro la cosa furtiva; gli dà mano ad asportarla nel luogo destinato: in questo ausiliatore si manifesta più propriamente un correo o coautore del furto che un complice: egli è perciò ugualmente e solidalmente tenuto di esso furto come un principal reo - *l. vulgaris* 21 § *si duo* 9, *l. qui servo* 36 § *item placuit ff. de furt.*, *l.* 1 *cod. de cond. furt.*, *argom. dalla l. ita vulneratus* 51 § *ult. ff. ad leg. Aquil.*, *dalla leg. si plures* 34 *ff. de injur.*, *dalla l. unica V. his quoque cod. de crim. pecul.*, *dalla leg.* 1 *cod. de fals. monet.*

23 Di favore cooperativo si ha per indiziato quegli, il quale in tempo avvedutosi del furto, che il ladro disponevasi ad eseguire o eseguiva, non lo impedì, potendo, nè avvertì il proprietario od altri - *Farinac. quæst.* 130 *n.* 64.

24 Lo ajuto *dopo* il commesso furto è considerato nel ricevimento delle cose rubate; nella occultazione, o smaltimento, o acquisto di esse, (com'è significato nel num. 14) - *l. eos. qui* 25 *cod. de furt.*

25 Questo ajuto *a parte post* si può classificare tra gli atti *rimoti* quando nell'occultatore, smaltitore, o acquirente non risulti del furto preventiva scienza nè precedente trattato o condetto. La sicurezza del pronto esito degli oggetti anima il ladro; lo induce al furto; altronde nella incertezza dell'evento, nella mancanza

di fautori e di manutengoli, nel timore di essere sorpreso o scoperto colla ritenzione degli oggetti, egli forse non avrebbe commesso quel furto; ragioni, pelle quali data nell'occultatore o smaltitore e nell'acquirente la scienza del furto *a parte ante*, o il precedente trattato, egli-no non si possono esimere dall'azione di furto e dal rigore della legge.

26 Anco il *ricetto* dato al ladro dopo il furto commesso, lo aver nascoso il ladro medesimo o sottratto alle ricerche della giustizia, lo avergli facilitata la fuga ec. sono favori criminosi, particolarmente se tai ricettatori e fautori partecipato avessero della re-furtiva - *l.* 1 *ff. de recept.*, *l.* 1 *cod. de his, qui latr. vel al. crim. re. occult.*, *l. congruit* 13 *ff. de offic. præsid.*, *Menoch. l.* 2 *de arbitr. jud. cent.* 4 *cas.* 348 *n.* 1 *et seq. cas.* 349 *n.* 21, *Rolan. a Vall. vol.* 1 *cons.* 45, *Lud. Peguer. decis.* 25 *n.* 1, *et seq.*, *Farinac. quæst.* 133 *n.* 1, *et seq.*, *Carpzov. p.* 2 *quæst.* 87 *n.* 49.

27 Se però il ricettatore del ladro e della cosa furtiva fosse stato il padre o il figlio o fratello o moglie del ladro, ovvero altro congiunto o affine, viene scusato quando partecipato non abbia degli oggetti furtivi - *Farinac. quæst.* 168 *n.* 60 -, dovendosi in tai casi il ricetto, la occultazione, la facilitata fuga condonare ai riguardi del sangue e del naturale interessamento, che la persona fautrice avesse preso per

salvare il figlio, il padre, il fratello, il marito ec. dai rigori della giustizia - *Raynald. in rubr. cap.* 14 *n.* 42 *et seq. et* § 19 *n.* 13, 14.

28 Ed affinchè nello estraneo il ricetto del ladro e della cosa furtiva possa esser dichiarato delittuoso e punibile si dee provare nel ricettatore o celatore la scienza *che* il ricettato fosse il ladro; *che* la cosa celata fosse furtiva: data la ignoranza, ancorchè il ricettatore partecipato avesse della cosa furtiva, non contrasse delitto. *Grammatic. cons.* 37 *n.* 23 *et seq.*, *Mars. cons. crim.* 53 *n.* 30, *et* 31, *cons.* 30 *n.* 20- : nel dubbio la ignoranza è presunta - argom. dalla *l. verius ff. de probat.*, dal *c. præsumitur, de reg. jur. in* 6, *Caball. res. crim.* 199 *n.* 26 - ; presunzione, che induce nel Fisco il peso di provare la scienza, qualora il ricettato non fosse un notorio ladro - *Farinac. quæst.* 133 *n.* 99, *quæst.* 168 *n.* 56. -

29 La sola scienza, che un individuo abbia del furto seguito e dell'autore, senzacchè però egli abbia consigliato, favorito, partecipato, non può costituire complicità se desso manchi di rivelare - *DD. alla leg. qui vas*, § *qui furem. ff. de furt*: nè la scienza obbliga al rivelo secondo il Gius civile nella cit. *legge qui vas.* § 1, *nella leg.* 4 §§ 1, *et* 4 *ff. de condict. ob turp. caus.*- : ma secondo il Gius canonico lo sciente è tenuto a tal rivelo - *C. qui cum fure, ed ivi gloss. de furt.* - ; e s'egli si ricusa, il Giudice può costrin-

gerlo ancora col carcere - *Mascard. de probat. conclus.* 832 *n.*6, *conclus.* 833 *n.* 11.

30 Il possesso della re-furtiva, o la invenzione di essa induce ragionevole e legale presunzione che il posseditore sia l' autor del furto; ed autorizza i Tribunali a condannarlo per questo delitto

I° Quando egli non alleghi e giustifichi la provvenienza della cosa; cioè la persona, da cui la ebbe, ed il titolo, col quale venne ad acquistarla.

II° Se il medesimo posseditore sia persona di cattiva fama; sia dedita ai furti, o abbia qualche altro indizio a carico suo; *per es.* lo aver tenuta occulta la cosa; il non esser persona solita o capace di possedere tale oggetto ec. *V. Farinac. quæst.* 177 *de furt. n.* 14 *et* 15.

31 La invenzione però o possesso dev' esser provato per mezzo di testimonj almen due, non bastando uno solo - *Dec. cons.* 93 *n.* 23 *et seq. lib.* 2, *Bajard. ad Clar.* § *furtum n.* 18.

32 Ma se quegli, che possiede la re-furtiva fosse un negoziante di simili oggetti o regattiere pubblico, la ritenzione, qualora non sia stata occulta (*Vermigl. cons.* 175 *per tot.*,) non fà indizio, quantunque allegare egli non possa il tradente o venditore, sapendosi ch' esso negoziante o regattiere tien pubblico negozio o bottega, in cui sol comperare quelle merci - *Farinac. de furt. quæst.* 177. *n.* 8 *et seq.* -

33 Gli estremi della compra o di altro acqui-

sto doloso di oggetto furtivo sono 1° la tradizione, che il compratore, cessionario, o altro acquirente abbia avuta di tale oggetto: 2° la scienza in lui del furto, da cui lo stess' oggetto provvenne. - *DD. alla l. incivilem* 2, alla *l.* 5 *cod. de furt.* -

34 Confessione, testimonj di veduta o di udito immediato, libri, ove la partita si trova segnata, invenzione presso il medesimo acquirente, commissioni, spedizioni, lettere, ambasciate, trasporti, scarichi in dogana eseguiti a nome di esso acquirente, ricevute ec. sono ordinariamente le prove del primo estremo.

35 La scienza del furto, ch' è l'altro estremo, dev' esser dedotta con prove concludenti, non bastando le presuntive - *Raynald. cap.* 14 § 19 *n.* 10, *et seq.*

36 Peraltro *Bartolo* alla *l. incivilem cod. de furt.*, ed *Alciato de præsumpt. reg.* 3 *præsumpt.* 29 istruiscono che due indizj bastino.

37 Ma nel caso del compratore di mala fama, o dell' occulto acquirente bastevoli ancor sono le presunzioni e le congetture - *Calder. prag.* 11 *de empt. et vendit. rer. furat. part.* 3 *cap.* 16 *n.* 56, *Carpzov. quæst.* 87 *n.* 63, *et seq. par.* 2 -, le quali presunzioni e congetture valgono eziandio in giudizio civile perchè sia costretto il compratore a restituire la cosa o a pagarne il prezzo - *Bonfin. cap.* 54 *n.* 45, *et seq. in bannim. gener.* -

38 Il compratore però di buona fama esclude le contrarie presunzioni col giuramento, che presti, di non aver avuta scienza del furto. - *Gaill. observ.* 88 *num.* 1, *lib.* 2, *Costa in cent.* 2 *dist.* 79 *n. et* 7, *Carpzov. part.* 2 *quæst.* 87 *num.* 66, *et seq.*

39 Gl'indizj poi della scienza e del dolo nel compratore possono essere i segnenti

40 1° La viltà del prezzo pagato essendo questo comunemente maggiore ed inalterabile in altri contratti legittimi. *Bartolo* alla *l. incivilem cod. de furt.*-: il giusto prezzo dee risultare in processo dalla deposizione di persone perite di simili oggetti o merci, dalle così dette mercuriali, dalle tariffe ec.

41 2° Il clandestino contratto, e la occulta tradizione della cosa al compratore.

42 3° L'apposizione di un segno o suggello mendicato, non proprio del venditore, nè del compratore - *l. stigmata, ed ivi Bart. cod. de fabricen., l.* 2 § *final. ff. de oper. publ., l.* 1 *cod. de nav. non exc., Rota nelle recen. decis.* 141 *n.* 7 *et* 8, *decis.* 288 *n.* 8 *p.* 8.

43 4° Menzione fatta della comperata merce in altra scrittura diversa dalle solite, e non nei libri consueti, ma in foglio volante, argom. dalla *l. adversus* § *quod si sollicitatum occultaverit. cod. de furt.*, *et serv. corrupt.*

44 5° La omessa registrazione dell'acquisto -

Rota recen. decis. 283 *n.* 12 *p.* 5, *decis.* 148 *n.* 16 *et seq. p.* 16.

45 6° Lo insolito modo di operare diverso da quello, che gli altri costumano - *Bart. nella l.* 1 *n.* 8 *cod. de fid. instrum., Rot. recen. decis.* 283 *n.* 8, 9, 10, 12 *p.* 5, *d.* 148 *n.* 17 *p.* 16.

46 7° Lettere di accompagno trasmesse anonime, o con nomi fittizj, o scritte con caratteri diversi dai veri de' corrispondenti - *c. ad falsariorum* ed ivi *la gloss. de crim. fals.*

47 8° Lo apparente operato non concilievole coll' interesse del compratore, quando il fatto dà a conoscere l'utile, che lo stesso compratore ha ritratto o potuto ritrarre - *Rota recen. decis.* 11 *n.* 8 *p.* 8, *decis.* 63 *n.* 13 *p.* 18.

48 9° La intrinseca famigliarità e confidenza tra il compratore ed il venditore - *Rota decis.* 156 *n.* 7 avanti *Burat., decis.* 244 *n.* 2 *et* 4 *p.* 2 *divers., decis.* 642 *n.* 25 *p.* 18.

49 10° La notorietà del furto, la qual' esclude la ignoranza nel compratore; la incapacità già cognita a lui o naturalmente congetturevole o facile a conoscersi nella persona del venditore, perchè povero, o figlio di famiglia, o servo, di avere in sua proprietà quella cosa e di poterne legittimamente disporre; la facilità, con cui ha comperato da persona sospetta o straniera; la niuna diligenza praticata per informarsi di tal persona e della provvenienza della cosa; la omessa denunzia dell' acquisto, ove la legge o

regolamento municipale lo esiga - argom. dalla *leg. nec supina ff. de jur. et fact. ignoran.*, *Rota decis.* 389 *n.* 10 *avanti Priolo.*

50 11° La ritenzione della cosa in luogo occulto - *Rolan. cons.* 45 *n.* 25 *lib.* 5, *Bonifac. de furt.* § 2 *num.* 90 *et* 97, *Farinac. de furt. quæst.* 17 *n.* 25.

51 12° La cattiva fama del compratore solito a fare simili acquisti dolosi.

52 Oltre a quest' indizj accennati le circostanze dei casi potranno somministare degli altri particolari relativi alle persone, ai luoghi, agli oggetti, al modo, con cui gli oggetti medesimi sono stati acquistati.

53 Pene - Il diritto comune vuole puniti i correi ed i complici nei delitti di furti colle medesime pene, che ha stabilite contra gli autori o rei principali, e che sono state già menzionate nella *Sez.* I^a *Pene n.* 1 *a* 14.

54 Rispetto ai correi *V. l. vulgaris* 21 § *si duo ff. de furt.*, *l. præses* 1 *cod. de condict. furt.*

55 Rispetto ai complici, cioè ausiliatori, consulenti, mandanti, occultatori, e ricettatori, smaltitori, compratori dolosi. *V. leg.* 34, *l.* 50 §§ 1, *e* 2, *l.* 52 *princ. et* § 19 *ff. de furt.*, *l. si quis servo cod. de furt.*, *l.* 1 *ff. si famil. furt. feciss. dicat.*, *l. incivilem* 2, *l. civile* 5, *l. eos*,

qui 14, *ed ivi gloss. e DD. cod. de his , qui latr. vel al. crim. reos occult.*

56 Gli stessi correi e complici soggiacciono innoltre alle disposizioni canoniche indicate nei *num.* 14, 15, 16, *Sez.* I^a - *Pene.* -

57 I Bandi generali della S. Consulta *nell' art.* 109 dispongono « che in tutte e singole pene « espresse in ciascheduno de' casi contenuti ne' « precedenti capitoli (relativi ai furti) incor- « rano tutte quelle persone , che col preventi- « vo consiglio , o trattato ajuteranno , o coope- « reranno in tali furti, o ne parteciperanno scien- « temente , o in qualsivoglia modo ne saranno « stati complici , benchè non sieno al servigio « dei derubati , o non fossero intervenuti nell' at- « to del furto ; e nelle stesse pene incorrano « irremisibilmente i compratori delle robe furti- « ve , ancorchè rubate in altro dominio ; con- « tro i quali si procederà con ogni rigore ; ri- « serbandosi però la E. S. a se l' arbitrio di po- « ter diminuire le pene disposte, come sopra, ri- « spetto ai complici e compratori secondo la qua- « lità delle persone, e le circostanze de' fatti.

58 I Bandi del Governo di Roma e del suo Distretto *nell' art.* 62 sono uniformi a quei della S. Consulta nella testè citata disposizione.

59 I medesimi Bandi di Roma nell'*art.* 63 obbligano i servidori , domestici, garzoni . lavoranti a denunziare subito il furto, che d'alcuno de' loro compagni fosse stato commesso; assoggettano

lo sciente e non rivelante alla multa di sc. 100; e provata che fosse la scienza preventiva a tal furto, infliggono *pene gravi corporali ad arbitrio da estendersi sino alla galera per anni cinque secondo le qualità e circostanze dei fatti.*

60 Nell' *art.* 69 puniscono con tre tratti di corda e con multa di sc. 100 lo artefice o chiavajo, che fabbrica o vende chiavi sulla impronta, che gli viene recata; fabbrica o vende grimaldelli o altri stromenti atti ad aprire serrature, *ancorchè non fosse avvenuto alcun male*: e colla stessa pena puniscono il chiavajo o artista, il quale subito rivelato non abbia colui, che gli ha portata la impronta; e qualora l' artefice o chiavajo fabbricate e somministrate avesse chiavi o grimaldelli colla scienza dell' uso criminoso, a cui erano destinate, lo sottopongono alla medesima pena del principal delinquente, *ancorchè non sia intervenuto nel furto, o di questo non abbia partecipato.*

61 Nell' *art* 74 contra i compratori da persone incognite e sospette dispongono come siegue « e siccome i ladri non s' indurrebbero così « facilmente a rubare se non avessero la facilità « di vendere le robe furtive, comanda perciò « S. S. I. che nessun regattiere, mercante, rivenditore, bottegajo, artefice, nè qualsivoglia al- « tra persona possa comprare, prendere impegno « o deposito. nè in qualsivoglia altro modo ri-

« cevere oro, argento, o qualunque altro metallo
« in massa o lavorato, ferri, piombi, o qualun-
« que altra sorta di roba, o masserie di casa,
« ancorchè di menomo valore, da persona inco-
« gnita o sospetta, se prima non avrà denunzia-
« to all' uffizio criminale del Governo il nome,
« cognome, patria con altri contrassegni del ven-
« ditore; la qualità e quantità delle robe, che si
« vogliono vendere, impegnare, dare in deposi-
« to, o in qualsiasi modo contrattare, e per qual
« prezzo; sotto pena di sc. 500; e quando non
« possano pagare detta pena, saranno puniti con
« quella della galera per cinque anni; e se sa-
« ranno minori di diciotto anni, del carcere per
« detto tempo colle sferzate; e se donne, in pe-
« na della pubblica frusta, ancorchè non abbia-
« no notizia che le robe suddette sieno state ru-
« bate; ma se avranno scienza del furto, o vi sia
« precedente trattato, oltre alle pene suddette in-
« correranno nelle stesse pene, che, come sopra,
« sono imposte contro gli stessi ladri, e si presu-
« merà la scienza o precedente trattato qualun-
« que volta il furto sia pubblico e notorio, e le
« dette robe convengano al medesimo furto. »

62 Nell' *art.* 75 vietano sotto le stesse pene a chi compra, contratta, o riceve le robe accennate, di mutarle o guastarle in tutto o in parte; come ancora vietano venderle o consegnarle ad altri se non sono passati - *giorni otto dal giorno, in cui le avranno denunziate come sopra.* -

63 Nell' *art.* 76 obbligano sotto le stesse pene alla denunzia - *senza dilazione e senz' alcuna scusa* - le persone, a cui le robe accennate fossero state offerte e non consegnate perchè rimasta ineseguita la vendita, o per altro motivo.

64 Nell' *art.* 77 prescrivono - *a tutte e singole persone nominate* (num. 61), *che compreranno robe, come sopra, e che ad arbitrio di S. S. I. potranno farlo, sieno obligati sotto la medesima pena a tenere un libro, ed in quello notare e descriver le robe, che compreranno, o in altro modo riceveranno, le qualità e quantà di esse; le persone, che le vendono, con nome, cognome, patria, ed abitazione, ed altri contrassegni; il giorno, in cui le compreranno, ed il prezzo di esse.*

65 Osservazioni - *Prima*. Chi ha prestato ajuto rimoto, col quale non diè al furto causa immediata;

Chi dopo che il furto è stato commesso ha favorito questo delitto con ricettare il ladro, col cooperare alla fuga di lui, con occultare o smaltire la cosa furtiva, ancorchè abbia ritratto un utile, o partecipato della cosa medesima, e fosse stato sciente del furto;

Sono per consuetudine dei Tribunali, anco a giorni nostri osservata, puniti con pena straordinaria; particolarmente se non vi fosse stato un

preventivo trattato tra il ladro e lo ausiliatore. - *Rolan. cons.* 45 *n.* 26, *et seq. lib.* 1, *Amat. decis. March.* 102 *n.* 6, *Raynald. cap.* 34 § 3 *per tot.*, *Bonfin. in bannim. gen. cap.* 77 *n.* 11, 15, 16, 50, *Rota decis.* 425 *n.* 12 *avanti Peutinger.*

66 *Seconda.* Il compratore ancora, sebbene acquistata avesse la cosa furtiva scientemente che sia tale, è punito con pena straordinaria - *Farinac. quæst.* 177 *n.* 17, *Bonfin. in bannim. gen. cap.* 54 *n.* 12.

67 Fra tante rejudicate, che addurre potrei, prescelgo la seguente, che in casi consimili potrà servire di norma.

68 « In Dicembre 1820 condannato fu in pri-
« ma istanza al remo perpetuo G... C... come
« *correo* di parecchi abigeati commessi in unione
« di altro individuo, il quale ottenne impunità
« per avere rivelati gli autori di tai delitti ed i
« complici. »

69 « Condannato a dieci anni di remo A... R...
« come compratore doloso di due giumenti ven-
» duti ad esso R... da C...

70 « Condannati altri inquisiti come ricettatori
« delle bestie furtive a cinque anni, ed alcuno a
« tre anni di opera pubblica. »

71 « G...C... era uno dei rei principali: il Tri-
« bunale dunque di prima istanza credette giusto
« condannarlo al remo prepetuo, pena sostituita
« per consuetudine dai Tribunali a quella capita-

« le, che le bandimentali sanzioni hanno stabilita
« contra gli abigei. »

72 « A.... R.... sapea la provvenienza delit-
« tuosa dei giumenti acquistati ; lo impunitario
« trovato veridico in ogni circostanza del suo
« rivelo lo incolpava di questa scienza: R... com-
« però da un' individuo riputato ladro: egli am-
« mise che conoscea C..., e che questi era suo
« amico: C.... confessò i furti e le vendite, tra le
« quali quella effettuata a R.... Disse che R....
« era sciente di tutto : disse che in ora nottur-
« na R.... ebbe la consegna dei due giumenti:
« con tale linguaggio non discolpava se stesso:
« concorrevano poi a carico del compratore e la
« viltà del prezzo pagato e le pessime qualità
« sue, avendo egli per lo passato sofferta altra
« inquisizione e condanna a titolo di compra do-
« losa. »

73 « Tuttavia una compra dolosa non costi-
« tuiva ad A..... R..... un delitto uguale a
« quello di G..... C..... Il Tribunale dovea
« far distinzione tra il reo principale ed il reo
« accessorio : il compratore doloso non poteva
« essere piucchè un complice: per questa con-
« siderazione il Tribunale sottopose R..... a pe-
« na minore (di un grado) della pena inflitta a
« G..... C.....

74 « Contra gli altri complici o ricettatori
« delle bestie furtive non fu provato alcun trat-
« tato coi ladri preventivo ai furti ; non favo-

« re cooperativo alla esecuzione di questi ; non
« partecipazione della re-furtiva, meno una te-
« nue mercede o compenso del ricetto dato ; non
« finalmente cattive qualità: eglino dunque me-
« ritavano maggiori riguardi; e li ebbero. »

75 « La S. Consulta confermò in grado di
« appello il giudicato rispetto a G... C..., ed
« ai ricettatori delle bestie furtive; lo riformò
« rispetto ad A.... R..., ridotta avendo la con-
« danna da dieci a cinque anni di remo, perchè
« un processo difensivo diè alcuni rilievi, pei
« quali egli venne ad ottenere ulteriori consi-
« derazioni. »

76 Qualora però il compratore acquistata ab-
bia la cosa non sapendo che sia furtiva, non
soggiace a pena ; ma indicar dee la persona,
da cui l'ha comprata : e s' egli fosse di cattiva
fama o solito a far simili acquisti, il Giudice
può sperimentarlo col carcere onde aver tale in-
dicazione ed i lumi opportuni per verificarla :
a quest'uopo il compratore di qualità sospette
veniva una volta sperimentato colla tortura.

77 *Terza.* Al derubato compete contra il pos-
seditore della re-furtiva l'azione vendicatoria del-
la cosa medesima senza ch'esso derubato sia te-
nuto ad alcun indennizzo, nè alla restituzione
del prezzo, che lo stesso posseditore giustificas-
se aver pagato : compete altresì l'azione estima-
toria del valore di essa cosa se consumata - *l. in-
civilem cod. de furt.* -, benchè il ritentore com-

perata avesse tal cosa pubblicamente in un mercato e senz'alcun sospetto di furtiva provvenienza - *Cyriac. contr.* 299 *n.* 1, *et seq.*, *Farinac. quæst.* 177 *part.* 3. -

78 Ma se il compratore acquistò in buona fede, ed in buona fede ha rivenduta ad altri la cos' acquistata non può essere astretto a rifondere il prezzo che nel solo caso abbia egli migliorata condizione col traffico della cosa medesima - *factus sit locupletior* - *Guazzin. defens.* 17 *cap.* 6, *Raynald. observ. crim. cap.* 14 § 19 *n.* 230, *Ansald. de commerc. disc.* 28.-

79 Questa rifusione poi non può aver luogo che quando il derubato avendo escusso il ladro e le persone tenute per lo stesso ladro, null' abbia potuto conseguire, nè cosa, nè prezzo - *DD. alle ll.* 1, 2, 3, *cod. de conv. fisc. debit.*

80 A tal rifusione però non sono tenuti i terzi possessori, che abbiano acquistata la cosa dal primo compratore o altro acquirente in buona fede - *Card. de Luc. de credit. disc.* 36.

81 E neppure è tenuto il primo acquirente, al quale anzi deve il proprietario restituire il prezzo della cosa *quando* questa fosse stata venduta con pubblici editti o sotto l'asta, e lo acquirente aggiudicatario non avesse avuto alcun sentore di furtiva provvenienza - *Fontanell. decis.* 218, *e* 219, *Cancer. var. resol. part.* 2 *cap.* 7 *n.* 27, *Vespignan. cons.* 4 *n.* 4 - ; o

quando la cosa medesima fosse stata redenta presso nimici o pirati, poichè il redimente averebbe fatto negozio utile al proprietario col ricuperarla per questo. - *Leotard. de usur. quæst.* 95 *n.* 37 *et seq.* - ; o *quando* in buona fede fosse stata comperata la cosa, che altramenti veniva distratta, e speranza non rimaneva al proprietario di ricuperarla ; o questi ricuperata non l' avrebbe che col pagarne il prezzo - *Bonfin. in bannim. gener. cap.* 54 *n.* 35.

82 *Quarta.* Nella stessa guisa che i rei principali de' furti sono tenuti solidalmente i mandanti, gli ausiliatori, occultatori, smaltitori, o estranei, o parenti, ed i compratori dolosi, ai danni ed interessi verso il derubato - *Conciol. resol. crim.* - parola - *furtum* - *resol.* 3 *n.* 4 *et seq.*, *Raynald. cap.* 34 § 4 *n.* 11.

******

CLASSE II.

Abusi di Fiducia

1 L'ablazione fraudolenta della cosa, *invito domino*, è l'atto criminoso, a cui si ravvolge il furto finadora considerato nella sua essenza costitutiva, negli estremi, nelle qualifiche, nel tentativo, nella cooperazione. Ora considerare dobbiamo il furto nello *abuso di fiducia*, cioè nell'atto, col quale un individuo non invola la cosa quando il padrone la possiede e la custodisce; ma dopocchè il padrone glie l'ha in deposito affidata o per un uso qualunque, esso individuo se l'appropria; ne dispone a suo profitto; la diverte o distrae ad uso alieno contra volontà del medesimo tradente; ovvero estorce danari o effetti altrui con mezzi ingannevoli, con titoli speciosi ed in apparenza legittimi; tradisce così la buona fede; ed ingiustamente fà suo quel, che ad altri appartiene.

2 Tai diversioni ed estorsioni di oggetti o danari altrui sono furti, sebben detti dai Pramatici *furti improprj* - *Navar. decis.* 172 *n.* 1 *e* 2, *Raynald. cap.* 14 § 19 *n.* 251 -; pella ragione che *non concurrat contrectatio rei alienæ, invito domino.* - *Scannarol. de visitat. carcer. lib.* 1 § 13 *cap.* 3 *n.* 20. - Ponghiamo però tutta quella diversità, che vogliamo tra il il furto e lo abuso di fiducia: l'effetto è sempre lo stesso: il proprietario rimane indebitamente e contra sua volontà spogliato della cosa

tanto coll' *ablazione* o *contrettazione furtiva*, quanto coll' inganno, cioè coll'atto criminoso, che da un'altro atto non criminoso abbia derivazione o sequela.

3 Abuso, come *Donato* avverte, viene a significare nel criminale diritto, « *uti cum injuria* » *Ambros.* - parola *-abuti:* abuso dunque di fiducia non è che « il servirsi della buona fede « di un altro per ritrarne con ingiuria di questo « un profitto »; ovvero, come *Alciato* suggerisce - *abusus præsupponit usum; et abuti proprie est ad alium usum, quam destinatum: re uti scilicet non recte, non quo loco, vel ut non convenit, improprie, vel injuste re uti.*-

4 Questo abuso di fiducia veggiamo nella *truffa*, nello *stellionato*, nella *decozione dolosa.*

5 Truffa - *Truffare* - parola del nostro italiano idioma è « il convertire, che un individuo « faccia a suo uso, o distrarre a proprio como« do la cosa o danajo, ch' egli abbia ricevuto « da un altro per uso diverso; ovvero che ab« bia estorto con ispeciosi titoli di comodato, « deposito ec. » *truffator est is* (*così Raynaldo nel cap.* 14 *n.* 17), riportandosi alla definizione suggerita da *Cortiada decis.* 106 *n.* 62, e da *Thor. compen. decis. part.* 1 - parola - *truffator - qui sub colore mutui, commodati*,

conducti, vel depositi rem sibi ab aliquo exposcit, et illam vendit, vel quovis alio modo distrahit in suos usus convertendo ; et quivis alius , qui utitur re ad alium usum , quam destinatum.

6 Questo delitto di truffà quantunque differisca dal furto , perchè la cosa *non accipitur, invito domino*, come accenna lo stesso *Raynald.* (*cap. cit. n.* 13,) tuttavia è considerato dalle leggi come furto ; perciò all' azione di furto ed alla condizione furtiva assoggettano il truffatore - *l. si pignore* 54 *ff. de furt.*, *l. qui furtum* 16 *ff. de condict. furtiv.* : - imperocchè l' atto stesso , con cui la cosa viene distratta ad un uso diverso dal destinato , la inficiazione, la contrettazione contra volontà del proprietario costituiscono il furto: limpide sono le parole della indicata legge 54 *ff. de furt.* « *furtum fieri , et si quis usum alienæ rei in suum lucrum convertat.* » Lo stesso apprendiamo *dal* § 6 *inst. de oblig., quæ ex delict. nasc.* « *furtum autem fit non solum cum quis intercipiendi caussa rem alienam amovet ; sed generaliter cum quis alienam rem invito domino contrectet* ; *itaque sive creditor pignore , sive is , apud quem res deposita est , ea re utatur, sive is , qui rem utendam accepit , in alienum usum eam transferat, quam cujus gratia ea data est , furtum committit* » ; ed il medesimo *Raynaldo*, che notò la differenza tra il furto e

la truffa, perchè *res non accipitur invito domino*, soggiugne « *sed ex post fit talis ob inficiationem, usum, et hujusmodi, ut in commodato, et deposito.* »

7 Delitto di truffa ordinariamente vien commesso dai pignoratarj, comodatarj, depositarj, dai tutori, amministratori, procuratori, ed esattori, dai coloni, dai socj, dagli espilatori di eredità.

8 Il creditore *pignoratizio*, *che* distrae l'oggetto consegnatogli dal debitore per sicurezza del danajo mutuato a questo, o per garanzia di una obbligazione qualunque, e *che* restituir dee tal pegno tostocchè il debitore a tale obligazione soddisfatto abbia o adempiuto;

9 Il *comodatario*, il quale aliena a suo profitto la cosa, o la dà in pegno ad altri per danajo, che abbia ricevuto, o per una obbligazione contratta, quindi non redime tal cosa per renderla al proprietario;

10 Il *depositario*, alla fede e custodia del quale è consegnato e commesso quel danajo, che dee religiosamente conservare, e tuttavia lo converte a suo uso, lo dona ad altri, o in qualsivoglia guisa ne dispone;

11 Commetton furto, e di furto sono tenuti - § *furtum autem* 6 § *placuit* 7 *inst. de oblig., quæ ex delict. nasc.*, *l. furtum* 1 § 2, *l. si pignore* 54 *ff. de furt.*, *l. si ut certo* 5 § *quin immo* 8 *ff. commodat.*, *l. qui furtum* 16 *ff.*

de condict. fur.., l. possideri 3 § 18 *ff. de adquir., vel amitt. poss.*

12 Commetton furto i *tutori* e *curatori*, che si appropriano o distraggono o impegnano a loro utile gli effetti dei pupilli e minori;

13 Gli *amministratori* colle infedeltà, colle dolose omissioni nei loro rendiconti, con volgere a loro profitto e comodo danari ed altre cose affidate al loro ministero e cura;

14 Gli *esattori*, i *mandatarj*, i *procuratori*, che impiegan per loro i riscossi effetti o danari - *V. l. tutor.* 33 *ff. de furt., l. qui jumenta* 40, *l. si is, qui* 59, *l.* 76 *ff. de furt., l.* 1 § *hunc* 22, *l. actione* 2 § *quod* 1 *ff. de tut. et ration. distrah.*, argom. *dalla l. procurator ff. mandati.*

15 Commettono furto i *coloni*, che profittano della porzione de' frutti ai proprietarj dovuta; raccolgono di soppiatto e nascondono il raccolto, particolarmente se gli stessi coloni sieno di cattiva fama e soliti a rubare - *l. idem est.* 46 *ff. pro socio*. *Caball. resol.* 216 *n.* 4, *Bonfin. in bannim. gener. cap.* 70 *n.* 64. -

16 Lo commette il socio, che dolosamente converte a suo utile la porzione all' altro socio dovuta della cosa comune - *l. si socius ff. de furt.*, *l. rei communis ff. pro socio*, *l. merito ff. eod.*, *Caball. resol. crim.* 216 *n.* 3, 4, *Gratian. disc.* 948 *n.* 48, *Carocc. decis.* 33 *per tot.*,

Sperell. dec. 24 *n.* 54 *adden. ad Sanfelic. dec.* 388 *n.* 7. -

17 Lo *espilatore* della eredità è quegli, che contretta o si appropria una cosa, che appartenga ad credità vacante o giacente o non ancor adita coll' atto del reale possesso dalla persona chiamata - *digest. nello intero tit. expil. hæred.*, *et cod. de crim. expil. hæred.*

18 Finchè la eredità non veng' adita *possessorem non habet ; idcirco Scævola ait furtum non fieri - l.* 1 § 15 *ff. si is, qui testam. lib.*- non potendosi nel caso verificare la contrettazione, *invito domino*, perchè il padrone o posseditore manca ; nondimeno si dà luogo all' azione di *espilata eredità*, ch' equivale a quella di furto - *l. expilatæ hæreditatis* 6, ed ivi, *DD. cod. de crim. expil. hæred.* -

19 Ed a quest' azione soggetto è chiunque osi usurpare alcuna cosa di tal' eredità : vi è soggetto ancor quegli, che chiamato ad una eredità non peranco adita, dolosamente ed in frode degli altri conchiamati, senza il consenso di questi espresso o tacito, senz' autorizzazione di Giudice, senza rescritto di Principe ec. invade la eredità medesima, o toglie effetti, che le appartengono, e ne dispone a profitto suo : come altresì vi è soggetto lo amministratore o procuratore deputato alla eredità stessa, il quale fraudolentemente distragga a suo utile o si approprii gli oggetti ereditarj : eglino si rendon colpevoli

di espilazione ; delitto, per cui il Giudice procede di uffizio ; e ch' è punito con istraordinaria pena. - *Alberic. de hæred. action. p.* 2 *cap.* 10 *n.* 16, *de Angel. de delic. p.* 1 *cap.* 43 *n.* 7 *et* 8, *Card. de Luca summ. de hæred. num.* 13.

20 Stellionato - detto così *a stellione*, dalla tarantola, picciola bestia simile alla lucerta, ed avente il tergo *varii, et diversi coloris, ut Cœlum stellis apparet oculis pictum, cujus stellionis varietatem imitantur deceptores, quia varia agunt, et aliud simulant, aliud dicunt* - gloss. alla *leg. stellionatus* 2 *ff. stellion. let. D.*

21 *Vulpiano* insegna potersi chiamare stellionato qualunque azione dolosa, che non abbia titolo - *stellionatum objici posse his, qui dolo quid fecerunt; scilicet si illud crimen non sit, quod objiciatur etc., et ut generaliter dixerim, deficiente titulo criminis, hoc crimen locum habet* - *l.* 3 *ff. stellion.*

22 E la gloss. alla *leg.* 3 *let. F. ff. eod.* suggerisce che il reo di stellionato soggiace all' azione *de dolo* « *de dolo actio datur in subsidium civilis actionis dolo commisso; sic et in subsidium accusationis criminalis: item ubicumque agi potest civiliter de dolo, ibidem potest agi hoc crimine criminaliter.* »

23 Tal delitto vien commesso I° nei contratti di *buona fede* e nei contratti *stricti juris*, *nominati* o *innominati*, quando una delle parti inganna l'altra a suo profitto con simulazione o artifizio qualunque o nella qualità, o nella specie, o nella quantità della cosa, o del danajo.

24 II° Da chi maliziosamente obbliga, distrae, o vende, o permuta, o cede *in solutum etc.* una cosa già obbligata, distratta, o venduta, permutata, o ceduta ad un altro - *l.* 3 *ff. stellion.*, *l.* 1 *cod. eod.*

25 III° Da colui, che in luogo della cosa distratta sostituisce un' altra diversa e più vile per colui, al quale la stessa cosa distratta era obbligata - *l.* 3 *ff. de crim. stell.* § *sed et si quis.*

26 IV° Colla esazione dolosa di un indebito, e colla dolosamente iterata riscossione di un credito già soddisfatto - *Bart. e Bald. nella l. fidejussor.* § *in omnibus final. ff. mandati.*

••

27 Decozione dolosa - Dal latino « *decoquere* » consumare « scemare cuocendo » *substantias consumare, et creditores solutione defraudare, quod sæpe evenit iis, qui gulæ omnia deducunt, aut qui scorta sectantur, translatione sumpta ab iis rebus, quæ ad ignem diutius commoratæ ad nihilum redigi solent - Ambros.* - parola - *decoquo.* - Debitore dunque *decotto* è lo stesso che « debitore *fal-*

lito » cioè renduto impotente a dimettere i suoi creditori coi dovuti pagamenti; e *decozione* significa in commercio *fallimento*.

28 La impotenza, a cui una persona riducesi per infortunj sopravvenuti ed impreveduti, di estinguere coi pagamenti le obbligazioni o debiti, che da contratti o quasi contratti discendono, non assoggetta il debitore a pene afflittive del corpo, fà bensì ammettere il debitore medesimo a composizione coi creditori; a dilazione; a cessione dei beni - *tit. per tot. dig. et cod. de cession. bon.*, *DD.* e *Canonisti nel cap. Odoardus. extrav. de solution.* -

28 I decottori però dolosi, caduti in impotenza, non per infortunj, ma per loro colpa e nequizia, eran puniti dalle antiche leggi Romane col carcere, ove a piacere dei creditori stavano racchiusi con ceppi pesanti ai piedi; o venivano consegnati ai creditori stessi, cui era permesso dalla legge delle XII. Tavole, come *Aulo Gellio* riferisce *lib.* 2 *noct. Attic.*, mutilare le le loro membra, e scarnificarli.

30 In seguito altre leggi disposero che i decottori dolosi in frode del pubblico erario dovessero esser colpiti con mazze piombate - *l. quilibet* 40 *cod. de decur. et fil. eor.* -: i privati incorressero la nota d'infamia; fossero privati dello esercizio di mercatura, e puniti con pena straordinaria per delitto di stellionato - *l. si aliquid. cod. de susceptor.*, *Menoch. quæst.*

9 *n.* 17, *Stracca de decoctor. p.* 3 *num.* 1, 2, *et* 6.

31 Lo Imperador Carlo V. confermò un decreto del Senato di Milano per la pena del remo perpetuo, ed ancor della forca al mercante o negoziatore qualunque o artefice, che si fosse dato alla fuga in frode de' suoi creditori - *Plot. de in lit. jur.* § 4 *n.* 63.

32 Il Pontefice Paolo IV. ordinò che i debitori falliti dovessero portare un berretto verde.

33 Il Pontefice Pio V. nella Costituzione *Postquam eousque humana* stabilì che i decottori dolosi non solamente non fossero ammessi alla cessione dei beni, ma che punire si dovessero coll' ultimo supplizio.

34 Decottore doloso è

I° Quegli, che dichiara fallimento o impotenza di pagare i debiti, i quali fraudolentemente abbia egli contratti fingendosi dovizioso o uguale di forze per corrispondere, quando non lo è, e sa di non esserlo perchè manca di facoltà, di risorse, e di qualsiasi mezzo onde poter estinguere tai debiti: inganno di questa indole, col quale gli è riuscito estorcer danari nel proposito di non soddisfare, costituisce delitto - argom. dalla *l. penult. in fin. ff. de jur. dot.*, *Menoch. de arbitr. quæst. cas.* 381 *n.* 25 *lib.* 2, *Farinac. de delict. et pœn. quæst.* 26 *n.* 28. -

35 II° Quegli, che non per avversa fortuna o per impreveduti avvenimenti, ma per sola sua

colpa sia nella impotenza di pagare, avendo colla prodigalità, col lusso, coi vizj dilapidato il suo asse. - *Bartol. Alex.* ed *altri DD. nella l. alia caussa § eleganter ff. de solut. matrim., Brun. de cess. bonor. in* 5 *n.* 4. -

36 *Stracca nel tratt. de decoctor. part.* 3 *vers. dic igitur num.* 21 opina non dover esser esente dalla taccia di doloso, dalla inammisibilità alla cessione dei beni, e dalla pena chi per infortunio in parte ed in parte ancora per colpa sua inabilitato si trova a dimettere i creditori.

37 III° Doloso decottore finalmente è quegli, che simula infortunj per indurre i creditori a dei sagrifizj; dichiara fallimento; cede maliziosamente ai beni, ma occulta questi, *et cum marsupio pleno* (giusta la espressione di *Raynaldo cap.* 14 § 14 *n.* 8 *tom.* 2) *se ad locum tutum retrahit.*

38 La citata costituzione di Pio V. non ci dà idee diverse dei decottori dolosi nei §§ 2 *e* 3, ivi - *Diversi iniquitatis filii, præmissis non attentis, propriaque temeritate confisi, postquam propriis eorum bonis, non adversa fortuna, aut fortuitis casibus, sive hostium incursu, vel ventorum, marisque violentia (quod quidem vel certe ferendum esset, cum ab ipsis facile caveri nequeat humana providentia) sed sua ipsorummet incuria, negligentia, prodigalitate, atque luxu in explendis propriis vo-*

luptatibus, penitus dilapidatis, proximos suos ad varia eorum bona sibi mutuanda sub spe restitutionis compulerunt, illis similiter profusis, creditores suos cessione bonorum deludentes, ac tum literas præfatas, quam alia per nos contra hujusmodi decoctores, fallitos nuncupatos, edita statuta deridere audent in grave Apostolicæ auctoritatis vilipendium, proximorum suorum detrimentum, et gravamen, ac animæ suæ periculum non modicum -

39 § 3 *Nos præmissa conniventibus oculis pertransire nequeuntes, et attente considerantes, non alia de caussa in fures ultimi supplicii pœnam esse impositam, nisi ut talia perpetrandi hominibus via interclusa, liberum esset unicuique sua absque periculo possidere, et uti, hos autem adeo furibus, et latronibus similes esse, ut ab illis in nihilo differant, nisi ut quod eis, nisi cum vitæ periculo agitur, hoc decoctoribus impune liceat, volentesque propterea, ut par, immo gravius delictum parem etiam sortiatur pœnam, jurisque rigorem in hos graviorem reddere, ac genus hoc hominum tamquam humano generi infestum e cæterorum cœtu segregandum merito esse dijudicantes, omnium, et singularum legum, et constitutionum tam Imperialium, quam Apostolicarum, etiam in corpore juris descriptarum, tenores, et formas,*

ac si de verbo ad verbum inserti forent præsentibus, pro expressis habentes sine illarum aliquo præjudicio, quin immo illas revalidantes et confirmantes, Motu proprio hac nostra perpetuo valitura Constitutione sancimus, statuimus, declaramus, quod deinceps perpetuis futuris temporibus quæcumque persona tam sæcularis, quam Ecclesiastica, etiamsi clericali, et Ecclesiastico Foro gaudeat, cujuscumque status, gradus, ordinis, et conditionis existat, et quacumque dignitate tam mundana, etiamsi Domicellius, Comes, aut aliter nobilis aliquando fuerit, quam Ecclesiastica, non tamen Episcopali, præfulgeat, qui omnem eorum substantiam non præmissis de casibus fortuitis, sed incuria, negligentia, prodigalitate, et luxu suis, proprias voluntates explendo, et cupiditatibus non mediocri intemperantia servientes subverterint, et dilapidaverint; nec non qui se, bona sua decoxisse simulantes, illa in fraudem creditorum suorum occultant, et eorum pecuniam totam in eorum utilitatem forsan converterint, ut eorum creditores ad secum componendum facilius alliciant, ultimi supplicii, et ea, qua fures ipsi de jure vel consuetudine, vel particulari, vel municipali Statuto plecti solent, puniri debeant.

PROVE

1 Nella *truffa* richiedesi la prova della preesistenza della cosa o danajo come nel furto.
2 Deesi dippiù provare la tradizione, ed il titolo di questa.
3 a 7 Come sieno provate contra il pignoratario la consegna ed il titolo - la pertinenza dell' oggetto al debitore - l'alienazione del pegno - la identità e valore.
8 Lo stesso contra il depositario ed il comodatario.
9 10 *Nota.*
11 Quai prove richieggansi e come si abbiano a carico dello esattore, del mandatario, del procuratore.
12 Del tutore, curatore, amministratore.
13 Dello espilatore di eredità.
14 Del colono e del socio.
15 16 17 Quali prove richiegga le *stellionato.*
18 a 20 Quali la esazione dello indebito, e la iterata riscossione.
21 22 Quai finalmente la dolosa *decozione.*

1 Ove non si tratti di un fatto notorio, ove la truffa sia di oggetto considerevole, ove si possa o si voglia porre in dubbio che il truffato possedesse quella tal cosa, quel danajo, rendesi necessaria pel delitto di truffa la prova della preesistenza come pel delitto di furto nei modi altrove significati (*v. furt. class.* 1ª *Prove.*

2 Nel furto richiedesi ancor la prova della deficienza dell'oggetto , senza la qual deficienza non sussisterebbe la contrettazione *rei alienæ* , *invito domino* : nella classe dei delitti relativi agli abusi di fiducia , siccome opporre non si può al reo la sottrazione, ossia ablazione e trasporto della cosa da un luogo all'altro , *invito domino*, giacchè la cosa gli è stata consegnata, o fatta conseguare dal proprietario, così deesi provare 1° questa tradizione ; 2° il titolo della tradizione medesima , per esemp. di *pegno* , di *comodato* , *deposito* , di *commessa esigenza* , di *pagamento ad altra persona* , di *conferita tutela* e *cura* o *amministrazione* , di *possesso* o *diritto sociale* , di *stabilita colonia*.

Dunque

3 Contra il *pignoratario* , che ha distratto l'oggetto, debb'esser provata la tradizione dell'oggetto medesimo fattagli dal proprietario o d'alcun'altro a nome di questo. Il rincontro rilasciato dal pignoratario stesso , la partita correlativa segnata nel libro o registro, ch'egli tiene, la obbligazione scritta dal debitore, ed esistente presso quello , nella quale si vegga indicato l'oggetto dato in pegno , sono le prove della consegna e del titolo.

4 La pertinenza di tale oggetto al debitore,

che lo riclama , può esser provata, qualora occorra , colle deposizioni di testimonj informati, di vicini , di amici , ed ancor dei domestici.

5 L'alienazione del pegno è provata dal fatto stesso, tostocchè il pignoratario manca restituirlo al debitore , che gli offre il pagamento; manca di esibirlo al Giudice requirente , nè sa rendere della mancanza un plausibile e verosimile sfogo.

6 È provata innoltre colla invenzione dell'oggetto presso lo alienatario o acquirente ; coi testimonj , che si trovaron presenti all'alienazione ; con quei di veduta dell' oggetto medesimo presso il terzo possessore ; coi testimonj di udito immediato da questo o dall' alienante; colla confessione giudiziale o stragiudiziale dell' uno o dell' altro. L' assunzione , i mezzi , e le regole di queste prove non sono diverse da quelle significate nel furto. (*Classe* 1ª *Prove.*)

7 Il *valore* e la *identità* dell' oggetto debbono risultare nella stessa guisa, ch'è stata accennata pel furto (*Class.* 1ª *Prove num.* 14 *e* 15.)

••

8 Prove consimili , cioè di *consegna* , di *titolo*, di *alienazione* , *pertinenza* , *identità* , *valore* , si debbono avere contra i *depositarj* ed i *comodatarj*.

9 «*Note*» Se l'oggetto distratto fosse un pe-

gno pretorio, alle prove sovraindicate si dovrebbe aggiugnere la relazione o rapporto di esecuzione data negli atti civili dal cursore o esecutore; la qual relazione somministra legale notizia della cattura di quel pegno e dell'asportazione di esso alla depositeria.

10 E qualora la curia inquirente aver non possa la originale relazione per inserirla negli atti criminali, dee richiedere dalla curia civile e produrre l'autentico estratto della stessa relazione; può quindi farne confermare per esame il contenuto dal cursore medesimo o esecutore.

••

11 Contra gli *esattori, mandatarj, procuratori* v'ha duopo che in ispecie risulti lo incarico o mandato ad esigere od a pagare, ch'eglino hanno ricevuto dai committenti; e la esazione seguita, di che costituiranno prova le ricevute da essi esattori, mandatarj, procuratori lasciate ai solventi; le deposizioni di questi; le partite segnate in libri regolari ec. Il non ritiro poi di alcuna ricevuta o rincontro, nè delle carte di obbligazioni dalle persone, destinati alle quali erano i pagamenti delle somme affidate, non che le negative deposizioni giurate delle persone medesime, saran prove che lo esattore, il mandatario, il procuratore abbian convertite tai somme a proprio uso.

••

12 Contra i *tutori*, i *curatori*, e gli *amministratori*, quando i loro uffizj sieno notorj e non impugnati, non havvi necessità che il Giudice si occupi di stabilire di questi uffizj la prova: diversamente fà duopo pel caso del tutore *testamentario* la disposizione, in cui tale uffizio gli fu conferito; del *dativo* il decreto, col quale fu deputato dal Giudice; del *legittimo* la fede di parentela prossimiore al pupillo; ed i testimonj informati della esercitata tutela; fà duopo dippiù la fede di età del pupillo o minore; e la fede della morte del padre, senza la qual morte il tutore e curatore non poteano aver luogo: pel caso dell' amministratore occorre in processo il foglio o decreto di autorizzazione, ed occorrono le deposizioni di testimonj scienti. Le infedeltà di essi tutori, curatori, ed amministratori, le usurpazioni, le vendite fatte a loro profitto debbono esser provate. Gli estremi di preesistenza e deficienza degli effetti o danari dell' asse o patrimonio amministrato si posson ritrarre dagl' inventarj, dai registri, dagli stati attivi e passivi, dai rendiconti, dalle persone informate, dalle spese *ultra vires*, dalla migliorata condizione di essi tutori e curatori ec.

31 Gli estremi di preesistenza e deficienza debbono esser provati pressappoco sulle stesse traccie anco nel caso della *espilata eredità.*

••

14 Contra i *coloni* ed i *socj* le scritture dei contratti, le convenzioni verbali non impugnate, ovvero provate da testimonj, fan conoscere le porzioni coloniche, ed i diritti sociali spettanti ai proprietarj ed ai consocj: dedotto e fissato col mezzo di persone informate, come sarebbero per esemp. i possidenti vicini, gli operaj del fondo colonico ec., o per altre vie, il vero quantitativo delle derrate raccolte, porterà a stabilire quanto il colono abbia occultato e percepito in frode del proprietario: e così avuto conoscimento dell'asse e dei prodotti sociali colle scritture, coi libri, colle persone addette al negozio, o con altr'individui scienti, si viene ad inferire quanto il socio abbia distratto e quanto utilizzato in frode dell'altro.

••

15 Per lo *stellionato* l'inganno nella quantità, nella qualità, e nel valore delle cose vendute o date *in solutum*, cioè di oggetti preziosi, merci, derrate, bestiame ec. è coartato da perizie di persone aventi pratica di tai cose.

16 Le vendite e permute di beni già venduti o permutati ad un altro, le ipoteche o altre obbligazioni contratte sovra fondi a favor di altre persone già obbligati o ipotecati, sono provate non solamente colle deposizioni o denunzie dei compratori o permutatarj o creditori ipotecarj, ma dippiù colla produzione delle correlative scritture, cogli esami dei notaj, che stipolarono gli stromenti, delle persone, che scrissero le apoche; i quali notaj e scrittori debbono riconoscere i loro rogiti e caratteri; e dippiù con gli esami dei testimonj intervenuti alle stipolazioni o scienti di queste.

17 Il valore delle cose permutate o vendute o ipotecate, la causa e l'oggetto, per cui sono seguite tali alienazioni o ipoteche, la identità di esse cose o fondi, risultano dalle scritture medesime, come ancora dalle indicazioni e ricognizioni, che gl'individui esaminati vengono a fare.

**

18 Nella dolosa esazione dello *indebito* il Giudice non può che dal riclamante ricever lumi e mezzi a conoscere e verificare da una parte le ragioni, per cui la somma non fosse dovuta; dall'altra parte la frode e la circonvenzione praticate dall'accusato onde carpir quella somma; non che la falsità del titolo dedotto per ottenerla.

19 La *iterata riscossione* poi non è presumibile in giudizio criminale, come neppure lo è in giudizio civile, se non consti e non si abbiano concludenti prove del primo pagamento.

20 Prove del primo pagamento sarebbero la ricevuta o quietanza del creditore, o altra scrittura o libro, da cui tal pagamento apparisca; i testimonj informati; la confessione anco stragiudiziale del creditore, unita però ad indizj o amminicoli, che la comprovino, come sarebbero la lunga taciturnità tenuta da esso creditore; lo stato facoltoso del debitore, e d'indigenza o ristrettezza del creditore altronde sollecito a chiedere ed esiger quello, che gli è dovuto; le opportunità datesi, nelle quali avrebbe il sedicente creditore potuto ricuperare il suo, e tuttavia non ne avvanzò mai dimanda; qualche pagamento, che abbia fatto al preteso debitore senz'avere a se ritenuta qualsiasi ancor menoma somma, e senz'aver esternata alcuna inchiesta o pretensione.

21 Nella *decozione* finalmente a coartare il dolo fà di mestieri 1° che sieno dedotte le provvenienze ed i titoli dei debiti, dai quali il decotto si trova gravato, non che l'epoche, nelle quali questi debiti furono contratti; 2° indagare con quai pretesti, con quai lusinghe o

persuasioni siagli riuscito conciliarsi la fiducia degli altri ed estorcer danari ; 3° quai facoltà egli avea quando cumulò debiti ; quali negoziati ed industrie per corrispondere ai sovventori coi fondi attuali , con quei , che avrebbe potuto acquistare, coi prodotti de'suoi traffici ec.; 4° provare i dilapidamenti dei capitali colle profusioni ai capricci , al lusso , ai vizj , particolarmente con quelle posteriori ai contratti debiti ; 5° e qualora si abbia sentore di occultazioni di merci , di danari, di oggetti preziosi ec. , venire alle perquisizioni dei luoghi , ove si sospetti che tali cose sieno ritenute ; alle ricognizioni , se queste occorressero , ed alle identificazioni di esse cose ; chiamare almeno ad esame le persone , che saranno indicate come scienti delle occultazioni medesime ; 6° indagare e rilevare le spese fatte dal debitore *dopo* che questi ha dichiarato fallimento , o *prima* in prossima epoca.

22 La descrizione o inventario dell' asse posseduto dal debitore nel tempo del dichiarato fallimento , il confronto dello stato attivo e passivo attuale col passato , specialmente con quello relativo alla epoca , in cui egli cominciò a crear debiti , le partite dei catasti , le volture di queste ad altre persone, le partite delle ipoteche , dalle quali vincolati si trovano i suoi fondi ec., suggeriranno al Giudice utili norme per iscoprire nella decozione il dolo , e forse

ancora la insussistenza di questo , del qual dolo il debitore verrebbe a dare grave sospetto con una fuga repentina o colla sua latitazione quando veruno dei creditori principiato puranco avea ad agire in giudizio.

PENE.

Diritto comune.

1 Chi volge a profitto suo la cosa o danajo, ch' egli abbia ricevuto da un altro per uso diverso, cioè a titolo di pegno, di comodato, di deposito, di procura, o commessa esigenza, o pagamento ordinato a favore di un altro, essendo tenuto *actione furti* - § 6 *instit. de oblig. quæ ex delict. nasc.*, *l. si pignore* 54 *ff. de furt.*, *l.*

qui furtum 16 *ff. de condict. furt.* (*v. sopr. class.* 2ª *abus. di fiduc. n.* 5 *a* 17) è punito dal Diritto comune colla pena inflitta pel delitto di furto, ossia col *duplo*, col *quadruplo*, o *extra ordinem* con pena afflittiva del corpo (*v. furt. class.* 1ª - pene - *n.* 3, *e seg.*)

2 Colle stesse pene sono puniti il *colono* infedele, che occulta e percepisce la quota dei frutti al proprietario dovuta; ed

3 Il *socio*, il quale dolosamente aliena e converte a suo utile la porzione, ch' egli debbe all' altro socio, della sorte e dei prodotti comuni;

4 Essendo il colono ancora ed il socio tenuti *actione furti* - *l. idem est*, *l. rei communis*, *l. merito ff. pro socio*, *l. si socius ff. de furt.* - (*v. class.* 2ª *abus. di fiduc. n.* 15, *e* 16.)

5 I *tutori* e *curatori*, gli *amministratori* (di beni dei privati), che per proprio uso e comodo profittano delle sostanze al loro uffizio e ministero affidate, soggiacciono alla pena del duplo o ad altra pena corporale afflittiva (ad arbitrio) più o meno grave secondo le circostanze - *l.* 2 *ff. de tut. et rat. distrahen.*; *ed ivi i DD.*

6 Gli *espilatori di eredità* sono puniti *extra ordinem dalla l.* 1 *ff. expil. hæred.*

7 Qualora però la eredità fosse conferita e la persona chiamata non avesse ancora preso

possesso di tal' eredità, alla stessa persona chiamata competerebbe contra lo espilatore l'azione *ad exhibendum* nel caso ancora di espilazione dolosa, e non provato il dolo, l'azione *in rem* - *l.* 2 *ff. expil. hæred.*, *l.* 4 *cod. de crim. expil. hæred.*

8 Il reo di *stellionato* è punito *extra ordinem*, cioè se plebeo, con pena non superiore alla condanna *in metallum*: e se nobile o costituito in dignità, colla rilegazione *ad tempus*, o colla destituzione dall'ordine, o impiego, ch'egli occupa - *l.* 2, *l.* 3 § 2 *ff. stellion.*

9 Ma se collo stellionato concorresse una falsa dichiarazione in pubblica scrittura o privata, il reo cade in pena della legge Cornelia de falsis - *DD. alla l. si creditor. cod. ad l. Corn. de fals.*

10 Chi dolosamente esige un *indebito* soggiace alle pene dello stellionato - *l. si fidejussor* § *in omnibus in fin. ff. mandati.*, *Bald. nella l.* 1, 2, 6, *et* 8 *cod. de condict. indeb.*, *nella l. sub specie in fin. cod. de rejud.*, *Rot. Roman. avanti Coccino Interamnen. pecuniaria* 23 *Junii* 1603.

11 Pei *decottori* dolosi già ho accennato (*nella class.* 2ª *abus. de fiduc. num.* 29, 30.) ch'essendo stato derogato alla legge delle XII Tavole, in forza della quale i medesimi venivano consegnati ai creditori, e questi cruciarli poteano colle lacerazioni e mutilazioni di mem-

bra, subentrarono altre leggi, che stabilirono l'uso delle mazze piombate contra i decottori in frode del pubblico erario, e se in frode de' privati, la nota d'infamia, la privazione dello esercizio di mercatura, e pene straordinarie prescritte per lo stellionato - *l. quilibet* 40 *cod. de decur. et fil. cor.*, *l. si aliquid. cod. de susceptor.*

12 I Bandi generali della S. Consulta *nell' art.* 97 dispongono come siegue « *e perchè nessuno resti privo della sua roba, o danaro con inganno, S. E. impone per la prima volta la pena di scudi* 25, *e di tre tratti di corda a chi sotto colore di prestito, futuro contratto, o distratto, o in altro modo estorcerà, o farà darsi d' altri danari, o robe; e queste impegnerà, distrarrà, o convertirà in proprio uso, o in qualsivoglia altra forma se le approprierà con inganno, quando il valore della truffa sta sotto la somma di scudi* 25; *ed essendo maggiore, e sotto gli scudi* 50, *la pena della frusta, e la pecuniaria di scudi* 100: *quando passi la somma di scudi* 50 *s' incorrerà la pena della galera per cinque anni: sopra gli scudi* 300 *sarà il reo punito colla galera per dieci anni; e sopra gli scudi* 500 *la galera in perpetuo; ed eccedendo gli scudi* 1000 *incorrerà nella pena della vita; ed in tutt'i riferiti casi sarà tenuto alla reintegrazione della parte. Quando le truf-*

se fossero più , e tutte insieme ascendessero alla somma di scudi 100 , la pena sarà della galera per cinque anni : ascendendo a scudi 200 , della galera per dieci anni : a scudi 300, della galera perpetua; e passando la somma di scudi 500 , sarà punito colla pena della vita , ancorchè delle antecedenti truffe fosse stato punito , o fosse stato in qualsivoglia maniera graziato , ed avesse reintegrate , e concordate le parti.

13 I Bandi del Governo di Roma e Distretto hanno stabilite consimili pene - *vedendosi* , così nell' articolo 76, *la temerità di molti , che sotto varj colori di prestito , di futuro contratto , o distratto in qualsivoglia altro modo si fanno lecito estorcere robe , o danari , e quegli , o quelle poi impegnano , alienano , distraggono , o convertono in proprio uso , o a lor comodo contro la volontà de' veri padroni , si notifica che per la prima volta in ciascuno de' suddetti casi questi tali incorreranno in pene corporali , e pecuniarie ad arbitrio di S. S. I. , quando il danaro , o roba truffata non arrivi alla somma , o valore di sc. 10 ; e di tre tratti di corda, ed esilio quando non eccedesse la somma di scudi 50 ; poicchè sopra a tal somma fino a quella di scudi 100 per la prima truffa la pena sarà irremisibilmente della galera per cinque anni ; e per la seconda truffa , qualunque sia la*

roba truffata, purchè sopra il valore di scudi 50 *fra l'una e l'altra, la pena sarà della galera per dieci anni; nella qual pena incorrerà ancor quello, che commetterà una sola truffa, purchè passi la somma di scudi* 300; *e passando quella di scudi* 400 *incorrerà nella pena della galera perpetua; e passando gli scudi* 1000, *incorrerà nella pena della vita. Dichiarando innoltre S. S. I. che chi commetterà più di due truffe, sarà giudicato, e punito colla pena, e nella forma disposta contro de' ladri.* »

14 Nell'*art.* 87 gli stessi Bandi contemplano le truffe commesse in occasione di patrocinar cause, e comminano le pene seguenti « *e perchè fra le molte specie di truffe le peggiori forse sono quelle, che si commettono da taluni, che abusando dell'onorevole esercizio della Curia, e sotto pretesto di patrocinar cause, estorcono con mendicati raggiri danari, robe, o altro, e quelli, o quelle distraggono poi, e convertono in proprio uso con grave danno de' loro principali; quindi è che considerando S. S. I. di dover ovviare a simili inconvenienti, e dar riparo alla pubblica estimazione della Romana Curia, che molto da questa gente indegna di esercitarla viene pregiudicata, ordina, e comanda che se in avvenire qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, come*

sopra , che attenda alla Curia , o che usurpi il nome di curiale in occasione di difesa di cause civili , o criminali , con pretesto di difenderle , ancorchè si trattasse di danaro , o altro consegnatogli dagli stessi principali a titolo di sborsarlo , e consegnarlo a periti , a notaj per la spedizione della causa , a copisti , per accessi al Giudice , per viatici , o con qualsivoglia altro titolo commetterà truffa di simil sorta , ogni qualvolta questa passi la somma di scudi 10 , *incorra irremisibilmente la pena della galera per cinque anni ; passando la somma di scudi* 30 , *incorra quella della galera per anni sette ; passando gli scudi* 200, *della galera perpetua; e passando gli scudi* 500, *della vita ; colla perpetua inabilitazione in ciascuno dei suddetti casi ad esercitare più l' uffizio di curiale , o procuratore , e senza che gli venga ammessa qualunque scusa, pretesto , o quesito colore , che in discolpa del suo reato potesse addurre , ed in ispecie di compensazione di funzioni fatte nella causa , d' imprestito , od altro ; ma si reputerà sempre per vera , ed effettiva truffa ogni volta che avrà convertito in proprio uso , o in suo comodo il danaro , o altro consegnatogli fuori dell'uso destignatogli da chi glie lo avrà consegnato ; nelle quali pene , d' accrescersi ad arbitrio di S. S. I., s' incorrerà moltoppiù se per avere convertito in pro-*

prio uso danaro ricevuto da clienti, nascerà pregiudizio ai medesimi nelle loro cause, oltre la rifazione del danno; ed in questi due capitoli di truffe vuole S. S. I. restino compresi ancora gli Ecclesiastici, come sopra.

15 È stato accennato nel 1° *ragionam. class.* 2ª *abus. di fiduc.* che la Costituzione di *Pio V. Postquam eousque humana* ha inflitta ai decottori dolosi la pena di morte.

16 « *Nota* » *Farinacio* però nella *quæst.* 26 *num.* 29 dice tal Costituzione non osservata perchè troppo rigorosa.

17 A dì miei non è stato mai alcun fallito condannato a pena capitale o al remo perpetuo, come neppure alcun truffatore di somme ancora vistose.

18 In Giugno dell'anno 1820 il Tribunale del Governo di Roma condannò P... T... a cinque anni di opera pubblica per *truffa di scudi* 600, da esso P... T... commessa ad un Sacerdote, *e per falsità di cambiale*, con cui riuscì al medesimo T.... estorcer quella somma.

OSSERVAZIONI

Prima.

SU I VANTAGGI PROCURATI NELLE CONVENZIONI

1 Destrezze ammesse dal commercio nei contratti.

2 a 4 Tollerate dalle leggi, sieno i contratti di *buona fede*, sieno *stricti juris.*

5 Nullità di contratto - eccezione di dolo - forza ed effetto di questa eccezione.

6 Dolo nel contratto - quando costituisca delitto di stellionato.

1 Non poche volte ho inteso ed ho letto esser lecito ai contraenti procurare i loro vantaggi nelle convenzioni usando (fino ad un certo grado) di quelle destrezze oneste, che ammette il commercio.

2 Parecchie leggi dicono che l'utile *infra dimidiam* del giusto prezzo della cosa venduta, quantunque costituisca lesione, neppur dia luogo alla rescissione del contratto - *l. in causæ la 2ª, nel § idem Pomponius, ff. de minor., l. si hæres la prima ff. ad leg. falcid., l. item si pretio § final. ff. locati, l. si voluntate cod. de rescind. vend.*

3 I sacri Canoni non contengono disposizioni diverse: dessi uniformi alle leggi civili tollerano tai vantaggi nel foro esterno - *v. il c. cum dilecti, il c. ad nostram de empt. et vend.*, ed i *Canonisti* colla gloss. al *c. in civitate* - parola - *comparaut - de usur.*

4 E questi vantaggi sono indistintamente sofferti tanto nei contratti di compra e vendita, di locazione e conduzione, ed in altri contratti di buona fede, quanto nei contratti *stricti juris* o nominati o innominati - *Pantaleon. Cremens. in repet. l. 2 cod. de rescind. vend. n. 139, 140, et seq.*

5 Dicono altresì le leggi ed i giurisprudenti che pel dolo, il quale abbia data causa al contratto lesivo, questo, se contratto di buona fede, è nullo di sua natura - *l. et eleganter in princ. ff. de dolo* -; se contratto *stricti juris*, non è invalido *ipso jure*; m'al contraente leso compete la eccezione di dolo « *qui doli exceptione uti potest* » - *l. si quis 36 ff. de verb. oblig., l. dolo vel metu cod. de inutil. stipul.* - Dicono che qualora il dolo cada sul contratto, ma non vi abbia data causa, il leso contraente agir possa contra l'altro « *ut hic præstet quanti pluris emisset* « *quanti res pluris valeret* » - *l. Julianus 15 §§ 4 et 5 ff. de act. empt.*

6 Ma se lo inganno cade sulla sostanza della cosa venduta, sulla qualità, sovra un vetro di bell'apparenza fatto credere e venduto per una

gemma, ovvero sulla quantità del peso, della misura, non vi sarà delitto?.... Sovra oggetti dati con dolo per buoni, ma con vizio latente, o se questo è apparente, dati a persone inaccorte o capaci di essere ingannate, come ragazzi, donne ec. la frode resterà impunita?... Nò certo: il lucro, che un doloso venditore ha ottenuto per queste vie, è sempre criminoso; ed assoggetta il venditore medesimo alla pena dello stellionato *V. Abb. in c. per tuas col. pen. de donat.*, *Pantal. Crem. in repet. l.* 2 *cod. de rescind. vend. n.* 163.

Seconda

SULLE COMPOSIZIONI AMICHEVOLI

1 2 Se le amichevoli composizioni esimano dalle incorse penali nei delitti di stellionati e di decozioni dolose.
3 Nel caso di esigenze dolosamente iterate.
4 Nei distratti depositi.
5 Quando le conciliazioni non giovino pella esenzione dallo incorso penale.
6 Temperamenti, che i Tribunali suoglion prendere.

1 Le composizioni, alle quali i rei di truffe, di stellionati, di decozioni sono ammessi

dalle persone danneggiate, li esimono dalle incorse penali ?....

2 La *legge improbum* 1 *cod. de crim. stellion.* pone il caso di colui, che abbia vincolato di obbligazioni o ipoteche il medesimo fondo a più persone « *dissimulando in posteriore obligatione quod eædem res aliis pignori tenerentur* »: ma la stessa legge soggiugne ch' egli se offre il pagamento a ciascheduno dei creditori, pei quali contrasse tali obbligazioni, provvede alla sua sicurezza; giacchè è salvo dal giudizio criminale - *improbum quidem, et criminosum fateris easdem res pluribus pignorasse dissimulando etc., verum securitati tuæ consules si oblato omnibus debito criminis instituendi caussam peremeris* - : donde i prammatici hanno stabilita la regola che nei delitti di truffe, di stellionati, di dolose decozioni - *datur locus pœnitentiæ* - *Salicet.* - nella cit. *leg.* 1ª *cod. de crim. stell. n.* 3 *v. quibusdam vero ex his, Azo. in leg.* 1ª *n.* 3 *cod. quando civil. act. crimin. præjudic., Boss. in tit. de crim. stell. n.* 8.

3 La *S. Rota Romana* nella *decis. Interamnen. pecuniaria lunæ* 23 *Junii* 1603 *avanti Coccino v. sed qui scienter egerit* avvisa che nel caso ancora del pagamento due volte esatto con dolo la restituzione del danajo impedisce il giudizio criminale, e che il Giudice non può più inquirere « *et quod plus est in casu cre-*

diti bis exacti satisfaciendo parti læsæ impeditur judicium criminale, nec potest Judex amplius inquirere. »

4 La *leg. sequitur* 4 § *item Labeo* 10 *ff. de usurp. et usucap.* assolve dall'azione di furto il depositario, che *lucrifaciendi caussa* distrasse la cosa depositata; la ricomperò poi. *et in eodem statu habuit.* (*v. class.* 1ª *del furto osser. IX.*)

5 Ma le conciliazioni seguite quando le persone danneggiate non peranco abbiano avvanzato riclamo, e quando colla truffa, collo stellionato non concorra altro delitto, per esemp. di falsità scritturale. potran valere alla esenzione del reo da una criminale procedura e dall'azione di furto. Se poi altro delitto concorre, se la querela è stata già in giudizio promossa, come si vorrà pretendere che lo abolimento dell'azione privata o civile indotto colla transazione, col consenso ec., distrugga o leda l'azione criminale?....

6 Nondimeno stiasi alla pratica osservata nel foro: al reo di truffa, di stellionato, di decozione dolosa le composizioni sono ammesse ancor pella esenzione dallo incorso penale, quando tai delitti non abbian corredo di altri delitti. Ed ecco la pratica: s'evvi giudiziale riclamo, ma non avvenuto ancor fosse lo arresto dell'accusato, e questi soddisfatta avesse la persona danneggiata, il Tribunale in vista della

concordia e del riportato consenso decreta colle facoltà del Superiore - *attentis concordatione, et consensu etc., N. N. non esse ulterius molæstandum* -: se il reo trovasi nel carcere - *attentis etc. N. N. relaxetur*, e - *cum clausula ex quo satis* - qualora vogliasi aggiugner questa clausola: nell'uno però e nell'altro caso il reo debb'esser assoggettato a formal precetto *de se abstinendo a similibus sub pœna etc.* Se lo stesso detenuto facesse istanza pel rilascio, quantunque non abbia transatto col danneggiato, egli non potrà sperare altro decreto che - *concordata parte, relaxetur* - *V. Scannarol. de visitat. carcerat. lib.* 1 § 13. *cap.* 3 *n.* 24, *Raynald. tom.* 2 *observ. crim.* 14 *n.* 18, 19.

Terza.

Sulla scelta delle azioni, che competono ai danneggiati

1 Se, scelta dal danneggiato la via civile, possa egli poi ricorrere alla via criminale.
2 Azione *criminale* ad *pœnam* - azione *civile*, *condittizia* o *persecutoria*, ed altre.
3 a 6 L' azione civile sebben promossa ed esaurita non pregiudica l'azione criminale - ragioni.

1 La persona danneggiata se avesse agito in via civile contra il reo di truffa, di stellionato, di decozione dolosa per ricuperare la cosa da esso reo truffata, la somma dolosamente estorta, il danajo, ch' egli deve, potrebbe più ricorrere alla via criminale, essendo la civile riuscita inutile?...

2 La truffa, lo stellionato, la decozione dolosa sono delitti; e per questi delitti le leggi hanno stabilite le pene. Da tai delitti nascono due azioni, una *criminale ad pœnam*, ch'è l'azione di *furto*, di *dolo* (*v. Class.* 2ª *abus. di fiduc. num.* 11, 14, 15, 16, 22, *e seq.*) l'altra *civile*, ch'è la *condittizia* o *persecutoria*, dett' ancora *ad exhibendum*, e secondo i

fatti detta *pignoris*, *commodati*, *depositi*, *mandati etc.*, la quale azione condittizia compete pure al derubato contra il ladro, e persino contro lo erede dello stesso ladro - § 19 *inst. de oblig. quæ ex delict. nasc.*, *ll.* 1, 7, 8, 9, 13 *ff. de condict. furtiv.*

3 Ora l'azione civile persecutoria sebben promossa ed esaurita non toglie, nè punto lede l'azione criminale « *cum civilis actio criminali juri postponatur* » *l.* 33 *cod. ad leg. jul. de adult.*, e *DD. alla l. unica cod. quando civil. act. criminal. præjudic.*

4 Dicasi pure che si tratti di furti improprj, poicchè manca l'ablazione *invito domino*, o trasporto delle cose da un luogo all' altro: sono delitti essi ancora; gli effetti sono i medesimi; e l'azione criminale è di furto (*v. Class.* 2ª *abus. di fiduc. n.* 1, 2, *e seg.*). Ma tutt'i delitti sono pubblici, come il diritto canonico prescrive nel *c. mones*, nel *c. infames*, nel *c. quicumque casu* 6 *quæst.* 1ª, *ove la gloss.* nella parola - *fures* - avvisa - *quod omne crimen sit publicum* -: tutti sono di pubblica azione esercibile *officio judicis* ancorchè l'azione civile o privata fosse stata abolita colla transazione, col consenso, o colla taciturnità del danneggiato: dunque nella truffa, nello stellionato, nella decozione dolosa l'azione civile senza effetto sperimentata non pregiudica l'azione criminale, sia stata questa o non sia stata dallo

attore cautelata e riservata nella istanza civilmente promossa.

5 Anzi lo esperimento civile benchè terminato serve di giustificazione o prova al titolo, ossia interesse dell'attore; di prova innoltre al debito dolosamente contratto dal reo; ai modi, che questo ha tenuti così nel formarlo come nel cercar poi di evadere il peso di soddisfare; e costituisce quasi un fondamento al criminale giudizio. Riuscito per es. frustraneo il mandato esecutivo, perchè il truffatore o decottore doloso fu trovato *impar solvendo*, non si vien forse sempreppiù a manifestare il dolo nella truffa, e nella decozione? Non dimostrerà il fatto stesso che il decottore per compier la frode ai creditori occultò i suoi beni; che il truffatore quando profittò del danajo altrui macchinò salvaguardie e pretesti per non rifonder la somma, che avrebbe convertita a suo uso; o era sicuro di non poter poi corrispondere?

6 In delitti di tal natura la composizione ed il consenso del creditore o danneggiato gioveranno al reo; come ancor gli gioverà il pagamento, che lo stesso creditore abbia ottenuto colla esecuzione del mandato, colla cattura del pegno ec. (conforme ho significato nella *Osservazione seconda*) ma la intrapresa via civile non chiude all' attore l'altra criminale, cosicchè, scelta una di queste vie, non siagli più lecito ricorrere all'altra di una criminale inquisizione,

la qual' egli creda , com' è , più operosa a fargli conseguire il pagamento. Questa utile declinazione dalla via civile alla criminale compete all' attore tanto se nulla abbia egli potuto ottenere dalla prima quanto se abbia ottenuto un parzial pagamento , mancando ancora il saldo , ch' ei non ebbe col civile giudizio.

CLASSE III.

>>>>>>>><<<<<<<<

STIPOLAZIONI ILLECITE

1 2 Stipolazione - etimologia - definizione.
3 Stipolazioni *inutili.*
4 Stipolazioni *criminose.*
5 6 *Usura* - etimologia - definizione.
7 Usura nei contratti -
8 Mentale e reale
9 Manifesta, espressa, formale - palliata, tacita, virtuale.
10 Permessa presso gli antichi Romani.
11 In qual tangente sia permessa dal Gius civile.
12 *Nota.*
13 14 Vietata nel *mutuo* dal diritto divino - naturale - canonico - bandimentale.
15 16 Ragioni di tal divieto.
17 a 20 Indole della usura in alcuni casi.
21 *Anatocismo* - definizione.
22 Proibito interamente dal diritto civile.
23 *Anticresi* - definizione
24 Vietata dal Gius civile e canonico.
25 *Patto della legge commissoria* - definizione - etimologia della parola *commissoria.*
26 Vietato dal diritto civile e canonico.
27 Quando però sia lecito.
28 Usura nel contratto di compra e vendita.
29 *Fitto-franco* - definizione.
30 Pravità nella *incetta.*
31 a 41 Dotto ragionamento di un classico scrittore sulle incette ed i monopolj.
42 a 44 *Stocco - barocco - ciavanza - rompicollo - mohatra-boratra* - cosa sieno.

*

~~~

1 Tra i delitti, che percuotono le proprietà dei privati, annoverare dobbiamo ancor quei, che ci addita le legge in alcune *stipolazioni* o *convenzioni* da essa proibite.

2 *Stipolazione* - a *stipe* - moneta - guadagno - ovvero - a *stipulo* - *quod stipulum apud veteres firmum appellabatur, forte a stipite descendens* - *inst. de verb. oblig. in princ.* - « è la convenzione verbale o scritta, in cui uno « dei contraenti richiede, l' altro promette di « fare o dare la cosa richiesta » - *l.* 5 § 1 *ff. de verb. oblig.* -, dalla qual convenzione due azioni civili derivano, una detta *condictio certi* se determinato è l'oggetto della stipolazione medesima; l'altra *ex stipulatu* se l'oggetto è indeterminato - *inst. de verb. oblig. tit.* 16 *in princ.*, *l.* 9 *in princ.*, *l.* 24 *ff. de reb. credit.*, *l.* 74 *ff. de v. o.*, *l.* 75 *in princ. ff. eod.*-; in forza di queste azioni il promissore è tenuto verso lo stipolatore allo adempimento della contratta obbligazione.

3 Sonovi però delle stipolazioni, che la leg-
~~~

ge dichiara *inutili*, cioè inefficaci a produrre qualsiasi azione ed obbligazione: di tai stipolazioni abbiamo lo intero *titolo* 20 *nel lib.* 3 *delle istituzioni;* il qual titolo tratta pure di quelle, in cui *quid turpi ex caussa promissum sit* (§ 24) abbiamo dippiù *la leg.* 26, *la leg.* 27, *la leg.* 123 *ff. de verb. oblig.*, *la leg.* 5 *in fin. cod. de condic. ob turp. caus.*

4 Stipolazioni criminose. A somiglianza delle stipolazioni *ex turpi caussa* inutili sono quelle, che han per oggetto la inchiesta e promessa di un lucro indoveroso e da leggi penali vietato; nè solamente inutili, ma sono ancor delittuose. Ed ecco il delitto nella *usura*, nello *anatocismo*, nell' *anticresi*, nel *fitto-franco*, nelle *incette*, nei *contratti*, che diconsi *stocco*, *barocco*, *ciavanza*, *rompicollo*, *mohatra*; nei patti *quotæ litis*, nelle *redenzioni di liti.*

5 Usura in genere e nello etimologico suo significato è lo stesso che *usus rei;* ed in fatti i Giuristi han considerato *usura* quello, che viene pagato per l' uso di una cosa ad altri dovuta « *usura dicitur*, *quod solvitur pro* « *usu rei alteri debitæ*, *quæ in quantitate*, « *et abusu consistit* » in che gli stessi eterodos-

si convengono. *Henric. Coccejo all Hug. Grot. lib.* 2 *cap.* 12 § 20 *tom.* 2 *p.* 716.

6 È detta dai Latini *fœnus a fœtu* « *nihil* « *enim aliud est fœnus quam fœtus*; *hoc est* « *partus pecuniæ* » *Ambros.* - parola - *Fœnus.*

7 Nei contratti è definita « lucro accessorio « alla sorte, patteggiato o preteso nel mutuo « direttamente, ed indirettamente negli altri « contratti » - GREGORIO *XV. nella decis.* 8 *n.* 1, *e* 2.

8 Dividesi in *mentale*, ed in *reale*; la usura mentale è « il lucro preteso dovuto ancor- « chè non pattuito » la reale è « il lucro es- « pressamente stabilito per patto. »

9 Altra è *manifesta*, *espressa* o *formale*; ed è la *diretta* nel *mutuo* quando havvi espressa convenzione di un lucro o prezzo nel mutuo stesso, come per es. se il mutuante dà cento scudi a condizione che il mutuatario gli restituisca centocinque: altra *palliata*, *tacita* o *virtuale*; ed è la *indiretta* negli altri contratti, la quale non viene indotta o percepita apertamente in forza di mutuo; bensì con ispecioso titolo o nome di altro contratto, in cui tale usura si occulti - *argom. dal test. canon. nel cap. in civitate tua* 6, *nel c. consuluit* 10 *de usur. nel c. si fœneraveris* 1., *nel c. putant* 2, *nel c. plerique* 3, *nel c. usura* 4 *casus.* 14 *quæst.* 3, *e dal testo civile nella leg. placuit ff. de usur.*

10 La usura presso gli antichi Romani era permessa ed esercitata pubblicamente: ella credevasi che in commercio costituisse ricca sorgente di negoziati e d'industrie : eran puranco ai feneratori destinati dei locali , di che fanno fede Cicerone e Plutarco « et tales etiam erant , qui « Romæ ad medium Janum sedebant ; quo in « loco ut nunc campsores , et nummularii in « magnis civitatibus tabernas, et mensas habent, « ita fœneratores , et argentarii prostabant pe- « cuniam rogantibus sub fœnore daturi » Nondimeno Cesare Augusto riprovò le usure ad alcuni Cavalieri Romani , come *Svetonio* narra nel *cap.* 39. Catone dicea essere il feneratore peggior del ladro - *de re rust. pr.* - : ed han molto inveito contra le usure Tullio - *paradox.* 6, - Plutarco - *in vit. Caton.* , ed altri.

11 Il Gius comune permette alle persone facoltose le usure nel *triente* della *centesima* ; ai negozianti e mercadanti trajettizj nel *besse* ; ad altre persone nel *semisse* - *l. eos, qui* 26 § 1 *cod. de usur.* -; le vieta in quote maggiori - argom. dalla *l. placuit* 29 *ff. de usur.*, *l. quod in stipulatione* 31 *ff. eod.*, *l. lecta* 40 *ff. de reb. cred.* , *l. si interrogatione* 1 , *l. quamvis* 8 *cod. de usur.*

12 « *Nota* » Nelle usure la centesima parte è 1 in ciaschedun mese , e dà 12 ossia l'asse in un anno ; il triente dunque della centesima in

un anno è 4; il besse 8; il semisse 6. Dunque sulla sorte di cento scudi le leggi comuni permettono al facoltoso annui scudi *quattro* di usura; al negoziante scudi *otto*; ad altre persone scudi *sei*.

13 Giustamente però abborrita la usura nel mutuo e piucchè mai detestata ove Religione santa ha centro e sede portò i più savj legislatori a stabilir misure rigorose per impedirla: quindi la inefficacia dei contratti, quindi la garantita eccezione *non numeratæ pecuniæ*, quindi l'ammessa facilità nei giudizj civili di convincere i feneratori colle dichiarazioni giurate, colle presunzioni, con gli amminicoli, tutto ebbe luogo acciocchè proscritta restasse dal consorzio degli uomini ancor la idea di così odiosi ed iniqui traffici.

14 La usura nel mutuo è vietata

I° Dal Diritto Divino - *Exod.* 22, 25, *Levit.* 25, 35, *Deuteron.* 23, 19, 2, *Esdr.* 5, 7, *Psalm.* 14, 5, *Proverb.* 22, 16 † 28, 8, *Jerem.* 15, 10, *Ezech.* 18, 8, 13, † 21, 12, *Luc.* 6, 34, † 18, 8.

II° Dal Diritto di natura - *v. Ballerin. nel suo trattato de jure Divino, et naturali circa usuram.*

III° Dal Diritto canonico - *c. quia in omnibus* 3, *c. super eo* 5 *de usur.*, *c. quoniam* 2 *dist.* 47, *c. si fœneraveris* 1, *c. putant* 2, *c. plerique* 3, *c. usura* 4 *caus.* 14, *qu.* 3, *c. mi-*

nistri 2, *si quis* 4, *c. nullus* 6, *c. nè hoc* 7, *c. si quis usuram* 10 *caus.* 14 *quæst.* 4, e da tutto *il tit. de usur.* tanto del *quinto* che del *sesto* delle *Decretali*, *Clementin. unic. de usur.* § *sane*, *Enciclica di* BENEDETTO *XIV*. emanata il dì 1 Novembre 1745.

IV° Dalle sanzioni bandimentali della S. Consulta nell'*art.* 29, dal bando particolare del *Cardinal Falconieri* già Governatore di Roma, il qual bando fu pubblicato il dì 26 di Aprile 1720 per ordine di *CLEMENTE XI*. e dai bandi del Governo di Roma nell'*art.* 111.

15 Imperocchè quale havvi ragione che l'uomo possa percepir frutti da cosa non sua, ma di altri? Non è un diritto di natura che il padrone della cosa faccia suoi gli utili, ch' ella rende? Ma lo esiger frutti sul danajo mutuato è un esigerli su cos' aliena, giacchè il danajo mutuato divien proprio del mutuatario « *ex meo tuum fit* - *l. mutuum* 2 § 2 *ff. de reb. cred. si cert. pet.*, *inst. quib. mod. re contrahit. obl.* »

16 Ora nel mutuo è la sede della usura secondo i Teologi ed i Canonisti, che la definiscono « *lucrum ex mutuo exactum* » *Natal. Alexandr. Theolog. Dogm.*, et *Moral. lib.* 3 *cap.* 7 *part.* 1, *Zecch. dissert.* 1, *Ballerin. de usur. lib.* 1, *Leotard. de usur. quæst.* 1 *et seq.* -: e nella *Enciclica di* BENEDETTO *XIV*. § 4 *dicesi* « *agitur ut solummodo tempus vendatur* » come ancora si esprime *il Concilio Nico-*

siense del 1248 *cap.* 24 press. *Arduini vol. VII. pag.* 1705.

17 Usurario ed illecito è nel mutuo il patto, che il debitore dia qualche cosa oltre alla sorte, non come dovuta per giustizia, ma per titolo di amicizia e di gratitudine; dir lecito questo patto è proposizione condannata da *Innocenzo XI.* il dì 2 di Marzo 1676.

18 Dir lecito il lucro pattuito ad intuito di attuale carestia di moneta è proposizione condannata dal medesimo *Innocenzo XI.* il dì 2 di Marzo 1696.

19 Dirlo lecito se stabilito per compenso di respiro, che il creditore ha conceduto al debitore è proposizione condannata d'*Alessandro VII.* il dì 18 di Marzo 1666.

20 Usurario è altresì il mutuo di grano, vino ec. con patto che il mutuatario dia quantità medesima di grano, vino ec. per un tempo, in cui di tal genere il prezzo debb'esser maggiore - *DD. alla l. si merx aliqua* 4 *ff. de condict. triticar., alla leg. vinum* 22 *ff. de reb. cred. si cert. pet.* -

••

21 Anatocismo - in greco *ἀνατόχισμός usuræ anniversariæ revolutio, et quam usuram usurarum vocant* - Cic. ad Attic. « È usura di usura, « cioè convenuta o esatta sovra il lucro usura-

« rio non pagato, come se questo fosse una nuo-
« va sorte. »

22 Tale usura di usura è proibita interamente ancor dal Diritto comune nella *leg. improbum fœnus* 20 *cod. ex quib. caus. infam. irrog.* nella *leg. ut nullo modo* 28 *cod. de usur.*, nella *leg. sancimus* 3 *cod. de usur. rei judic.*, nella *leg. placuit* 29 *ff. de usur.*, *l. si non furtum* 26 § 1 *ff. de condict. indeb.*

23 Anticresi - nel greco *ἀντιχρίσις usus*
« *pecuniæ cum fructibus prædii compen-*
« *satus*, è il contratto, che dicesi a *godere*;
« e nel quale si conviene che il creditore fac-
« cia suoi i frutti della cosa datagli in pegno
« dal debitore, senza computarli a diminuzione
« di sorte. »

24 L'Anticresi com'è proibita dal Diritto canonico - *argom. dai cap.* 1, 2, 4, 8, *de usur.*, dal *c.* 7 *de jurejur.*, così è proibita dal Gius civile pella ragione che non il creditore, ma il debitore è padrone del pegno, al qual padrone in conseguenza dee la cosa fruttificare - *l. pignus cod. de pign. action.* -

••

25 Patto della legge

Commissoria « La convenzione tra il debi-
« tore ed il creditore pignoratario che se que-
« gli mancherà nel termine stabilito pagare il
« danajo dovuto, il pegno resti aggiudicato al

« creditore o in *solutum* del debito, o in *ven-*
« *ditum* pel prezzo, ch'esso debitore abbia ri-
« cevuto » dicesi patto *legis commissoriæ* - *l.*
si fundus 4 *ff. de leg. commiss.* - Dicesi patto
commissorio o della legge commissoria perchè in
forza di tal convenzione *commesso* è allo arbitrio
del creditore pignoratario o restituire il pegno
ancorchè il danajo siagli stato presentato dopo
il termine prefisso, o ricusare il danajo ritenendo
in *solutum* il pegno medesimo come a se aggiu-
dicato giusta il patto, che vi era. Argom. dal-
la *l.* 2 *ff. de leg. commissoria.*

26 Tal patto è usurario ed illecito, vietato
dal Diritto civile - *l. fin. cod. de pact. pignor.*,
et de leg. commiss. in pign. rescind. -; vieta-
to dal Diritto canonico - *nel cap. significante* 7
de pignor.

27 È però lecito il patto che se il debitore
nel termine prefisso non avrà pagato resterà il
pegno come venduto presso il creditore al giu-
sto prezzo tassabile dal perito o dai periti, ed
il dippiù, che rimane oltre alla soddisfazione del
debito sia renduto al debitore - *leg. si fundus*
16 *ff. de pignor.* - ; ovvero che dopo il termi-
ne possa il creditore alienare quel pegno; e del
prezzo ritratto venga allo stesso debitore data
la quota, che supera lo ammontare della dovu-
ta somma - *l. si convenit* 4 *ff. de pignorat. act.*,
l. final. § 4 *cod. de jur. dom. impetr.*; nei quali
casi, spirato il termine, non v'ha duopo che il

creditore interpelli il debitore - *l. magnam* 12 *ff. de contrah., et committ. stipul.* - *quia dies interpellat pro homine.* - *Test. canon. nel cap. potuit* 4 *de loc. cond.* -; ma se non evvi alcun termine stabilito, nè patto di vendita, fà di mestieri costituire *in mora* il debitore colla legale interpellazione, ed occorre il decreto del Giudice, che autorizzi l'alienazione del pegno *l. fin.* § 1 *cod. de jur. dom. imp.*, *l. et qui* 10 *cod. de distract. pig.*, *l. si convenit* 4 *ff. de pignor. act.* -

28 Usura nel contratto di Compra e Vendita. Il contratto ancora di compra e vendita può essere infetto di usuraria pravità. Lo è la compra e vendita « in « cui viene stabilito senz'alcun titolo e pel solo « compenso del differito pagamento un prezzo « oltre al saggio rigoroso; ovvero comperata è « la cosa a prezzo minore dell'infimo (che co- « munemente corra) per un lucro pattuito in « riguardo all'anticipato pagamento » - *Concil. Mediolanense primum p.* 2 *tit.* 68 *de usur.*, *Concil. Burdigalens. tit. de usur.*

29 Fitto-franco - Pravità usuraria « è nella « compra e vendita simulata di un predio col « patto coattivo di ricompra, e colla contestua-

« le locazione del predio stesso al finto vendi-
« tore, il quale sotto apparenza di conduttore
« corrisponda i frutti convenuti »: questo contratto feneratizio detto *fitto-franco*, è stato dichiarato invalido; vedi la *S. Rota Romana nella Forosempronien.*, *seu Cæsenaten. contractus* 5 *Junii* 1780 *avanti Origo.*

30 Incetta - Feneratizia è innoltre considerata e come tale vietata « è la *incetta* dei generi, « cioè grani, biade, orzi, legumi, uve, « olive ec. esistenti ancora in erba o in pianta » - *Moto proprio di* Benedetto *XIV. emanato il dì* 29 *di Giugno* 1748, che incomincia *Quo die.*

31 Ed in proposito di tal' incette credo utile trascriver quì alcuni periodi di un dotto Opuscolo dato alla luce, non ha molto, dal chiarissimo sig. avvocato *Perosini*, il quale ha eruditamente dimostrato quanto riprovevole usura si contenga in simili traffici.

32 « Sono passati gl'incettatori, e monopoli-
« sti da parecchi anni a questa parte pubblica-
« mente alla incetta de' generi anco in *erba*,
« prima cioè della loro produzione, maturità,
« e separazione dal suolo. In ogni angolo odonsi
« querele de' poveri coltivatori soffogati da tal'
« ingordi avvoltoj pel danaro nel loro estremo
« bisogno ad essi somministrato col jugulatorio

« patto di restituire nella raccolta altrettanto
« genere a prezzo fisso vilissimo, restando così
« i miserabili in un punto defraudati di tutt' i
« sudori versati dalle loro fronti in un anno. Qual
« cosa dunque può esservi nella società più im-
« portante che dover' efficacemente far argine a
« sì infausto malore? *Ne fraudibus divi-*
« *tum* (dice *Heinec. opera tom.* 3 nella *Eser-*
« *citazione* 34 *tit. de vendit. illicita*, *tract.*
« *in herbis num.* 15 *in princ.*) *aperiatur*
« *fenestra*, *qui facilitate agricolarum paupe-*
« *rum abutuntur*, *et oblata* PECUNIA MO-
« DICA, *iis præripiunt laboris in colendis*
« *agris insumpti emolumenta*, *ex quibus se*
« *alere*, *censusque dominis pendere tenen-*
« *tur.* ».

33 « Quindi non evvi Nazione colta, che non
« abbia incontanente emanate provvide leggi
« contra tali abusi micidiali - *quin tam æqua*
« (lo stesso *Heinec. loc. cit.* § 17), *tamque*
« *Reipubblicæ salutaris est hæc sanctio*, *ut*
« *non mirum videatur etiam alias gentes*,
« *quibus salus populi suprema lex est*, *simi-*
« *libus constitutionibus prospicere voluisse mi-*
« *seris Agricolis*, *iisque veluti præsidium*
« *quoddam circumposuisse adversus eorum*
« *fraudes*, *qui alieno sudore*, *ac veluti san-*
« *guine vivere suavissimum ducant.* »

34 « In fatti Ludovico XI. nel mese di Lu-
« glio 1482, Francesco I. Rè di Francia emana-

« rono simili saluberrime Costituzioni, di che fa
« fede *Choppin de privileg. rusticorum lib.* 1
« *cap.* 5 *n.* 1. Della Germania ce ne rendono
« testimonianza *Heinecc. loc. cit. n.* 27, e per
« tutto il *cap. Brunneman.* nei *Commenti al-*
« *le Pandette l.* 8 *nec emptio tom.* 1 *tit. de*
« *cantrah. empt. n.* 6 - *In Imperio nostro*
« *fructus immaturi vel herba emi nequit* -
« *Binsfeld. in cap. in civitate de usur. con-*
« *clus.* 2 dice che la Costituzione di Carlo V.
« chiama tai compratori « *frumentarios præ-*
« *dones, et avaros homines.* »

35 « Della Frisia, e della Francia ne atte-
« stano *Wiffembach* nell' accennata *leg.* 8 *ff.*
« *de contrahen empt. quæst.* 34 *tom.* 9 *Mo-*
« *lin. de usur. controv. n.* 470, e *Brunneman.*
« nel luogo *cit. n.* 7. Della Spagna lo dicono
« *Guttierez quæst. canon. lib.* 1 *cap.* 36 *n.*
« 48, *Lopez. de contractib. lib.* 1 *cap.* 38 §
« *Hinc.* Della Savoja *Anton. Fabr.* nel suo
« Codice *lib.* 4 *tit.* 17 *definit.* 8 *alle note*
« *num.* 3. »

36 « E per tralasciare gli altri basta rivol-
« gersi alla nostra Roma maestra di tutto l' Orbe
« Cattolico, e riferire, omesse tutte le altre
« Costituzioni dei Predecessori Pontefici, le pa-
« role del sopracitato Moto proprio di Bene-
« detto XIV., che comincia *quo die etc. nel*
« § 6 - ivi - vogliamo che non sia lecito ai mer-
« canti, o ad altri chiunque sia comprare i ge-

« neri suddetti PRIMA CHE SIENO SEPARATI DAL
« SUOLO. »

37 « A tal Moto proprio fanno eco gli Edit-
« ti tanto dell' Annona che del Camerlengato
« in ogni tempo emanati, come si può vedere
« rispetto al Camerlengato in quello dei 14 di
« Giugno 1702, nell' altro dei 3 di Luglio
« 1754; così ancora nell' altro dei 10 di Lu-
« glio 1767 - ivi - volendo Noi provvedere al-
« la indennità de' medesimi poveri, e sollevarli
« dal gravoso, ed ingiusto peso di detti loro
« obblighi, ed a tal effetto ordinare la esecuzio-
« ne de' sopraindicati Bandi, ed Editti, d' ordine
« espresso datoci a bocca dalla Santità di No-
« stro Signore ec., e per l' autorità del no-
« stro uffizio di Camerlengo, inerendo alle dis-
« posizioni degli enunciati Bandi, ed Editti,
« ordiniamo che tutti gli obblighi, convenzio-
« ni, e contratti fatti con l' esser pagati con
« grano, biade, orzi, legumi, ed altri minu-
« ti, come anche con mosto o vino a PREZZO
« FISSO, e *convenuto* PRIMA DELLE RISPETTIVE
« RACCOLTE, *benchè giurati ec.* debban intender-
« si nulli, e rescissi; e disobbligati i debitori
« a dover consegnare il grano, biade ec. Lo stes-
« so si può vedere nell'altro Editto dei 25 di
« Luglio 1772; ove nel § *noi pertanto* così fu
« disposto - ivi - ordiniamo, ed espressamente
« proibiamo ai Duchi ec., ed a qualsivoglia per-
« sona ec. che per l' avvenire non possano, nè

« debbano sotto le pena comminate dalle Costi-
« tuzioni Apostoliche, ed altre pene ad arbitrio
« di Mons. Prefetto dell' Annona, *incaparrare*,
« *incettare*, *dar danari sopra grano*, *biada ec.*
« a patto fermo avanti che sieno separati dal suo-
« lo; pigliarlo ec., dichiarando a tal'effetto nulli,
« di niun vigore, e come se fatti non fossero tut-
« ti, e singoli obblighi, e convenzioni ec., e sciol-
« ti affatto dall' obbligo tanto il compratore che
« il venditore ec. Così pur leggesi nello Editto dei
« 25 di Luglio 1774, nello Editto dei 25 di Ot-
« tobre 1793, ed in innumerevoli altri. »

38 « Non da lungi dobbiamo indagare le
« giustissime ragioni, che mossero quasi tutte
« le colte Nazioni a così disporre; molte, e
« gravissime ne riferisce *Heinec.* nella *Eserci-*
« *tazione* 34 *tom.* 3 sovra *la illecita vendita*
« *dei frutti in erba* §§ 18, *e* 19. Quello però,
« che fa maggiore impressione all' autore sebbe-
« ne non ortodosso è la iniquità della usura
« contenuta in questi contratti - *ista venditio*
« (egli esclama) *insignem constituit usura-*
« *riæ pravitatis speciem*, *quæ omnino fuit*
« *lege coercenda etc. ut Fœneratorum calli-*
« *ditati obviam iretur*, *qui modica pecunia*
« *maximam frumenti quantitatem accipiunt* -;
« e poco dopo nel § 19 - *Gliscente nimirum*
« *malo non solum justa*, *sed omnino neces-*
« *saria fuit caussa hoc sordidum negocium*
« *in universum pœnali sanctione prohibendi*;

« *dignaque res visa est cura Imperii , ut usu-*
« *rariæ pravitati , et damnis ex hujusmodi*
« *contractibus inconsultis miseræ Agricola-*
« *rum nationi imminentibus obex poneretur ,*
« *et per legittimos tramites calumniantium*
« *iniquitates expellerentur , et Agricolis sal-*
« *vum esset lucrum divina benedictione con-*
« *cessum.* »

39 « Ed in ciò convengono tutt' i Dottori , e
« Teologi di sana morale , vale a dire che sie-
« no tai contratti tutti usurarj, ed illeciti - *Bald.*
« *nella leg.* 1 *in fin. ff. de calumniator.*
« - ivi - *Usurarii dici debent illi, qui emunt*
« *frumentum , vel vinum ante tempus quan-*
« *do est in herba; - lo stesso nella rubrica*
« *cod. tit. de usur. n.* 12 , diffusamente *Zoe-*
« *sio* nei Commenti alle Decretali *lib.* 5 *tit.* 19
« *de usur. nell' addit. al n.* 8 , *Binsfeld. cap.*
« *In Civitate de usur. quæst.* 4 *conclus.* 2 ,
« riportandosi all' autorità di S. Tommaso , e
« S. Antonino dice - *vilius justo pretio , si-*
« *ve pro ratione anticipatæ solutionis emere*
« *usura est*; *S.Thomas etc.*, *S.Antoninus etc.*,
« *et hæc est communis opinio Theologorum,*
« *et Canonistarum : ex hac conclusione in-*
« *fertur , quod mortaliter delinquunt , qui*
« *triticum ante messem , et vinum ante vin-*
« *demiam vilius justo pretio premunt.* - Dif-
« fusamente ed egregiamente *Grammat. nel cons.*
« 119 *n.* 4 *e seq. Corpus de fructibus. quæst.*

« 5 *n.* 2 dice doversi fare argine all' avania di
« quegli scaltri feneratori - *qui modica pecu-*
« *nia data, maximam quantitatem frumenti*
« *accipiunt*; *atque ita usuras Divino, ac*
« *Pontificio jure vetitas exercent.* - *Navar.*
« *in Manual. quæst.* 86 *n.* 227 - ivi - *usura-*
« *rius est, qui triticum, vinum, et oleum*
« *alicujus prædii ante messem, vel vinde-*
« *miam minoris ob anticipatam solutionem*
« *emit*: - E moltissime ragioni ne adduce *Pa-*
« *nimoll. nella decis.* 50. Non basterebbero
« al certo molte pagine se tutte qui riferire
« volessi le sentenze dei Dottori unanimamente
« concordi nella medesima massima. »

40 « Che perciò essendo tai contratti infet-
« ti tutti di pravità usuraria, non si può fa-
« re a meno di non vietarli, e proscriverli, non
« potendo essi per tal ragione essere appro-
« vati, nè permessi d' alcun Sovrano, nè dal
« Papa medesimo, perchè contrarj al gius di-
« vino, come osserva opportunamente - *Gallesio*
« *de fructib. disput.* 4 *art.* 5 *n.* 3 - ivi -
« *Cum nec princeps, nec Papa possint usu-*
« *ras permittere*; - e la nostra S. Ruota nella
« Romana *Caducitatis* 2 *Aprilis* 1802 *cor. Emo*
« *de Bayanne* § 5 - ivi - *Nec Princeps ipse*
« *quidem, licet maxime vellet, legem ferre*
« *posset, qua improbum fœnus probaretur* -:
« e nella *Romana Litterarum Cambii super*
« *reservatis* 24 *Januarii* 1803 *coram Emo*

« *Gardoqui* § 6 - ivi - *Serventur itaque com-*
« *mercii jura , et previlegia : ast inter eos*
« *fines serventur , quos legum sanctitas, et*
« *Summorum Pontificum Constitutiones præ-*
« *finiverunt : nec quisquis audeat commercii*
« *fuco improba fœnoris labe coinquinare ju-*
« *dicia.* »

41 « Tanto è poi chiara e decisa la volon-
« tà di fenerare in coloro , i quali fanno tai
« contratti , che se per avventura dolendo a
« qualche infelice agricoltore necessitoso di sus-
« sidio , di rovinare in siffatta guisa le sue sten-
« tate fatiche col vendere a vil prezzo le sue
« merci in erba , sceglie perciò dopo la raccol-
« ta restituire il danajo quello , che ricevette in
« danajo , non la combina egli certo col sov-
« ventore alla mano di un *tre* di usura , o *quat-*
« *tro* al mese per *cento.* Quindi il medesimo
« sovventore và in fine a quadruplicare la sov-
« venzione , dovendo dippiù il mutuatario de-
« positare in mano di lui un pegno , che assi-
« curi al mutuante la intera moneta sborsata ,
« e la usura. »

42 Stocco , Barocco , Ciavanza , Rompicollo . Mohatra , o Boratra - Come usurarj vietati ancor sono i contratti , che appellansi in italiana favella *stocco* , *barocco* , *ciavanza* , *rompicollo* , e

nello ispano idioma *mohatra*, o *boratra* « nei « quali chi ha venduta la cosa subito la ricom- « pri o da se o col mezzo di altri dal compra- « tore medesimo a minor prezzo. »

43 Talvolta evvi patto di questa vantaggiosa ricompra : per es. Tizio cerca danajo in mutuo ; non riuscendogli averlo prende da Cajo alcuni generi in luogo di moneta numerata ; ma viene stabilito di questi generi un prezzo di scudi *cento dieci*; e su tale stabilimento di prezzo Cajo vende a Tizio quei generi col patto che questi li rivenda a lui medesimo per un prezzo inferiore , cioè di scudi 100 solamente. Tizio riceve gli scudi cento , onde provvedere alla urgenza; e verso Cajo resta debitore non di scudi *cento* quanti ha ricevuti ed impiegati , ma di scudi *centodieci* : ognun vede nel contratto fra Cajo e Tizio una usura palliata, riducendosi lo stesso contratto ad un mutuo di scudi 100 larvato di apparente compra e vendita colla obbligazione nel mutuatario di restituir poi scudi 110.

44 Così dicansi pure i contratti , in cui per compimento di danajo o in luogo di questo sono dati effetti , mobili, semoventi , talvolta inservibili a chi riceve o di vil valore , per es. un cavallo morboso , generi di cattiva o d'infima qualità computati a prezzi esorbitanti; ed apparire si fanno come numerato danajo.

45 Il Sommo Pontefice Innocenzo XI. condannò la seguente proposizione in ordine *la*

quarantesima « *contractus mohatra licitus est* « *etiam respectu ejusdem personæ , et cum* « *contractu retrovenditionis prævie inito cum* « *intentione lucri.* »

56 Ed i nostri Bandi voglion puniti contratti di tal natura - Bandi generali di Consulta *art.* 31, e del Governo di Roma *art.* 110. -

47 Patto quotæ litis « è la convenzione « fatta dall'avvocato o dal procuratore, causidico, o sollecitatore col cliente o colle persone interessate per questo che diasi loro una « parte della cosa o del danajo, su cui si vuol « promuovere o è promossa la lite affidata ad « esso avvocato, procuratore ec. »

48 Tal patto è proibito dal Gius comune - *l. Præses Provinciæ* 1 § *si cui* 12 *ff. de extraord. cognit.*, *l. si remunerandi* 6 § *Marius* 7 *ff. mandati*, *l. si qui advocatorum* 5 *cod. de postulan.*

49 Proibito dal Diritto canonico nel *c. infames* § *arcentur caus.* 3 *quæst.* 7.

50 Proibito dai Bandi generali *di S. Consulta nell' art.* 121 - *e del Governo di Roma nell' art.* 109.

51 Redenzione di lite. Di simil tempra è la *redenzione di lite* « la cessione procurata e

« conseguita di una lite giudiziale » *l. litem* 15 *cod. de procur.*, *l. si contra cod. mandati*, *l.* 53 *ff. de pact.*, *ll.* 7, e 20 *ff. mandati.*

52 Il patto, che lo avvocato o causidico fà col suo cliente sulla quota di lite, la cessione procurata di una controversia hanno giustamente novero tra le convenzioni turpi, ed al buon costume contrarie. S'è permesso in causa dubbia all'attore ed al reo convenuto comporsi tra loro per desistere dal litigio, questo non vien sopito dalle odiose e riprovate redenzioni di liti; viene anzi fomentato da siffatte società di emolumento futuro, o dallo interesse, che il difensore contrae; e la speme di guadagno apre un largo campo alle calunnie, alle falsità, agl'intrighi, alle subornazioni in cause ancor le più inique: meritamente perciò tai patti, redenzioni, o società sono vietate - *l.* 1 § *si cui cautum* 12 *ff. de extraord. cognit.*, *l. sumptus* 53 *ff. de pact.*, *l. quisquis* § 2 *cod. de postulan.*

PROVE

1 La pravità usuraria, che occultasi nei contratti, suol' essere di difficile prova.
2 Perciò dove scritture mancano e testimonj ricorresi agl' indizj, alle presunzioni e congetture.
3 La natura del contratto impegnar dee la prima attenzione del Giudice. - Indagine sul *mutuo*.
4 Sul *deposito*.
5 Sulla *società*.
6 7 Sulla *locazione* e *conduzione*.
8 9 Sulla *compra e vendita*.
10 Pravità usuraria nell' *antieresi*, nel *patto* della *legge commissoria*, negli *stocchi*, *ciavanzi*, *mohatra*, nei *fitti-franchi*, nelle *incette*.
11 Quali esser debbano gl' indizj, le presunzioni, le congetture.
12 a 23 Donde si debbàn desumere - quai mezzi si possano utilmente praticare per conoscere e verificare la pravità usuraria.
24 Sul patto *quotæ litis*, e sulle *redenzioni di liti*.

1 L' utile criminoso, che si asconde nelle convenzioni, suol' essere di difficile prova. Gli scaltri feneratori san troppo bene usar di cautela e di artifizio nei loro traffici per palliare le usure e gli anatocismi innestando colle stipolazioni orali o scritte, ch' essi fanno, titoli speciosi e simulati onde larvarle di un' apparente legittimità.

2 Egli è perciò che qualora non si abbiano stromenti, apoche, registri, libri di conti, testimonj, sensali, socj di delitto, confessioni giudiziali o stragiudiziali, ricorrer deesi agl' indizj, alle presunzioni, alle congetture - *test. can. nel c. illo vos de pign.*, *nel c. ad nostr. de empt. et vendit.*, *nel* § 15 *de usur.*, *Menoch. lib.* 3 *præsumpt.* 122, *Mascard. de probat. conclus.* 438 *n.* 7, *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 8 *tit.* 17, *n.* 15, *tit.* 19 *n.* 11, *Farinac. de falsit. et simul. quæst.* 162, *Gratian. discept. lib.* 3 *cap.* 586 *n.* 34, 35, *Leotard. de de usur. quæst.* 9 *n.* 2.

3 Il Giudice chiami le sue prime riflessioni sulla natura ed indole del contratto. Il *mutuo* cade sopra cose fungibili nel loro genere - *l.* 2 § *mutui datio ff. de reb. cred.* -: egli esamini se siavi conservata uguaglianza, pella quale stabilito si vegga che il mutuatario restituir debba al mutuante altrettanto dello stesso genere, bontà, e valore di quello, che ha ricevuto dal mutuante medesimo *l.* 3 *ff. de reb. cred.*, *l. si tibi ff. de pact.*, *l.* 80 *ff. de solut.* Se il debitore, ch' ebbe in mutuo cento scudi, cento ne rende, la cosa trovasi uguale: ma se il mutuante, che dà cento scudi, si fà promettere cento dieci, manifesta e la inuguaglianza come manifesto è il danno del mutuatario costretto a pagare più di quello, che ha ricevuto. Ora nel

di più il Giudice vede la usura dal Diritto canonico vietata - *Clementin* 1 *de usur.*

4 Nel *deposito* permessa dalle leggi civili è la usura *ex mora*, per uffizio di Giudice, *et ex pacto* - *ll.* 2, e 3 *cod. deposit.*, *l. Lucius* 24, *l. die* § 1, *l. Publia* § 1 *ff. eod. tit.* -: ma il Diritto canonico la proibisce, permettendo nell' azione di *deposito* solamente *quanti interest* al deponente la mora del depositario - *Leotard. de usur. quæst.* 8 *n.* 17. Che se il Giudice incontra usure convenute per qualsivoglia ragione nel deposito, non può non ravvisare palliato con questo titolo un mutuo feneratizio - argom. dalla *l.* 3, dalla *l.* 9 *in fin. cod. si cert. pet.*, *Roman. cons.* 500 *n.* 4, *Cujac. ad l. Luc. in princ. ad Papin.*, *Mantic. de tacit. et amb. conv. lib.* 8 *tit.* 18 *n.* 27 *lib.* 10 *tit.* 6 *n.* 1.

5 Nel contratto di *società* il Giudice vede mutuo con usura quando al mercadante, o a colui, che intraprese un negozio, fu dato danajo colla condizione che il sovventore subire non debba alcun rischio restando la sorte sempre salva per lui; e percepisca lucro certo o parte di questo; imperocchè tal contratto, cioè il dare danajo, che restituir poi deesi nel suo genere, non è società; bensì mutuo. - *l.* 2 § 1 *ff. de reb. credit.*, *l.* 1 § *mutui ff. de obl. et act.* -; e darlo a condizione che sia restitui-

to in quantità maggiore della sorte è stipolazione di usura - *cap. plerique* 14 *quæst.* 3.

6 Nel contratto di *locazione* e *conduzione* può la usura occultarsi ; il Giudice viene a scorgerla quando il conduttore della casa , del predio ec. corrisponde una vil pigione o mercede ad intuito di anticipati pagamenti : e non si fà conoscere qui ancora un palliato mutuo ? Dacchè il conduttore o creditore toglie al locatore quel , che manca ad una giusta corrisposta : e quanto ei toglie sta in luogo di usura ; nè puossi altro considerare che un compenso o premio dell' anticipazione del danajo - *Ugulin. de usur. c.* 54 *n.* 1 , *Mastrill. decis.* 106 *per tot.*

7 Lo stesso dicasi quando il locatore pel differitogli pagamento della corrisposta la stabilisca e la esiga in somma oltre al giusto ; ovvero il medesimo locatore abbia data in mutuo al conduttore una somma acciocchè questi la restituisca in fine dell' affitto ; e per tal mutuo abbia fissata una corrisposta più gravosa; o il conduttore dia danajo in mutuo al locatore per ritrarre altrettanta somma , ed in compenso lo stesso conduttore paghi corrisposta minore della consueta - *Leotard. de usur. quæst.* 8 *num.* 23 , 24.

8 Nella *compra* e *vendita* ancora si fà distinguere il mutuo usurario quando per esemp. taluno venda la sua merce a maggior saggio perchè gli viene differito il pagamento del prezzo;

nel qual caso sembra che il venditore mutui la sorte, ossia il *giusto* prezzo di essa merce, e lo esiga quindi *oltre al giusto* come in premio della dilazione - *Covar. variar. lib.* 3 *cap.* 3 *n.* 9, *Stracc. de mercat. part.* 1 *num.* 34, *Binsfeld. in c. in civitate quœst.* 3 *conclus.* 2.

9 Lo stesso dicasi quando il compratore paghi un minor prezzo della cosa in considerazione dello anticipato danajo; poicchè sebbene il contratto appaja nella sua forma scevero da usura, nondimeno esso involve come un tacito mutuo di quella moneta, che il compratore antecedentemente ha somministrata, e pell' uso di cui conteggiato a carico del venditore percepisce quanto detrae dal giusto prezzo - *Ugulin. de usur. cap.* 40 § 1 *n.* 1.

10 A conoscere la usuraria pravità nell'*anticresi*, nel patto della *leg. commissoria*, negli *stocchi*, *ciavanzi*, *mohatra* ec., nei *fitti-franchi*, nelle *incette* il Giudice abbia presente quello, ch' è stato accennato nel primo ragionamento sulle convenzioni e negozj infetti di tal pravità.

11 Quali però esser debbono gl' indizj, le presunzioni, e le congetture, che ci conducano a giudicare infette di usure le convenzioni? .. Non lievi, ma gravi, legittime, e non combattute d' altre presunzioni esclusive delle usure: perocchè i contratti concepiti nella loro giusta forma debbonsi per censura di diritto ritener ve-

ri e leciti finchè non si abbiano solide ragioni per riprovarli come simulati e feneratizj - argom. dalla *l.* 80 *ff. de verb. oblig.*, dalla *l. cum hic status* § 4 *ff. de donat. inter vir. et uxor.*, dalla *l. quoties* 67 *ff. de reg. jur.*, dalla *l. cum precibus cod. de prob.*, *dalle ll.* 12 *e* 21 *ff. de reb. dub.*

12 Il Giudice ove manchino prove dirette non potrà che alle indirette ricorrere. Egli nel suo discernimento si occuperà di desumerle dalla indole stessa delle convenzioni; dalla forma, onde si veggono ordite, inusitata e non corrispondente alla natura dei loro titoli; dalla pluralità e complicazione di questi sovra un oggetto medesimo; dal fine o scopo, a cui egli ravvisi tendenti tai titoli complicati; dalla inuguaglianza o sproporzione d' interesse tra i contraenti; e d' altre circostanze relative alle persone di loro.

13 Viltà o enormità dei prezzi, patti contestuali di retrovendita, possesso della cosa continuato nel venditore con apparente larva di locazione conduzione, e con pattuita mercede a favor del compratore in quota non congruente al reddito del fondo, nè allo stile de' luoghi, rischio di sorte e di frutti posto a carico del venditore o conduttore, peso trasferito in lui dei dazj al fondo inerenti ec. non sono che prove di simulazione; e la simulazione è indizio di usura.

14 L' esser solito il mutuante a ritrarre usure dal suo danajo suggerisce argomento urgentissimo di pravità usuraria nel contratto ancora, su cui s' inquire - *Test. canonico nel cap. illo vos de pignor., Leotard. de usur. quæst.* 9 *n.* 8. - Quest' abitudine può esser provata colla pubblica voce e fama nel concorso di ammini-coli o fatti particolari, dai quali tal voce ebbe origine e fondamento: è altresì provata colle deposizioni di persone informate per fatto proprio od altrui che quegli abbia esatte usure in altre circostanze.

15 Dissi « *per fatto proprio* » giacchè a deporre sono ammesse eziandio le persone terze, che in consimili contratti han dovuto pagar usure a quel tale, contro di cui si procede; i quai deponenti meritano maggior fede se dichiarano che non intendono essi acquistare alcun diritto a ripetere le pagate usure - *Bajard. ad Clar.* § *usura n.* 23.

16 Sieno dedotte le urgenze, che abbiano spinto il debitore a cercar mutui con usure; a sagrificare i suoi capitali con vendite rovinose.

17 Provate innoltre sieno le immediate e susseсutive sue conquestioni sul gravame sofferto in tai mutui o vendite.

18 Il suo riclamo dato contra il feneratore sia corroborato da giuramento; ed acciochè sospetto di calunnia non sorga, o in caso di questa il querelante abbia campo a disdirsi, non

ometto inculcare ch' egli sia in seguito assoggettato ad esame pur giurato, in cui confermi o ritratti la sua querela.

19 Il quale riclamo avrà maggior credito colla prova delle buone qualità morali del riclamante.

20 Se lo stesso riclamante avesse presso di se stromenti o apoche del contratto preteso feneratizio, lettere o biglietti o ricevute dell' accusato, il quale abbia ivi motivati compensi, utili, frutti ec., il Giudice si faccia recare e produrre tai carte negli atti; faccia dichiarare in linea di esame dal riclamante medesimo il seguito o non seguito pagamento degli enunciati utili o frutti ec.; non che la causa o titolo, da cui sono derivati; ed allorquandò assoggetterà lo accusato ai costituti, gli renda ostensibili quegli scritti; lo interroghi sul contenuto; su i pagamenti significati in essi; sulla causa, sul titolo ec.

21 Il querelante dippiù potrà indicare le persone, delle quali servito siasi l'accusato per dimandare i pagamenti: queste persone debbono essere sottoposte ad esame.

22 E qualora il querelato avesse istruito giudizio contra il suo debitore per conseguire tali pagamenti, il giudice dee richiedere la trasmissione degli atti civili, ovvero l' autentico estratto di essi per produrlo in processo; ed

interrogare sovra i medesimi atti tanto il querelante che il querelato.

23 Quando il Giudice poi vegga la querela difettosa di prove non si astenga dallo indagarle presso l' accusato stesso. Visiti a sorpresa o faccia visitare dal Cancelliere autorizzato con decreto i libri, o registri, o carte, che l' accusato ritiene in sua casa, o nel negozio: vegga la scrittura di obbligazione, ch' egli ha, del debitore: vegga le partite, che il medesimo accusato segnò nel suo libro d'introito, relative ai pagamenti fatti dal debitore: vegga di questi pagamenti il titolo espresso o la provvenienza notata; trovando pegni, libri, e partite, che comprovino gli utili percepiti oltre alla sorte mutuata, non ometta riceverne le opportune ricognizioni ed identificazioni dal querelante, e rispettivamente dal querelato: non trascuri esaminar questi sulle traccie delle indicazioni, che dai medesimi oggetti, libri, o carte viene a ricevere.

24 Circa le prove del patto *quotæ litis*, e della *redenzione di liti* ricorrono pressappoco le regole finora accennate pel delitto di usura.

PENE

1 Pelle usure. Diritto Civile. A' rei di usure, e di anatocismi viene dal Diritto civile irrogata la nota d' infamia « *improbum fœnus exercentibus, et usuras usurarum illicite exigentibus infamiæ macula irroganda est* » - *l. improbum* 20 *cod. ex quib. caus. infam. irrog.*

2 Dico *a' rei di usure*, cioè a quei, che le percepivano oltre alla quota stabilita dalla legge - *l. eos* § 1 *cod. de usur.* -, come fà rifletter la glossa nell' accennata *l. improbum fœnus* - ivi - *ultra legittimum modum.*

3 E parecchi Dottori hanno arguito dalla *l. locatio* § *quod illicita ff. de publican.* poter gli usuraj esser puniti con istraordinaria pena - *Clar.* § *usura v. sed quæro n.* 10, *Menoch. de arbitr. lib.* 2 *contr.* 4 *cas.* 390 *per tot.*, *Bajard. ad Clar.* § *usura num.* 13, *Amen. de delict. et pæn.* § 8 *usura num.* 12.

4 Il Diritto canonico ha prescritte contra gli usuraj le pene seguenti

5 1ª La infamia - *c. infames* 2 § *porro in fin. caus.* 3 *quæst.* 7, *cap. dilectus* 13 *de excessib. Prælator.* - 2ª La sospensione di loro, se Cherici, *ab officio, et beneficio*, la deposizione e la inabilitazione - *c. Episcopus* 1, *cap. quoniam* 2, *c. si quis* 5 *dist.* 47, *c. si quis* 4, *c. quoniam* 8 *caus.* 14 *quæst.* 4, *c. præterea* 6 *de usur.*, *cap. inter dilectos* 11 *de excessib. Prælat.*, *c. de Petro* 4 *dist.* 47. - 3ª La scomunica e la irregolarità di loro, se laici, finchè eglino restituito non abbiano quello, che percepirono a titolo di usura - *cap. præterea* 7 *de usur.*, *c. maritum* 2 *dist.* 33, *cap. seditionarios* 8 *dist.* 46. -

4ª La privazione dei Sagramenti, e della Ecclesiastica sepoltura; alla qual sepoltura chiunque, Parroco, Religioso ec. osasse ammetterlo incorre la sospensione comminata dal Concilio Lateranense contra gli usuraj medesimi, e la scomunica *ipso facto* - *Clementin.* 1 *de sepulturis.*

6 Lo stesso Diritto canonico vieta ai proprietarj di locali affittar questi sapendo che i conduttori vogliano esercitarvi usure; vieta ai Collegj, alle Università, a qualsiasi persona di qualunque dignità, grado, condizione « *alienigenas, aut alios non oriundos terris ipsorum fœnebrem pecuniam exercentes, aut exercere volentes, ad hoc domos in terris suis conducere, vel conductas habere, aut alios habitare permittunt* »: vuole innoltre ch' essi Collegj, Università, persone ec. espellano tali usuraj « *infra tres menses, numquam aliquos tales de cætero admissuri; nemo illis ad fœnus exercendum domus locet, vel sub aliquo titulo quocumque concedat:* » ai contravventori commina la sospensione, s' Ecclesiastici, ancorchè Patriarchi, Arcivescovi, o Vescovi; la scomunica, se persone singolari ed inferiori, o se laici « *per ordinarios ab hujusmodi excessu, omni cessante privilegio, per censuram Ecclesiasticam compescantur:* » lo interdetto, se Collegio o altra Università: e qualora persistano queste Dignità, o Collegj o persone per un mese a ritenere nelle loro terre, o locali tai feneratori, ed a permettergli la continuazione di così criminoso esercizio, le stesse terre o locali soggiacciono ad interdetto - *c. usurarum voraginem de usuris in* 6.-

7 « *Note* » 1ª Peraltro le accennate pene canoniche non hanno luogo che nei casi di usu-

raj manifesti per notorietà di *diritto*, o di *fatto*.

8 Notorietà di *diritto* non si ha che o colla *confessione* delle usure fatta in giudizio dal reo; o colla *sentenza* del Giudice, da cui lo accusato di usure sia stato dichiarato reo di tal delitto - *cap. quæsitum est* 10 *de cohabit. clericor. et mulierum* -ivi- *notorium per sententiam, seu per confessionem factam in jure.*

9 Notorietà *di fatto* è in colui, ch' eserciti usure palesemente ed evidentemente a segno ch' egli non possa celarle o negarle - *cit. cap. quæsitum* - ivi - *aut per evidentiam rei, quæ tergiversatione aliqua celari non possit*; e *cap. olim* 24 *de verb. signif.* - ivi - *aut evidentia rei, quæ nulla possit tergiversatione celari.* -

10 2ª Il Giudice di delitti usurarj, attese le censure e le privazioni degli ecclesiastici benefizj è il solo Giudice ecclesiastico - argom. dal *cap. decernimus* 2, dal *c. qualiter, et quando* 17 *de judiciis*, dal *cap. nullus judicum* 2 *de for. competen.*, dal *cap. lator* 5, *cap. causam quæ inter* 7 *qui filii sint legittimi.*

11 Circa le altre pene temporali può esser Giudice nei laici tanto lo ecclesiastico quanto il laico, dandosi luogo alla prevenzione in un delitto, come la usura, di misto foro - *c. post miserabilem* 12 *de usur.* -

••

12 Diritto Bandimentale di S. Consulta. I Bandi generali di S. Consulta nell' *art.* 29 dispongono « che nessuna per-
« sona sotto alcuna causa, pretesto, palliamen-
« to faccia alcun contratto usurario con veruno
« sotto pena della perdita delle cose, che si
« conterranno in simili contratti, e del doppio,
« purchè in ciascun caso la pena non sia mino-
« re di scudi 100, d' applicarsene la quarta
« parte all'accusatore, altra simile all' esecutore;
« la metà alla Camera Apostolica; ed innoltre di
« perpetua nota d' infamia; e di altre pene an-
« che corporali secondo la qualità dei casi. »

13 « Nelle quali pene incorreranno pure quei,
« che saranno stati mezzani, e consultori, ed
« i Notaj, che scientemente si rogassero di si-
« mili contratti. »

14 Gli stessi Bandi nello art. 30 dichiarano che il tribunale laico proceder possa criminalmente nei delitti di usure « ove il contratto senz' alcuna cognizione di causa sia manifestamente, e notoriamente usurario » e dove siavi dubbio, o necessaria si renda « una giudizia-
« ria cognizione della causa, l' articolo si deb-
« ba rimettere al Giudice Ecclesiastico, secondo
« la dichiarazione del quale si dovrà venir poi
« a condanna, o ad altra spedizione secondo
« che sarà di giustizia: » la medesima regola vogliono che sia tenuta « in tutti gli altri articoli spettanti al Foro Ecclesiastico. »

15 Di Roma e suo
Distretto. I Bandi del Governo di Roma nell' *art.* 111 richiamando le pene contenute nel Bando particolare emanato il dì 26 di Aprile 1720 per ordine di Clemente XI. dal Cardinal Falconieri già Governatore di Roma ingiungono « la perdita del danajo, o dei beni contenuti « nel contratto; ed il doppio ad arbitrio del « Giudice, d'applicarsi un quarto all' accusato- « re, ed il restante alla Rev. Camera Apostoli- « ca; la inabilitazione a poter più negoziare, « e far contratti; ed altre pene corporali ad arbi- « trio, considerate le qualità de' casi, contrat- « ti, persone. »

26 Pell' Anticresi, e pel patto della Legge Commissoria.

Diritto Canonico. Sull' *anticresi* il Diritto canonico autorizza i Vescovi ad infliggere sospensioni ai cherici, e censure ai laici, qualora i medesimi cherici o laici dopo le ammonizioni o decreti non abbiano restituiti o imputati a diminuzione di sorte i frutti percepiti sul pegno - *cap.* 1, 3, 8, *de usuris.*, *cap.* 7 *de jurejur.*

17 Sul *patto* della *legge commissoria* il Diritto canonico ha stabilite le stesse misure che sull' anticresi, qualora il creditore non abbia restituito il pegno al debitore, che offrì il

pagamento; od in caso di seguita alienazione non abbia consegnato ad esso debitore il dippiù (della somma a se dovuta) da tale alienazione ritratto. - *cap.* 8 *significante*, *de pignorib.*

18 PEI CONTRATTI DI COMPRE E VENDITE - PEI FITTI-FRANCHI, PELLE INCETTE.

SPERIMENTI CIVILI. Sulle usure palliate nei contratti di *compre* e *vendite*, nei *fitti-franchi*, nelle *incette* ec. le persone lese o danneggiate possono utilmente servirsi delle loro ragioni in giudizio civile, come significherò nelle *Osservazioni*.

19 PER GLI STOCCHI, BAROCCHI EC. DIRITTO BANDIMENTALE

DELLA S. CONSULTA. Per gli stocchi, barocchi, mohatra ec. i Bandi generali di S. Consulta all' *art.* 31 dispongono « nessuno per se, « o per altri in pubblico, o in segreto faccia « stocchi, e barocchi; dia in essi ajuto, e fac- « cia scritture, o stromenti, sotto pena della « perdita delle robe, e danari, che si conte- « nessero in essi stocchi, e barocchi, e di scu- « di 100 ai contravventori; ai mezzani poi, ed « ai notaj, che trattassero, e scrivessero dette « convenzioni, di scudi 50: l' accusatore sarà te-

« nuto segreto ; e sarà creduto come un testi-
« monio degno di fede. »

20 *Di Roma e Distretto.* I Bandi di Roma e Distretto nell'*art.* 110 prescrivono « che
« ninna persona, ancor Ecclesiastica ardisca fa-
« re, o trattare in qualsivoglia modo patti il-
« leciti, stocchi, ciavanzi, rompicolli, e simi-
« li contratti abominevoli, sotto pena tanto ai
« contraenti, quanto ai mediatori, o sensali, di
« scudi 200, ed altre pene corporali, nelle
« quali incorreranno anche i notaj, che li ro-
« gano. »

21 Pel patto quotæ litis.

Diritto civile. Pel *patto quotæ litis* il Diritto civile ha stabilita in pena la perpetua inabilitazione dell'avvocato, o causidico allo esercizio della loro professione - *l. si quis advocatorum cod. de postulan.*

22 Canonico. Il Diritto canonico infligge la stessa pena, e la nota d'infamia - *c.* 2 *infames, quæst.* 7 *caus.* 3.

23 Bandimentale. I Bandi generali di S. Consulta all'*art.* 121 puniscono avvocati, causidici, sollecitatori, i quali faranno il patto *quotæ litis*, colla perdita della cosa, o del prezzo; colla multa di scudi 100 applichevoli al fisco; colla sospensione dall'uffizio; ed ancora con pe-

ne corporali ad arbitrio secondo la qualità del patto, e delle persone.

24 I Bandi del Governo di Roma e Distretto all'*art.* 109 stabiliscono la perdita della cosa, la multa di scudi 200, e pene corporali ad arbitrio.

25 Pella redenzione di lite.

Diritto civile. Pella *redenzione di lite* il Diritto civile oltrecchè dichiara la invalidità del contratto - *l. si contra* 20 *cod. mandati* - lo riprova come offensivo del buon costume « *contra bonos mores*; » e vuole soggetto il il redentor di lite a delle coercizioni « *hujusmodi autem officia non sine reprehensiona suscipiuntur.* »

OSSERVAZIONI

»»»»»»»»«««««««

Prima

Norme pei giudizj su i delitti di usure

1 Nel delitto di usura acciocchè i tribunali proceder possano regolarmente alla inflizione della pena quai norme debbono essi tenere quando il processo non presenti alcuna prova *positiva* o *di fatto*, ed altro non suggerisca che argomenti congetturali o presuntivi ? Le seguenti.

2 1ª Che gl' indizj della usura debbono esser provati nel loro genere, o con due testimonj conformi, o in altra guisa, che renda certo *il segno*, onde si vuole inferire l' oggetto indicato - *V. Tom.* 1 *pag.* 100.

3 2ª Che testimonj singolari non costituiscono se non prova imperfetta; e poco o nulla valgono quando non sieno amminicolati; che prove però imperfette, ma unite insieme ne forma-

no una perfetta in delitto di difficile prova, qual'è il delitto di usura - *Tiraquell. de retruct. convention. in præfat. n.* 36, *Mascard. de probat. conclus.* 1424 *per tot.*

4 3ª Che il giudizio di usura in mancanza di prove e d'indizj richiede il concorso di più congetture solide e gravi, non bastando una congettura sola per dichiarare chicchessia reo di questo delitto - argom. dalla *l. Procula ff. de probat.*, dalla *l. instructa*, e dalla *l. ultima cod. cod.*, dalla *l. librorum § quod tamen*, e dalla *l. prædiis § balnea ff. de leg.* 3, *dal test. can. c. illo vos de pignor.*, *c. ad nostram de empt. et vend.*, *Cujac. consult.* 35, *Mantic. l.* 8 *tit.* 22 *num.* 26, *Grimaud. de usur.*, *et contract. pignorat. lib.* 3 *cap.* 12.

5 4ª Ch' è rimesso al discernimento ed alla religione del Giudice riunir tai congetture; ponderarne il peso e la forza; formar poi su di esse un giudizio, il quale più si avvicini alla verità della cosa, e più consentaneo sembri alla ragione naturale - argom. dalla *l.* 3 *ff. de testib.*, *Leotard. de usur. quæst.* 9 *n.* 8.

6 5ª Che in mancanza di convincenti prove ed indizj i soli argomenti congetturali o presuntivi possono dar luogo pel delitto di usura ad una pena straordinaria, quando però le congetture e presunzioni sieno verosimili e gravi - *Bajard. ad Clar. § usura n.* 22, *Amen. de delict. et pœn. § usura* - parola - *probatio n.* 1.

Seconda

Quando la usura formi oggetto di procedura criminale

~~~~

1 2 Secondo la consuetudine dei tribunali la sola usura manifesta nel mutuo costituisce titolo, per cui procedesi criminalmente.
3 Nol costituisce il compenso spontaneamente offerto dal mutuatario al mutuante per pura gratificazione.

~~~~

1 Ma qual' è veramente la usura, su cui debbasi criminalmente procedere?

2 Per consuetudine generalmente introdotta ed osservata nei nostri tribunali la sola usura manifesta nel mutuo forma oggetto di criminale procedura. La usura palliata, la inuguaglianza dei contratti, la lesione nelle compre e vendite, nelle permute, nelle locazioni e conduzioni danno luogo a civili esperimenti, ed assoggettano i dolosi circonventori alla restituzione dell' utile indebitamente percepito, non che alla rifusione dei danni ec., potendo la persona circonvenuta valersi dell'*azione rescissoria*, della *condizzione* o *ripetizione d' indebito*, della *eccezione non numeratæ pecuniæ*, ec.

3 Deesi poi avvertire che nel contratto ancora di mutuo, se il mutuatario spontaneamente e per mera gratitudine o liberalità dato avesse al mutuante un compenso o danajo *ultra sortem*, questo non sembra che abbia indole

di criminoso , purchè nè pattuito , nè preteso o richiesto in ragione del mutuo, ma esibito dal mutuatario per sola gratificazione e volontaria riconoscenza del ricevuto piacere , quantunque il mutuante abbia fin da principio avuto pensiere o speranza d' introitare tal lucro , senza la qual prevenzione in cuor suo egli non avrebbe voluto somministrare danajo - *Pirhing. lib.* 5 *decretal tit.* 19 *n.* 133, *Navarra* , *Molina* , *Azorio*, *Lessio*, *Card. de Lugo* . *Reiffenstuel*, *Sporer* , ed altri.

>>>><<<<

Terza

Sulle usure nei censi e cambj

1 Costituzioni di S. PIO V., e di CLEMENTE VIII. sulle usure o frutti compensativi nei censi - sanzioni civili e canoniche con altra costituzione di S. PIO V. su i frutli nei cambj.
2 Utile permesso ai banchieri e ad altri negozianti.
3 Avvertimento di un recente Scrittore.

1 Nei contratti di censi e di cambj sono lecite le usure o frutti compensativi , qualora però queste usure o frutti non sorpassino le quote tassate da leggi o dalle usanze dei luoghi. Sovra i censi v. la Costituzione , che incomincia *Cum onus*, *di S. Pio V.* , e l' altra *Etsi Apostolica Sedes* dello stesso Pontefice ; non

che la Costituzione *Quæ ad sublevationem gravaminum* di *Clemente VIII.*: e sovra i cambj v. il testo civile nel *cod. de usuris.*, il testo canonico *cap. naviganti* 19 *de usur.*, la Costituzione *In eam pro nostro* parimenti di *S. Pio V.*

2 Permesso è altresì ai banchieri e ad altri negozianti quell' utile onesto, che può ridondare dal loro giusto traffico, avuto ancora riflesso ai pericoli della negoziazione. La industria commerciale, ai progressi di cui vanno sempre uniti i bisogni d' incoraggimenti e di soccorsi; le urgenze, nelle quali sovente si trovano il negoziante, lo agricoltore ec. per dover corrispondere alle obbligazioni contratte, le scelte di sagrifizj considerati meno dannosi dei disagj, che può una persona soffrire dalla mancanza di pronto danajo, sono i riguardi, pei quali veggonsi tollerati nel foro esterno alcuni discreti compensi sul danajo, che i sovventori divertono dal giro dei negozj, danajo non sempre sicuro poi presso i debitori dai fallimenti, dalle contumacie, e per lo meno da scapitevoli conciliazioni.

3 Si abbian però presenti le istruzioni ed i precetti, che un recente scrittore diè richiamando la famosa Encielica di *Benedetto XIV.* « *Vix quo pervenit*: - ogni guadagno (egli « dice) ritratto dal mutuo, o prestito per ra« gione del *solo prestito* è usurario ed illeci-

« to : per purgare la macchia della usura nien-
« te giova che un tal guadagno non sia eccessi-
« vo ; ma guadagno moderato ; non sia gran-
« de; ma sia piccolo guadagno; qualunque sia
« la persona o ricca, o povera , da cui il mu-
« tuante esige il guadagno medesimo, e qualun-
« que ancora sia l'utile , che la persona reci-
« piente ricavar possa dal danaro , o dalla ro-
« ba ricevuta in mutuo.

« Quantunque insieme col contratto di
« mutuo possano alle volte forse concorrere al-
« cuni titoli allo stesso mutuo accidentali , ed
« estrinseci , in virtù de' quali nasca una giu-
« sta cagione di esigere qualche cosa più della
« sorte dovuta, con tutto ciò falso e temerario
« è il dire , o credere che tai titoli sempre,
« subito , ed in ogni luogo si trovino, talmen-
« tecchè in vigore de' medesimi ogniqualvolta
« qualcheduno dà in prestito danaro, grano, o
« altra roba di questo genere , sempre altret-
« tante volte possa lecitamente riscuotere un
« moderato accrescimento oltre alla sorte intie-
« ra , e salva. »

« Ancora nel mutuo possono alcune vol-
« te accadere titoli valevoli a render lecito il
« lucro esatto , o da esigersi. »

« Essendovi altri contratti totalmente
« diversi dalla natura del mutuo , ogni bene-
« stante , se non vuole tenere il suo danaro

« ozioso, può col medesimo guadagnare giusta-
« mente. »

« I contratti dal mutuo diversi sono i
« censi ; sono le società munite di una giusta
« uguaglianza nel traffico , e nella mercatura ;
« sono i cambj reali , e veri , o sieno questi
« manuali o sieno locali, contratti tutti, i qua-
« li portano sempre seco loro il motivo di esi-
« gere oltre alla sorte un giusto guadagno. »

« Che se si tratta del censo , siccome
« è un vero contratto di compra e vendita di
« una cosa immobile , o equivalente all' im-
« mobile , di sua natura fruttifera , così può
« senz' alcuna macchia di usura costituirsi, ven-
« dersi , e comperarsi da ognuno , purchè sie-
« no osservate le condizioni prescritte da pa-
« recchi Sommi Pontefici , particolarmente da
« S. Pio V. colla Costituzione *Cum onus.* »

« Che se della società si discorre , sic-
« come questa ha le sue regole nel ripartire
« ugualmente , a proporzione del ritratto dal
« fondo , l' utile ed il danno , e l'abbiamo an-
« cora dalla legge *sicuti lucrum , ita dam-*
« *num quoque sociis commune esse oportet,*
« *quod non culpa socii contingit* ; così ognu-
« no conosce esser questo contratto totalmente
« diverso dal mutuo , e conseguentemente ave-
« re i suoi titoli giusti, purchè giusta sia
« mantenuta la rispettiva proporzionata ugua-
« glianza. »

« Che se del cambio reale finalmente « ragionasi, ancor questo è un contratto intera- « mente diverso dal mutuo, onde può il cam- « bista esigere qualche cosa dippiù della sorte; « e ciò pei titoli e motivi, che dal medesimo « cambio reale sono sempre portati seco. »

FINE DEL TOMO QUARTO.